



UNIPOL AGRICOLTURA&SERVIZI

Assicurazione per l'Azienda Agricola e l'Azienda Agrituristicca

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per l'Azienda Agricola e Agrituristica



Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UNIPOL AGRICOLTURA&SERVIZI"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura nella sua globalità l'Azienda agricola e l'Azienda agrituristica per i rischi connessi all'esercizio dell'attività.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).
✓ **DANNI AI BENI:** Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.

✓ **DANNI AI BENI-ALL RISKS:** Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo esclusioni espressamente indicate.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. Copre l'RC che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere. Copre inoltre i danni cagionati da Animali, l'esercizio delle attività e gli eventi espressamente previsti dal contratto.

✓ **FURTO:** Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi e Valori, causati da Furto commesso con/senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, Rapina.

✓ **ASSISTENZA:** Prestazioni di immediato aiuto in caso di difficoltà dell'Assicurato al verificarsi di uno degli eventi previsti dal contratto.

In abbinamento a quanto sopra sono acquistabili:

FENOMENO ELETTRICO E GUASTI: Danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Macchinari, Attrezzature, Macchine agricole, Impianti del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, causati da fenomeni elettrici.

EVENTI CATASTROFALI: Danni materiali e diretti subiti dalle partite assicurate causati da Terremoto (Incendio, Esplosione, Scoppio ad esso conseguente) e/o da Alluvione, Inondazione e Allagamento.

PROTEZIONE DEL REDDITO: spese pubblicitarie destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione, uso di macchine/impianti in sostituzione di quelli danneggiati/distrutti, danni in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda. Le conseguenze dirette da Infortuni subiti dal titolare o soci di società non di capitali nello svolgimento dell'Attività esercitata.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO: danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore.

TUTELA LEGALE: spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, per la tutela degli Assicurati in conseguenza di Rischi garantiti dal contratto.

PROTEZIONE DIGITALE: Prestazione di assistenza o rimborso spese per la risoluzione di malfunzionamenti software, ricostituzione di Archivi, Dati, Programmi sottratti/distrutti/danneggiati da Malware. Spese legali per contenzioso relativo all'utilizzo di web/social.

AGRITURISMO:

- ATTIVITÀ DELL'AZIENDA AGRITURISTICA: garanzia RC sopra riportata.
- ASSISTENZA CLIENTI: Prestazione di immediato aiuto in caso di difficoltà del cliente a seguito del verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE: Danni materiali e diretti subiti dai Prodotti in refrigerazione posti su automezzi, da conservazione in atmosfera controllata, stagionatura e confezionamento in atmosfera modificata e altre ipotesi previste contrattualmente.

ALLEVAMENTO: Danni materiali e diretti subiti dagli Animali assicurati a seguito di asfissia per guasti/rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e di riscaldamento, Furto di Animali posti all'aperto in aree recintate.

GARANZIE OPZIONALI

Garanzie Supplementari [a pagamento]: DANNI AI BENI / DANNI AI BENI - ALL RISKS / RESPONSABILITÀ CIVILE / FURTO / FENOMENO ELETTRICO E GUASTI / PROTEZIONE DEL REDDITO / RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO / TUTELA LEGALE / ATTIVITÀ DELL'AZIENDA AGRITURISTICA.

[Per i dettagli vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono oggetto di copertura le attività aziendali non indicate in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato / Contraente / rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata. Inoltre:

✗ **DANNI AI BENI:** non sono compresi i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi i vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva.

✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo Nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti sopra descritti, le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime (valido anche per la **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO**); gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività a cui si riferisce l'Assicurazione (valido anche per **PROTEZIONE DIGITALE**).

✗ **FURTO:** non sono compresi i Preziosi.

✗ **EVENTI CATASTROFALI:** non sono compresi i danni a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle norme di Legge in materia urbanistico/edilizia, ed a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della Polizza.

✗ **ASSISTENZA:** non sono comprese le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! **DANNI AI BENI:** verificatisi in occasione di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina (valido anche per DANNI AI BENI-ALL RISKS e ALLEVAMENTO).

! **RESPONSABILITÀ CIVILE:** da impiego di Macchine agricole che siano condotte od azionate da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età (valido anche per AGRITURISMO - ATTIVITÀ DELL'AZIENDA AGRITURISTICA).

! **FURTO:** avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; colpa grave dell'Assicurato / Contraente / rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.

! **FENOMENO ELETTRICO E GUASTI:** che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;

! **EVENTI CATASTROFALI:** causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica/idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'evento catastrofe assicurato.

! **PROTEZIONE DEL REDDITO:** spese di ripresa attività non necessarie o inconsideratamente sostenute; Infortuni conseguenza di violazione dolosa di norme antinfortunistiche da parte dell'Assicurato.

! **RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO:** le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali.

! **TUTELA LEGALE:** controversie per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

! **ASSISTENZA:** eventi naturali eccezionali per intensità e delimitazione geografica ove non sia materialmente e oggettivamente possibile intervenire.

! **PROTEZIONE DIGITALE:** vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico.

! **AGRITURISMO: ASSISTENZA CLIENTI** situazioni di difficoltà causate da dolo o colpa grave del cliente.

! **TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE:** movimentazione causata da errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da non dipendenti dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ **DANNI AI BENI:** L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **RESPONSABILITA' CIVILE:** L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati nei Paesi europei con possibile estensione (a pagamento) al mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti e del Canada. Limitatamente alla garanzia - Partecipazione a mostre e fiere - sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero. L'Assicurazione per le garanzie Commercio ambulante, Conduzione del Fabbriato - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici e Proprietà del Fabbriato, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ **FURTO:** L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- ✓ **EVENTI CATASTROFALI:** L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **PROTEZIONE DEL REDDITO:** L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✓ **FENOMENO ELETTRICO E GUASTI:** L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ **RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO:** L'Assicurazione opera per i Prodotti consegnati in tutti i Paesi (esclusi Stati Uniti e Canada, salva possibile estensione a pagamento).
- ✓ **TUTELA LEGALE:** Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, per la resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali; nella Repubblica italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative e per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei Dati personali.
- ✓ **ASSISTENZA:** Le Prestazioni operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
- ✓ **PROTEZIONE DIGITALE:**
 - **PROTEZIONE DANNI:** per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
 - **TUTELA LEGALE:** le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ **AGRITURISMO:** Le Prestazioni di assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Limitatamente alla garanzia di soccorso e ricerca dell'Assicurato per infortunio, le Prestazioni di assistenza operano anche per gli eventi occorsi negli Stati confinanti con l'Italia.



Che obblighi ho?

- Quando stipuli l'Assicurazione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di Imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge attivati presso l'Intermediario. Previo accordo di Unipol il Premio può essere frazionato in rate mensili (con maggiorazione del Premio del 2%) con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito ad esclusione delle Carte Prepagate). Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza, e non è soggetta a tacita proroga; pertanto, cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le Parti. Resta salva la facoltà per Unipol di comunicare al Contraente la disponibilità a rinnovare il contratto per un'ulteriore annualità, e così per gli anni successivi, a eventuali nuove condizioni assicurative e tariffarie. L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa solo se stipulata con Unipol, entro- e non oltre- le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Polizza; diversamente l'assicurazione cessa alla scadenza salvo il caso di disdetta per le Polizze con vincolo stipulate con tacita proroga. Infatti, l'Assicurazione può essere stipulata con tacita proroga solo in caso di vincolo in favore di istituto di credito o di un ente finanziatore; in tal caso, in assenza di disdetta, si rinnova per un anno - e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, fax o PEC ad Unipol. In caso di Polizza con vincolo, per il contratto stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta, per iscritto mediante lettera raccomandata, fax o PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere - solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni - dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non puoi recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza. Quando è pattuita la non rinnovabilità, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta. Relativamente alle Sezioni **EVENTI CATASTROFALI** e **PROTEZIONE DIGITALE**, il Contraente e Unipol possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza; in questo caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Assicurazione per l'Azienda Agricola e Agrituristica



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UNIPOL AGRICOLTURA&SERVIZI

Data: 01/12/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

DANNI AI BENI / DANNI AI BENI - ALL RISKS: Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy, vedasi Sezione Danni ai beni, Art. 2.8.1, pag. 35 di 175 e Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.8.1 (AR), pag. 53 di 175.

RESPONSABILITA' CIVILE: Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.8.1, pag. 72 di 175. Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato e/o della casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.8.2, pag. 72 di 175.

RESPONSABILITA' CIVILE: Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato, degli Impianti solari termici e fotovoltaici e Attrezzature/Arredamento, vedasi Sezione Responsabilità civile pag. 72 di 175.

FURTO: Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.1, pag. 83 di 175; **Impianto d'allarme antifurto** vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.2, pag. 83 di 175. **Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.7.3, pag. 83 di 175. **Pluralità ubicazioni assicurate**, vedasi Sezione Furto civile pag. 84 di 175.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

DANNI AI BENI: Atti vandalici e dolosi, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.1, pag. 27 di 175. **Eventi atmosferici base**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.2, pag. 27 di 175. **Eventi atmosferici estesi**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.3, pag. 28 di 175. **Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.4, pag. 29 di 175. **Fuoriuscita di liquidi**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.5, pag. 29 di 175. **Animali**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.6, pag. 31 di 175. **Canapa "light"** vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.7, pag. 31 di 175. **Danni indiretti a percentuale**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.8, pag. 31 di 175. **Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.9, pag. 31 di 175. **Granaglie sullo stelo**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.10, pag. 32 di 175. **Macchine agricole**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.11, pag. 32 di 175. **Piante e colture in vivaio**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.12, pag. 32 di 175. **Prodotti in refrigerazione**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.13, pag. 32 di 175. **Prodotti movimentati nell'ambito aziendale**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.14, pag. 33 di 175. **Ricorso terzi**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.15, pag. 33 di 175. **Serre e loro Contenuto**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.16, pag. 34 di 175. **Tabacco**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.17, pag. 34 di 175. **Veicoli dei clienti**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.18, pag. 34 di 175. **Foraggio e paglia**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.6.19, pag. 34 di 175. **Riduzione Franchigia** vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.7.1, pag. 35 di 175. **Abrogazione**, Sezione Danni ai Beni, Art. 2.7.2, pag. 35 di 175. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.7.3, pag. 35 di 175. **Protezione Somme assicurate**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.7.4, pag. 35 di 175. **Fabbricato a Primo Rischio Assoluto**, vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.7.5, pag. 35 di 175.

DANNI AI BENI – ALL RISKS: **Animali**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.1 (AR), pag. 49 di 175. **Canapa “light”**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.2 (AR), pag. 49 di 175. **Danni indiretti a percentuale**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.3 (AR), pag. 49 di 175. **Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.4 (AR), pag. 49 di 175. **Granaglie sullo stelo**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.5 (AR), pag. 50 di 175. **Macchine agricole**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.6 (AR), pag. 50 di 175. **Piante e colture in vivaio** vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.7 (AR), pag. 50 di 175. **Prodotti in refrigerazione**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.8 (AR), pag. 50 di 175. **Ricorso terzi**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.9 (AR), pag. 51 di 175. **Serre e loro Contenuto**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.10 (AR), pag. 51 di 175. **Tabacco**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.11 (AR), pag. 52 di 175. **Veicoli dei clienti**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.12 (AR), pag. 52 di 175. **Foraggio e paglia**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.6.13 (AR), pag. 52 di 175. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.7.1 (AR), pag. 52 di 175. **Protezione Somme assicurate**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.7.2 (AR), pag. 52 di 175. **Fabbricato a Primo Rischio Assoluto**, vedasi Sezione Danni ai beni All Risks, Art. 2.7.2 (AR), pag. 53 di 175.

RESPONSABILITA' CIVILE: **Proprietà del Fabbricato e/o della Casa colonica**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.1, pag. 66 di 175. **Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.2, pag. 66 di 175. **Malattie professionali**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.3, pag. 67 di 175. **Agricoltura di precisione**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.4, pag. 67 di 175. **Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamento del terreno– Scavi e reinterri**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.5, pag. 68 di 175. **Danni a Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.6, pag. 68 di 175. **Danni alle Cose movimentate di terzi**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.7, pag. 68 di 175. **Esercizio stazioni di monta conto terzi**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.8, pag. 68 di 175. **Inquinamento non graduale**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.9, pag. 68 di 175. **Lavori per conto terzi 3/o presso terzi (attività prevalente)**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.10, pag. 68 di 175. **Lesioni persone trasportate su Macchine agricole**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.11, pag. 69 di 175. **Macchine agricole eccedenti la sagoma limite**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.12, pag. 69 di 175. **Impianti solari termici e fotovoltaici**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.13, pag. 69 di 175. **Responsabilità civile del nucleo familiare**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.14, pag. 69 di 175. **Responsabilità civile per la fattoria didattica**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.15, pag. 70 di 175. **Scambio di manodopera**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.16, pag. 70 di 175. **Trattamenti chimici**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.6.17, pag. 71 di 175. **Riduzione Franchigia danni a Cose**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.7.1, pag. 71 di 175. **Annullamento Franchigia danni a Cose**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.7.2, pag. 71 di 175. **Aumento dei limiti di garanzia**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.7.3, pag. 71 di 175. **Estensione al mondo intero**, vedasi Sezione Responsabilità civile, Art. 3.7.4, pag. 71 di 175.

FURTO: **Animali** vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.1, pag. 80 di 175. **Canapa “light”**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.2, pag. 80 di 175. **Furto in aree recintate**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.3, pag. 80 di 175. **Furto e Rapina di Valori in Cassaforte**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.4, pag. 81 di 175. **Macchine agricole**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.5, pag. 81 di 175. **Portavalori**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.6, pag. 81 di 175. **Serre e loro Contenuto**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.7, pag. 81 di 175. **Tabacco**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.8, pag. 81 di 175. **Veicoli dei clienti**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.9, pag. 82 di 175. **Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.5.10, pag. 82 di 175. **Riduzione Minimo di Scoperto**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.6.1, pag. 82 di 175. **Abrogazione dello Scoperto**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.6.2, pag. 82 di 175. **Raddoppio sottolimiti**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.6.3, pag. 82 di 175. **Reintegro automatico**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.6.4, pag. 82 di 175. **Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione**, vedasi Sezione Furto, Art. 4.6.5, pag. 83 di 175.

FENOMENO ELETTRICO E GUASTI: **Guasti**, vedasi Sezione Fenomeno elettrico e guasti, Art. 5.4.1, pag. 91 di 175.

EVENTI CATASTROFALI (TERREMOTO / ALLUVIONE – INONDAZIONE - ALLAGAMENTO): **Fabbricato a Primo Rischio Assoluto**, vedasi Sezione Eventi catastrofali, Art. 6.2.5.1, pag. 98 di 175.

PROTEZIONE DEL REDDITO: **Protezione speciale del reddito- speciale salute**, vedasi Sezione Protezione del reddito, Art. 7.3.5.1, pag. 103 di 175.

RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO: **Ritiro dei prodotti dell'Assicurato**, vedasi Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, Art. 8.5.1, pag. 108 di 175. **Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza**, vedasi Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, Art. 8.5.2, pag. 109 di 175. **Estensione territoriale agli USA e Canada**, vedasi Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, Art. 8.5.3, pag. 109 di 175. **Latte alterato**, vedasi Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, Art. 8.5.4, pag. 110 di 175.

TUTELA LEGALE: **Vertenze contrattuali con i clienti compreso recupero crediti**, vedasi Sezione Tutela Legale, Art. 9.6.1, pag. 118 di 175.

AGRITURISMO (ATTIVITA' DELL'AZIENDA AGRITURISTICA): **Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti**, vedasi Sezione Agriturismo (Attività dell'Azienda Agriturstica), Art. 12.1.5.1, pag. 133 di 175. **Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune**, vedasi Sezione Agriturismo (Attività dell'Azienda Agriturstica), Art. 12.1.5.2, pag. 134 di 175. **Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive**, vedasi Sezione Agriturismo (Attività dell'Azienda Agriturstica), Art. 12.1.5.3, pag. 134 di 175. **Gite ed escursioni**, vedasi Sezione Agriturismo (Attività dell'Azienda Agriturstica), Art. 12.1.5.4, pag. 135 di 175. **Gonfiabili**, vedasi Sezione Agriturismo (Attività dell'Azienda Agriturstica), Art. 12.1.5.5, pag. 135 di 175. **Servizi di catering**, vedasi Sezione Agriturismo (Attività dell'Azienda Agriturstica), Art. 12.1.5.6, pag. 135 di 175. **Veicoli dei clienti**, vedasi Sezione Agriturismo (Attività dell'Azienda Agriturstica), Art. 12.1.5.7, pag. 136 di 175.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento.

DANNI AI BENI: Franchigia di € 500,00 e Scoperto 20% min € 2.000,00 per Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia.

DANNI AI BENI - ALL RISKS: Franchigia di € 500,00. Crollo e collasso strutturale dei Fabbricati e/o della Casa colonica, 10% minimo € 500,00. Danni provocati da grandine su fragili, 20% minimo € 3.000,00.

RESPONSABILITA' CIVILE: Franchigia € 500,00. Danni da interruzione di attività e Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali, Scoperto pari al 10% con minimo di € 1500,00. Danni da impiego di fitofarmaci, Danni da incendio, Operazioni di movimentazione e Lavori per conto terzi e/o presso terzi, Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

FURTO: Scoperto del 10% con minimo di € 500,00. Perdita di Valori a seguito di Rapina o Scippo € 1.000,00 20%. Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, 25% minimo € 250,00.

FENOMENO ELETTRICO E GUASTI: 10% min € 500,00. Assenza sistemi di protezione sovratensioni, 40% minimo € 1.000,00. Sistemi protezione sovratensioni non danneggiati, 30% minimo € 1.000,00. Contratto di assistenza tecnica 20%.

EVENTI CATASTROFALI: percentuale e minimo indicati in Polizza. Allagamento causato da eventi atmosferici, 10% minimo € 5.000,00.

PROTEZIONE DEL REDDITO: 3 giorni. Danni da interruzione di attività (a diaria), Franchigia di 3 gg elevati a 5 gg per la Sezione Eventi Catastrofali e per la garanzia Guasti.

RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO: 10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00. 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada. Danni da interruzioni o sospensioni di attività, 10% minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 30.000,00.

PROTEZIONE DIGITALE: Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici), Franchigia € 100,00.

AGRITURISMO: garanzia relativa all' Attività dell'Azienda Agrituristica Franchigia di € 500,00 per i danni alle Cose.

TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE: Prodotti in refrigerazione su automezzi Franchigia di € 250,00. Deterioramento prodotti, Scoperto 20% con minimo di € 1.000,00. Protezione prodotti liquidi, Scoperto 20% con minimo di € 250,00. Dispersione liquidi ad uso alimentare, Franchigia di € 500,00. Contaminazione Prodotti, Scoperto 20% con minimo di € 1.000,00.

ALLEVAMENTO: Asfissia Animali, Scoperto del 10% con minimo di € 500,00. Furto di Animali all'aperto, Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. Danni agli animali causati da fauna selvatica Franchigia di € 500,00.

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti Sezioni:

DANNI AI BENI, DANNI AI BENI - ALL RISKS, ALLEVAMENTO (Asfissia Bestiame e Danni agli Animali causati da fauna selvatica),

TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE: (Prodotti in refrigerazione su automezzi, Deterioramento Prodotti, Protezione Prodotti liquidi, Dispersione liquidi ad uso alimentare e Contaminazione Prodotti): sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: atti di guerra, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto//Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dai prodotti, fuoriuscita del fluido frigorigeno//indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate //a Impianti arborei ed arbustivi//a Serre, Serre a tunnel e a quanto in essi contenuto//a Piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti//a Piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti//da moria, Malattia ed infortuni, asfissia e folgorazione degli Animali.

DANNI AI BENI: sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: atti avvenuti con il dolo delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere. Sono altresì esclusi i danni: di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate///di Fenomeno elettrico a Macchinari, Attrezzature, Macchine agricole e Apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti. Esclusioni specifiche, si intendono esclusi i danni: **Esplorazione, Implosione, Scoppio**//provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività assicurata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente//a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale; **Urto di veicoli stradali e natanti**//veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente; **Dispersione liquidi ad uso alimentare**//ai contenitori di capacità inferiore a 100 litri//da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori//da corrosione od usura//causati ad altri enti dalla dispersione// le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

DANNI A I BENI ALL RISKS: sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: inquinamento o contaminazione ambientale //maree e bradisismo //movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi //frammenti, slavine, dilavamento//dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata//ordinanze di Autorità o di Leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati, macchinari ed impianti. Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle Cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale//umidità, brina e condensa, siccità//animali, vegetali in genere//mancata e/o anormale manutenzione//guasti o rotture di natura meccanica o elettrica, fenomeni elettrici//funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento//montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni//difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione del contratto//eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore//difetti di fusione, vizio di materiale, errori di progettazione, calcolo o lavorazione//sospensione di fornitura di energia, gas, acqua//Furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, Rapina, saccheggio, estorsione, Scippo e loro tentativi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti. Sono esclusi i danni di: lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore dei prodotti//assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, /

ammaccature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, //natura estetica//derivati da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati ovvero da violazione dei Dati personali. Esclusioni specifiche, si intendono esclusi i danni: **Atti vandalici e dolosi**// di Furto e Rapina//causati da Atti di Terrorismo, le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio; **Acqua condotta e altri liquidi**// da traboccamento o rigurgito di fognature// ai Prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento//da gelo; **Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione**// verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti; **Dispersione di liquidi**//dovuti a imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri//i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi contenenti carburante; **Gelo** //conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato e agli Impianti solari termici e fotovoltaici//a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro//alle componenti esterne al Fabbricato degli Impianti solari termici e fotovoltaici; **Occlusione di condutture e rigurgito scarichi**//conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia//ai Prodotti la cui base è posta ad un'altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; **Fenomeni atmosferici**//a Impianti arborei e arbustivi//a Serre, Serre a tunnel e a quanto in essi contenuto//a Granaglie sullo stelo//causati da pioggia, grandine e neve, alle Cose assicurate all'interno dei Fabbricati e/o della Casa colonica, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; **Sovraccarico neve**//a Locali, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve//ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Tunnel agricoli, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra e quanto in essi contenuto//a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque//causati da scivolamento delle tegole; **Prodotti movimentati nell'ambito aziendale**//provocati da eventi atmosferici; **Dispersione liquidi ad uso alimentare e ad uso non alimentare**//ai contenitori di capacità inferiore a 100 litri//da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori//da corrosione od usura//causati ad altri enti dalla dispersione//le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione; **Lastre**//derivanti dal crollo del Fabbricato e/o della Casa colonica o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato e/o della Casa colonica, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate//a Lastre//a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito//a Lastre aventi valore artistico//a cornici, intelaiature e supporti in genere//di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

RESPONSABILITA' CIVILE - AGRITURISMO - ATTIVITA' DELL'AZIENDA AGRITURISTICA - TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (Perdita di immagine a seguito di intossicazione alimentare): sono esclusi i danni: derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto //conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici//conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra. La garanzia R.C.T. non comprende i danni: da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e Macchine agricole, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili //da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotte od azionate da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età //a condutture ed impianti sotterranei in genere//a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri//da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche//determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna//consistenti in risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio//a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob//derivanti da prodotti geneticamente modificati//derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge//di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile//cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività//alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate//cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi//dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate//a Cose altrui derivanti da Incendio//conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento// da Furto//cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori//per fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l'attività agricola//alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori// a Cose e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico, Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti//alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori// da proprietà del Fabbricato// derivanti dalla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici//ad aeromobili o derivanti da attività aereoportuali//per fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l'attività agricola//derivanti dall'esercizio dell'Azienda agrituristica//alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano//agli Animali per contagio da malattie epidemiche//derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla Legge//derivanti dall'esercizio della caccia// provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate//derivanti da utilizzo di Macchine agricole esclusivamente per conto terzi//provocati durante l'esecuzione di lavori svolti prevalentemente o esclusivamente per conto terzi o presso terzi//

alle persone comunque trasportate sulle Macchine agricole e sui relativi rimorchi//derivanti dalla circolazione di Macchine agricole e relativi rimorchi che, al momento del Sinistro risultino fuori sagoma, eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della strada o abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada//causati da o dovuti a trattamenti chimici//derivanti dall'esercizio dell'attività di fattoria didattica. Esclusioni specifiche, si intendono esclusi i danni: **Responsabilità civile personale degli Addetti**//subiti dall'Assicurato/Contraente; **Operazioni di movimentazione**//a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico//a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate//conseguenti a mancato uso//limitatamente a Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi: a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato; **Somministrazione e vendita di prodotti**//cagionati da Prodotti venduti ad aziende, all'ingrosso e che non siano destinati all'alimentazione umana eccetto preparati erboristici galenici od omeopatici di produzione propria//relativi alla distribuzione di carburante//da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano//conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità//subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; **Lavori per conto terzi e/o presso terzi**//da Incendio; **Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda agricola**//da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

FURTO, ALLEVAMENTO (Furto Animali all'aperto): sono esclusi i danni verificatisi in occasione di: Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno//guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione//emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro. Sono esclusi i danni: determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata//da persone legate da vincoli di parentela o di affinità, da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti, dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro, dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono//indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate//ai veicoli a motore//a seguito di rottura di vetri non stratificati//derivanti da truffa//derivanti da Furto con destrezza//alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate//a Serre/Serre a tunnel.

FENOMENO ELETTRICO E GUASTI: sono esclusi i danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata//verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, Atti di Terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione//attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza//di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro//subiti da smartphone, telefoni cellulari, navigatori satellitari, tablet e palmari//a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate//di natura estetica non connessi a danni indennizzabili//per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore e/o il fornitore//ai Dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato//derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico//dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento//indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate//subiti da apparecchiature detenute dall'Assicurato a scopo di vendita//di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita//subiti da accumulatori elettrici, batterie e quant'altro di simile//da carenza di manutenzione//in conseguenza di montaggi e smontaggi - non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione.

EVENTI CATASTROFALI - TERREMOTO: sono esclusi i danni causati da eruzione vulcanica, bradisismo, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione//causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto//di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere//indiretti.

EVENTI CATASTROFALI - ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO: sono esclusi i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno//da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica//ai Prodotti la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. Solo per la garanzia Allagamento sono esclusi anche i danni: connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine//causati da crollo e collasso strutturale//causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici//causati da rottura di Impianti solari termici.

PROTEZIONE DEL REDDITO - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ (A DIARIA): non sono comprese le perdite e le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge//mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività; revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti//conseguenti ad un Sinistro subito dai Prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero//riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

PROTEZIONE DEL REDDITO - PERDITE DEL REDDITO CONSEGUENTI A INFORTUNIO: l'Assicurazione non è operante per: la guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione//il pilotaggio e uso di aeromobili, deltaplani, ultraleggeri e parapendio//la guida e l'uso di mezzi subacquei//le conseguenze di Infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate dall'Assicurato nonché quelle da lui attuate volontariamente contro la sua persona//le conseguenze di Infortuni derivanti da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti o allucinogeni//le conseguenze di Infortuni causati dalla pratica di: Sport Professionistici, Sport Aerei, Sport ad Alto Rischio e Sport Motoristici o Motonautici//le cure odontoiatriche e delle parodontopatie quando non siano rese necessarie da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza//le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche, a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di Polizza//le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali; di eruzioni vulcaniche//H.I.V. e gli stati patologici correlati ad essa//delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato//le conseguenze da Malattia - compresi gli stati patologici correlati a epidemie o pandemie.

RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO - TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (Contaminazione Prodotti e Tampering): l'Assicurazione non comprende le spese e i danni: di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore//da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno//derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge//imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore//che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente//di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento//derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale//punitivi e/o sanzionatori//direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto//derivanti da Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob//derivanti da prodotti geneticamente modificati//derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati//connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici//di cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali//da Incendio e Furto da mancata funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto//da insufficiente o mancata germinazione delle sementi//derivanti da prototipi//derivanti dal conferimento in cisterna di terzi di latte alterato//derivanti dalla manifattura di Tabacco//derivanti da muffe tossiche.

TUTELA LEGALE/ PROTEZIONE DIGITALE - TUTELA LEGALE: le garanzie non sono valide: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni//in materia amministrativa, tributaria e fiscale//per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive//per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie//per fatti dolosi delle persone assicurate//per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente//per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli//per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie/ per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività//per contratti di compravendita o permuta di immobili//per controversie relative all'affitto d'azienda//per controversie relative a contratti di leasing immobiliare//per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti//per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica//per le controversie con Unipol//per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato//per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme//per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare//per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti//per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi//per adesione ad azioni di classe//per la difesa penale per abuso di minori. Solo per **TUTELA LEGALE:** le garanzie non sono valide: per le controversie derivanti alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche//ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti//all'affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda//per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network.

AGRITURISMO - ASSISTENZA CLIENTI: la Centrale Operativa non eroga: le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà//alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni. Le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza di: guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di Terrorismo e di vandalismo//Terremoti, Alluvioni, Fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali//trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche//svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale//malattie ed Infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni//turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione e stati di Malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio//viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico//viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale. Sono escluse: le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche//le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza//le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento.

TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE (Protezione Prodotti liquidi): sono esclusi i danni derivanti da: Inquinamento riconducibile a inquinamenti preesistenti alla loro immissione nei contenitori dell'Assicurato, mescolanze accidentali in fase di "taglio vini" ed effetti ossidativi e/o alterazioni ascrivibili all'aria/Ricerca e riparazione di guasti o rotture a impianti e contenitori in genere.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol Agricoltura&Servizi è rivolto all'azienda agricola e agrituristica per i rischi connessi all'esercizio dell'attività agricola/agrituristica/zootecnica e di trasformazione alimentare. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai beni e/o furto/rapina e/o responsabilità civile e l'ottenimento di prestazioni di assistenza, relativamente all'esercizio delle suddette attività.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24 % del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Collegio peritale: IDANNI AI BENI - DANNI AI BENI ALL RISKS – FURTO - FENOMENO ELETTRICO E GUASTI - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DIGITALE - TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ALLEVAMENTO, in difetto di accordo tra Unipol ed il Contraente, previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo possono essere demandate a un collegio di periti. Arbitrato: TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Tutela Legale), in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni applicate sono: Danni ai beni, Responsabilità civile, Furto, Eventi catastrofali, Responsabilità civile da prodotto difettoso, Trasformazione agroalimentare, Allevamento, Agriturismo: 22,25%; Protezione digitale, Fenomeno elettrico e Guasti, Tutela Legale, Protezione del reddito: 21,25%; Assistenza: 10%. Qualora il contraente percepisca esclusivamente reddito agrario, ai premi relativi ad alcune garanzie si applica l'aliquota agevolata del 12,50% (oltre 1% quale addizionale antiracket).
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL AGRICOLTURA&SERVIZI

Assicurazione per l'Azienda Agricola e l'Azienda Agrituristicca




CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPENSIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 03400 / 000 / 00000 / C - Ed. 01 / 12 / 2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 175
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	15 di 175
2. SEZIONE DANNI AI BENI	23 di 175
2(AR). SEZIONE DANNI AI BENI - ALL RISKS	42 di 175
3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	58 di 175
4. SEZIONE FURTO	76 di 175
5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO E GUASTI	90 di 175
6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	94 di 175
7. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO	100 di 175
8. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO	106 di 175
9. SEZIONE TUTELA LEGALE	114 di 175
10. SEZIONE ASSISTENZA	121 di 175
11. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE	124 di 175
12. SEZIONE AGRITURISMO	133 di 175
13. SEZIONE TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	144 di 175
14. SEZIONE ALLEVAMENTO	148 di 175
15. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	150 di 175
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	168 di 175
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	175 di 175

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Abitazione (per la Sezione Assistenza e per la garanzia Assistenza clienti della Sezione Agriturismo):** la residenza anagrafica dell'Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- **Addetti:** sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'Attività esercitata.
- **Agricoltura sociale/fattorie sociali:** insieme delle attività definite dalla Legge n. 141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.
- **Agriturismo:** vedi Azienda agrituristica.
- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
- **Alluvione e Inondazione:** Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Animali:** bovini, bufalini, equini, ovini, caprini, suini, avicoli, struzzi, conigli e api il tutto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica. Esclusi cavalli da corsa e animali da pelliccia.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- **Annualità assicurativa:** vedi Periodo assicurativo.
- **Archivi:** complesso organizzato di Dati, Dati personali o Programmi memorizzato su Supporto informatico.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurato (per la Sezione Assistenza):** la persona fisica, residente in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino nella sua qualità di titolare, socio o Familiare coadiuvante che partecipa allo svolgimento dell'Attività assicurata.
Limitatamente alle Prestazioni che operano in caso di Infortunio: gli Addetti e i clienti che si trovino all'interno dei Locali al momento del verificarsi dell'evento.
- **Assicurato (per la garanzia Assistenza clienti della Sezione Agriturismo):** il cliente dell'Azienda agrituristica assicurata dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (check-out).
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assistenza giudiziale:** attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atti di Terrorismo:** atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.
- **Attività assicurata:** vedi Attività esercitata
- **Attività esercitata:** attività svolta dall'Assicurato, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, **purché strettamente attinenti all'attività stessa.**
- **Azienda agricola:** l'insieme dei poderi o appezzamenti, compresi i bacini di raccolta acque, anche se separati l'uno dall'altro, di proprietà o condotti dall'Assicurato, con i relativi fabbricati - anche se destinati ad abitazione e ad attività complementari ed accessorie a quella agricola - e loro contenuti, Animali, Macchine agricole, Macchinari e Attrezzature, che costituiscono complessivamente il fondo agricolo nel quale viene svolta l'attività agricola e/o zootecnica. **Si intendono escluse le acque dei bacini e, se separati dal fondo, i locali adibiti a civile abitazione,** mentre fanno comunque parte dell'azienda eventuali fabbricati ed aree di pertinenza utilizzati per l'alpeggio, nonché depositi e reparti sussidiari con tutti i loro contenuti pertinenti all'attività agricola.
- **Azienda agrituristica:** l'Azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge n. 96 del 20/02/2006 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda.
- **Bestiame:** vedi Animali.
- **Canapa "light":** canapa destinata al florovivaismo come previsto dalla L. 242/2016.
- **Carenza:** è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- **Casa colonica:** fabbricati ubicati nell'ambito del fondo agricolo ad uso esclusivo di abitazione del titolare e/o degli Addetti o soggiorno dei clienti della Azienda agricola e/o agrituristica, con eventuali vani accessori destinati a cantine, granai, rimesse per veicoli ed attrezzi. Tali locali devono essere separati da altri fabbricati dell'azienda da spazio vuoto o da Porta morta o da Muro senza aperture.
Sono compresi:
 - Fissi ed infissi;
 - opere di fondazione od interrate;
 - Dipendenze e/o pertinenze;
 - pavimentazioni esterne;
 - recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
 - tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne **purché installate su strutture fisse;**
 - ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti **purché fissi e stabilmente installati,** nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
 - affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;

- antenne e parabole radiotelevisive;
- piscine;
- Lastre;

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.

Restano esclusi i fabbricati in rovina o inattivi e in carente stato di manutenzione.

- **Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale):** Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.
- **Cassaforte:** mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.
- **Centrale Operativa (per le Sezioni Assistenza, Protezione digitale e per la garanzia Assistenza clienti della Sezione Agriturismo):** parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare l'erogazione delle Prestazioni ed erogare direttamente alcune Prestazioni.
- **Cloud computing:** sistema di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet (o altro canale ad uso remoto) a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.
- **Computer Desktop:** tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
- **Computer Notebook:** computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
- **Contenuto:** si compone dei seguenti beni inerenti l'Attività esercitata, anche se posti nell'area di pertinenza dell'attività o nella Casa colonica:
 - **Apparecchiature elettriche ed elettroniche:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei Dati e relativi accessori, computer (compresi Desktop e Notebook) e relativi supporti per la memorizzazione dei Dati, a modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito;
Sono compresi le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio delle apparecchiature stesse. Le apparecchiature poste all'esterno del Fabbricato sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
 - **Macchinari e Attrezzature:** macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione con esclusione della tipologia "a goccia", essiccatoi ed altri impianti di pertinenza della Attività esercitata. Il tutto posto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato;
 - **Arredamento:** piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato e/o della Casa colonica, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'Attività esercitata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato in Polizza; Oggetti d'arte, pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria. Sono escluse le Cose particolari e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato, Casa colonica

(salvo migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato e/o della Casa colonica) o di Macchinari, Attrezzature, Macchine agricole e Apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- **Effetti domestici:** mobilio ed arredamento delle abitazioni e degli uffici, vestiario, elettrodomestici e tutto quanto serve per uso di casa o personale compresi le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi.
- **Mobilio, arredamento e attrezzature dell'attività agrituristica:** mobilio, arredamento ed attrezzature, compresi le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi, dei locali destinati ad attività agrituristica.
- **Prodotti:** prodotti del suolo, zootecnici, vino, olio, latte e derivati da tali prodotti (esclusi Piante e colture nonché frutti pendenti, fiori, Granaglie sullo stelo, tabacco, Canapa "light"), nonché merci (anche Infiammabili e speciali) e prodotti inerenti l'Attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi. Sono compresi anche le merci e i prodotti in attesa di essere scaricati da automezzi o di essere caricati sugli stessi. Sono compresi i veicoli di terzi se oggetto di compravendita, in lavorazione, in manutenzione o riparazione;
- **Scorte:** ad uso esclusivo dell'attività, quali a titolo esemplificativo concimi, fertilizzanti, antiparassitari, legname, carburanti, mangimi, imballaggi, provviste, generi alimentari.

Per la Sezione Furto sono comprese le Granaglie sullo stelo.

Se previsto in Polizza sono compresi i beni in leasing. Se esistono altre polizze a copertura dello stesso Rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente.

Non sono compresi gli Impianti fotovoltaici, gli Impianti solari termici, il Foraggio e la paglia.

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- **Contratto di assistenza tecnica:** accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
- **Convalescenza:** il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un Infortunio o Malattia, indennizzabile a termini di contratto.
- **Coperture antigrandine:** reti in fibra polietilenica rispondente alle norme UNI 10406, saldamente ancorate al terreno mediante struttura, idonee alla protezione dalla grandine dei Prodotti, dei Macchinari e delle Attrezzature poste all'aperto, correttamente mantenute e revisionate.
- **Cose:** oggetti materiali.
- **Cose (per la Sezione Responsabilità civile, Attività dell'Azienda agrituristica della Sezione Agriturismo):** oggetti materiali e animali.
- **Cose particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **CREA:** Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
- **Cyber crime:** atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla

riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.

- **Danni indiretti:** conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.
- **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
- **Data Breach:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- **Dati:** informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.
- **Dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Delitto colposo:** è quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
- **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.
- **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato e/o alla Casa colonica in cui si trova l'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata utilizzati per l'Attività esercitata.
- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
- **Équipe medica (per la Sezione Assistenza):** gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.
- **Esplosivi:** sono le sostanze e i prodotti che:
 - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
 - esplodono per azione meccanica o termica;
 - rientrano nella definizione di prodotto Esplosivo prevista all'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.

- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti uno o più immobili od una porzione di un singolo immobile, compresa l'abitazione e/o locali adibiti al soggiorno dei clienti dell'Azienda agricola e/o agrituristica con gli stessi comunicanti, ferma l'esclusione di quelli aventi le caratteristiche rientranti nella definizione di Casa colonica, siti nella ubicazione riportata in Polizza ed adibiti all'Attività esercitata; **escluse strade private e cortili.**

Sono compresi:

- Fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- Dipendenze e/o pertinenze;
- pavimentazioni esterne;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne **purché installate su strutture fisse;**
- Tunnel agricoli, Coperture antigrandine, barchesse, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture;
- ascensori, scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti **purché fissi e stabilmente installati,** nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelevisive;
- piscine;
- Lastre;
- Stalla.

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.

Restano esclusi i fabbricati in rovina o fatiscenti o in carente stato di manutenzione.

Non sono compresi gli Impianti solari termici e fotovoltaici.

- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, nonché le persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto.
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fenomeno atmosferico:** grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate.
- **Fenomeno elettrico:** corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
- **Firewall (per la Sezione Protezione digitale):** componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle risorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
- **Foraggio e paglia:** fieno e in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato, compresa la paglia, il tutto destinato all'alimentazione degli Animali o al commercio, posizionato dopo la loro raccolta sia

sottotetto sia all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica in singoli cumuli fino a 500 quintali separati tra loro da spazio vuoto non inferiore a 10 metri.

- **Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni-All Risks, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico e Guasti, Eventi catastrofici, Protezione del reddito e Responsabilità civile da prodotto difettoso Protezione digitale, Agriturismo, Trasformazione agroalimentare e Allevamento):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Franchigia (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Furto con destrezza:** Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Granaglie sullo stelo:** cereali in genere sullo stelo, nel corso della mietitrebbiatura, sul campo e durante il trasporto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica.
- **Immobilizzazione:** stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di Cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (**esclusi collari morbidi e bustini ortopedici**) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di Cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.
- **Impianti arborei e arbustivi:** strutture di sostegno costituite da pali, filari e tiranti, comprese eventuali Coperture antigrandine, esclusi i teli antipioggia, le reti antiafidi, gli ombrai, gli impianti antibirra e le culture sottostanti, il tutto ovunque posto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata.
- **Impianti del Fabbricato (per la Sezione Fenomeno elettrico e Guasti):** le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato e/o della Casa colonica.
- **Impianto fotovoltaico:** sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione.
Sono comprese le apparecchiature al servizio dell'impianto.
- **Impianto solare termico:** sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore.
Fanno parte dell'impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando.
Sono comprese le apparecchiature al servizio dell'impianto.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
- **Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Infiammabili:** sono considerati tali:
 - gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:

 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
 - gli Infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto Ministeriale n°141 del 17 dicembre 1977 -Allegato V.
- **Infortunio (per la Sezione Assistenza e per la garanzia Assistenza clienti della Sezione Agriturismo):** ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'interno dei Locali, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **Infortunio (per la Sezione Protezione del reddito):** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza Ricovero, Convalescenza o Immobilizzazione.
- **INGV:** Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
- **Intervento da "remoto" (per la Sezione Protezione digitale):** operazioni svolte a distanza sul personal computer da parte di personale specializzato, tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali programmi e tecnologie.
- **Istituto di Cura:** ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di Legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Lastre:** insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/ sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Limitatori di sovratensioni a norma CEI:** dispositivi elettrici finalizzati alla protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni (detti anche SPD).
- **Limite di Indennizzo:** massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.

- **Locali:** vedi Fabbricato o Fabbricato e Casa colonica.
- **Luogo dell'assistenza (per la Sezione Assistenza e per la garanzia Assistenza clienti della Sezione Agriturismo):** località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
- **Macchinari e Attrezzature:** vedi Contenuto.
- **Macchine agricole:** trattori, mietitrebbiatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccogliatrici, e quant'altro di simile utilizzato nell'Attività esercitata, identificabili con targa o numero di telaio, nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica e/o durante le attività agricole presso terzi. Se previsto in Polizza sono comprese le Macchine agricole in leasing. Se esistono altre polizze a copertura dello stesso Rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente.
- **Malattia:** qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.
- **Malware:** software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.
- **Massimale:** vedi Somma assicurata.
- **Materiali radioattivi:** materiali di cui al Decreto legislativo n. 241 del 6 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Materiali tossici e nocivi:** materiali di cui al Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Merci speciali:** celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni dei prodotti. Ai fini delle garanzie prestate, **non si considerano le Merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.**
- **Muro pieno:** il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati Incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
- **Normativa per la protezione dei Dati personali:** Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e Decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 ("Codice Privacy").
- **Nucleo familiare:** le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del Sinistro.
- **Oblazione:** pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.

- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato, Raccolte e collezioni in genere.
- **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.
- **Periodo assicurativo:** in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 1 Anno.
- **Periodo di Indennizzo:** il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del Sinistro che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima di 12 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
- **Piante e colture:** tutte le piante, seminati, talee e germogli utilizzabili economicamente, fiori, piante madri comprensivi del substrato alimentare e relativo contenitore se esistente.
Sono pure parificate a piante le entità vegetali agamiche atte ad originare, nelle opportune condizioni ambientali, esseri dotati di vita autonoma.
- **Polizza:** il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Porta morta:** passaggio coperto fra l'abitazione e la Stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di macchinario e Macchine agricole escluso il deposito di Scorte, Prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatore di lavoro:** è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.
- **Prestazione di assistenza o Prestazione (per le Sezioni Assistenza, Protezione digitale e per la garanzia Assistenza clienti della Sezione Agriturismo):** l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un aiuto immediato. L'aiuto consiste in un "fare" (aiuto in natura o in denaro), mai in un "dare" (Indennizzo).
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
- **Produzione standard:** valore medio ponderato della produzione lorda totale di un'Azienda agricola e/o agrituristica, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in

una determinata regione o provincia autonoma nel corso di un'annata agraria.

- **Programmi:** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla Raccolta.
- **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Recesso:** scioglimento del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
- **Regola proporzionale:** regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Responsabile per la protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO):** il responsabile della protezione dei Dati. Fornisce consulenza sulla Normativa per la protezione dei Dati personali ad un Titolare o ad un Responsabile del trattamento e sorveglia l'osservanza dei trattamenti alla stessa. Il GDPR ha previsto la designazione obbligatoria di un DPO ogni qualvolta che (i) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, oppure (ii) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di Dati personali o di Dati personali relativi a condanne penali e reati.
- **Ricovero:** degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura. La degenza in ospedalizzazione domiciliare viene parificata a tutti gli effetti al Ricovero in Istituto di Cura.
- **Riparazione diretta:** forma di liquidazione del danno alternativa a quella tradizionale che tramite UnipolAssistance S.c.r.l., mette a disposizione dell'Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società che provvederanno alla riparazione diretta dei danni per determinate e specifiche garanzie ed entro i limiti di Polizza.
- **Risarcimento:** vedi Indennizzo.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato e/o della Casa colonica tenuto in locazione dall'Assicurato.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto (per le Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni-All Risks, Responsabilità civile, Fenomeno elettrico e Guasti, Eventi catastrofali, Responsabilità civile da prodotto difettoso, Agriturismo,**

Trasformazione agroalimentare e Allevamento): la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

- **Scoperto (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
- **Serre:** costruzione fissa ancorata al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinata alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o altro metallo e/o cemento armato, e la copertura in vetro, plastica rigida.
Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, Fissi ed infissi, impianti e attrezzature stabilmente installati nelle Serre.
Sono escluse altre tipologie di serre o Serre a tunnel, nonché gli Impianti arborei e arbustivi.
- **Serre a tunnel:** tutte le strutture con caratteristiche diverse da quelle indicate nella definizione di Serre.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Sinistro in serie:** pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
- **Sistema informatico (per la Sezione Protezione digitale):** sistemi hardware, software, firmware, i loro componenti elettronici e i dispositivi mobili - che siano di proprietà, utilizzati, sotto il controllo o presi a noleggio dall'Assicurato, o anche gestiti per suo conto da un fornitore di servizi di Cloud computing - tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei Dati personali. Si intende incluso il sistema telematico, ossia l'insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di Dati, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.
- **Società:** l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.
- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato e/o della Casa colonica, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata:** la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Spese di giustizia:** spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.
- **Sport ad Alto Rischio:** intendendosi per tali: alpinismo con scalata di roccia o di ghiacciai oltre il 3° grado della scala di Monaco o di difficoltà equivalente, arti marziali che prevedano contatto fisico, bob, canoa fluviale oltre il 3° grado, discesa di rapide, downhill a qualsiasi livello e in tutte le sue forme, football americano, free climbing, guidoslitta (bob-sleigh), helisnow, immersione con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell'istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello), comprese le embolie e le conseguenze della pressione

dell'acqua, jet ski, kite surf, lotta nelle sue varie forme, pugilato, rafting, rugby, hockey, salto con l' elastico (bungee jumping), salto dal trampolino con sci o idrosci, sci-alpinismo, sci e snowboard acrobatico, sci e snowboard estremi (effettuati fuori pista in zone distanti non immediatamente adiacenti alle piste battute servite da impianti di risalita), slittino (skeleton), snowrafting, sollevamento pesi, speleologia.

- **Sport Aerei:** intendendosi per tali quelli effettuati anche in qualità di pilota con: Aeromobili di peso non superiore a MTOM (Kg) 2700 sia con ala fissa, sia con ala rotante, alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili ultraleggeri, deltaplani, paramotori, parapendii, apparecchi e/o attrezzi per il volo da diporto o sportivo, paracadutismo.
- **Sport Motoristici o Motonautici:** intendendosi per tali quelli che prevedono:
 - l'utilizzo di autoveicoli o motoveicoli su pista, circuiti o comunque durante lo svolgimento di gare e/o allenamenti con l'utilizzo di predetti veicoli. Rimangono comunque escluse dalla copertura assicurativa le gare Sprint e Gasstrack, nonché quelle effettuate con Monoposto, Prototipi, Dragster e Stock-car;
 - l'utilizzo a qualsiasi titolo di moto d'acqua, idromoto, motoscafi o barche a motore conformi alle regole stabilite dall' UIM (Unione Internazionale Motonautica) o dall'autorità nazionale. Rimangono comunque escluse dalla copertura assicurativa le gare di Off-shore.
- **Sport Professionistici:** quelli svolti in maniera continuativa nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI per le quali è prevista remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da obbligo contrattuale sottoscritto tra le parti e che costituisca fonte principale di reddito per l'Assicurato.
- **Stalla:** fabbricati adibiti a ricovero, anche temporaneo, di Animali, nonché impianti idrici, igienico sanitari e fognari, Fissi e infissi, opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi, nonché passaggi di comunicazione tra i fabbricati stessi, recinzioni, cisterne, silos, serbatoi e vasche in cemento armato e/o muratura. Si intendono altresì comprese le strutture fisse, anche in materiale metallico, destinate alla separazione degli Animali.
- **Struttura organizzativa (per le Sezioni Assistenza, Protezione digitale e per la garanzia Assistenza clienti della Sezione Agriturismo):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri della Sezione Assistenza.
- **Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza):** l'Istituto di Cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- **Supporti informatici:** materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d'uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
- **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato e/o la Casa colonica dagli agenti atmosferici, costituito dal manto esterno di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di Dati personali.

- **Trasferta (per la Sezione Assistenza):** trasferimento temporaneo, per ragioni di servizio, ad oltre 50 km dalla sede di lavoro a cui l'Assicurato è formalmente assegnato.
- **Tunnel agricolo:** capannone progettato per il ricovero delle Macchine agricole, deposito attrezzature, magazzino prodotti, stoccaggio di foraggio e cereali, ricovero animali, costituito da struttura rinforzata in acciaio zincato con diametro non inferiore a 60 millimetri e coperto da telo antistrappo ad alta resistenza in tessuto poliestere spalmato PVC con finissaggio di ignifugazione non inferiore alla classe 2. Tale struttura deve essere realizzata con un sistema di fondazioni anche prefabbricate costituite da basamenti o cordoli in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 25 cm, a garanzia di un robusto ancoraggio della struttura al terreno.
Fermo le caratteristiche minime sopraindicate, **non sono comunque considerati Tunnel agricoli le serre, le Serre a tunnel nonché tutte le tipologie di strutture destinate alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere.**
- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
- **Valore allo stato d'uso:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
- **Valori:** denaro e carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l'Attività esercitata.
- **Vetri stratificati:** sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai Vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.
- **Vivaio:** terreno opportunamente attrezzato per l'allevamento di specie/varietà differenti di piante ornamentali, forestali, da frutta ed orticole fino al momento del trapianto in un luogo stabile.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità ¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

L'Assicurazione opera fino all'ora ed alla data di effetto della nuova copertura assicurativa solo se stipulata con la Società, entro - e non oltre - le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della Polizza; diversamente l'Assicurazione cessa alla scadenza.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 Anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Nel caso di adeguamento automatico delle Somme assicurate e del Premio, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 - Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione² e Recesso anticipato per contratti poliennali

Il contratto - salvo il caso di cui all'Art. 1.17 - Polizze con vincolo - viene stipulato senza tacito rinnovo, pertanto, termina alla sua naturale scadenza senza che sia necessario inviare alcuna comunicazione di disdetta. Alla scadenza della Polizza, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. In caso di durata poliennale superiore a 5 anni il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto dopo i primi 5 anni di durata.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?

L'Assicurazione è stipulata "senza tacito rinnovo", pertanto, la copertura assicurativa termina la sua efficacia alla scadenza (o comunque fino al quindicesimo giorno successivo, se la Polizza dura almeno un Anno) senza bisogno di comunicazione tra le Parti. Ciò significa che il Contraente dovrà prestare molta attenzione perché dopo tale scadenza non avrà più la copertura assicurativa.

La Società può comunicare al Contraente nuove condizioni assicurative e di Premio. In questo caso il Contraente può accettarle pagando il nuovo Premio, così continuando ad essere coperto dall'Assicurazione o rifiutarle non pagando il nuovo Premio, così facendo cessare l'Assicurazione.

L'Assicurazione può essere stipulata con tacito rinnovo solo in caso di contratto vincolato in favore di una Banca o Finanziaria (se è stato scelto il tacito rinnovo la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Contraente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza).

valutazioni, al Contraente potranno essere indicati il Premio e le condizioni di un eventuale rinnovo del contratto, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con la Società. In tal caso, la Società mette a disposizione del Contraente le nuove condizioni assicurative e tariffarie attraverso una comunicazione inviata al Contraente.

Il Contraente può:

- accettare e pagare il nuovo Premio proposto: il pagamento comporta l'accettazione del contratto, del Premio e delle eventuali nuove condizioni;
- rifiutare e non pagare il nuovo Premio proposto: in questo caso il contratto termina alla data di scadenza.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; in tal caso il recesso va comunicato almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alla Sezione Eventi Catastrofici e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo non goduto.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio ³

I Premi devono essere pagati presso l'Agenzia/Intermediario a cui è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.6 - Frazionamento del Premio ⁴

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato.

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).



In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive alla prima, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.7 - Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere (e, una volta concessa, di revocare) al Contraente che ne faccia richiesta, la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in rate mensili, tramite addebito ricorrente con applicazione di una maggiorazione. In relazione al frazionamento mensile del Premio la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato..

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito;
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente è valida dal momento in cui il Contraente conferma tale richiesta. L'addebito finisce o automaticamente, quando termina l'Assicurazione, oppure se la Società comunica la revoca del frazionamento mensile.

A.2 Obblighi del Contraente

Alla stipula, il Contraente deve:

- (i) aderire alla funzionalità denominata "Aggregatore dei metodi di pagamento" gestito dalla Società;
- (ii) se Persona Fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare;
se Persona Giuridica, comunicare indirizzo PEC della Persona Giuridica, nonché identificare un soggetto Persona Fisica, autorizzato dalla Persona Giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata fornendo indirizzo e-mail e numero di cellulare di tale soggetto;
- (iii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente tra quelli previsti al precedente articolo A.1;
- (iv) provvedere subito al pagamento anticipato della prima rata con una delle modalità consentite dalla Società;
- (v) obbligarsi a pagare il Premio residuo in rate mensili, con il metodo di pagamento di cui al punto (ii).

Durante la validità dell'Assicurazione, il Contraente deve comunicare alla Società eventuali variazioni degli strumenti di addebito ricorrente, nonché eventuali revoche del servizio di addebito. Il Contraente può inoltre modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata.

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.



A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società invierà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (per esempio: sull'Area Riservata, all'indirizzo e-mail/PEC o al numero di cellulare forniti). Il Contraente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite Area Riservata.

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite addebito ricorrente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito e/o all'Istituto di Moneta Elettronica del cliente gli ordini di addebito della rata mensile del Premio nelle seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit - nei 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, o 6 giorni lavorativi prima nel caso in cui la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito/Debito - 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata.

In seguito all'avvenuto addebito, la Società comunica al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza e fornisce in Area Riservata e APP la quietanza per la quale è stato pagato il Premio.

La Polizza costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotazione degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) della Società verso il Contraente.

B.2 Mancato addebito

In caso di mancato addebito, la Società comunica al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura per le garanzie previste in Polizza a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata e non procede all'addebito di eventuali altre rate successive. A questo punto il Contraente deve comunicare:

- se il metodo di pagamento è ancora valido - in questo caso la Società effettua ulteriori tentativi di addebito della rata non pagata, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo non è più valido - in tal caso il Contraente deve indicare un nuovo metodo tra quelli previsti al precedente punto A.1, che opera a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine. Se non lo fornisce, la concessione del frazionamento mensile sarà revocata e il Contraente dovrà pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione con una diversa modalità di pagamento.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, il Contraente deve pagare quest'ultima rata tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

Trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunica la revoca del frazionamento mensile, e il Contraente deve pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Se il metodo di pagamento è SEPA Direct Debit e il titolare si avvale del diritto al rimborso degli addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente deve pagare le rate rimborsate e indicare un nuovo metodo di pagamento se quello in uso non è più valido.

C. Rinnovo dell'Assicurazione

Poiché il contratto assicurativo è stipulato senza tacito rinnovo, il Contraente che intende rinnovarlo e consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza interruzioni deve accettare le condizioni di rinnovo:

- almeno **8 giorni** lavorativi antecedenti la scadenza in caso di pagamento ricorrente tramite SEPA Direct Debit;
- almeno **2 giorni** lavorativi prima della scadenza in caso di pagamento tramite Carta di Credito o Carta di Debito.

Il rinnovo con questa modalità di pagamento sarà possibile a patto che la Società mantenga la disponibilità al frazionamento mensile con addebito ricorrente.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà pagare la prima rata concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Qualora in capo al Contraente risultino una o più rate mensili non pagate, il frazionamento mensile non potrà essere rinnovato fino a che il Contraente non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.

Se la Polizza è vincolata a favore di un istituto di credito o di un ente finanziatore (vincolatario) e il contraente ha scelto il tacito rinnovo, come meglio precisato all'art. 1.17 – Polizze con vincolo:

- il Contraente deve corrispondere, prima del pagamento del Premio di rinnovo, l'importo delle rate mensili eventualmente non pagate;
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se al momento del rinnovo non vengono rispettati dal Contraente i requisiti indicati al precedente punto A.2. In questo caso il Contraente deve pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

D. Revoca del frazionamento mensile

Durante la validità del Contratto la Società revoca la concessione del frazionamento mensile in questi casi:

- cessione del contratto, in presenza di consenso della Società;
- se vengono meno i requisiti previsti al precedente articolo A.2 o si verifichi uno dei casi di mancato addebito di cui al precedente articolo B.2 che abbiano come conseguenza la revoca del frazionamento mensile;
- se il Contraente richiede che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, a differenza di quanto previsto dal precedente articolo A.3.

Se la Società revoca il frazionamento mensile, il Contraente dovrà pagare le rate del Premio annuo restanti in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

Art. 1.8 - Indicizzazione

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione alla scadenza di ogni Annualità assicurativa.

Le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente a quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Protezione del reddito d'impresa, della Sezione Tutela legale, della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale.

L'indicizzazione non si applica in caso di pagamento di Premio unico anticipato, mentre è facoltativa se il pagamento del Premio è annuale o frazionato in rate ed è presente una clausola di vincolo in favore di istituti di credito/finanziari.

In caso di non tacito rinnovo, resta salva la facoltà per la Società, alla scadenza della Polizza, al fine di mettere a disposizione del Contraente/Assicurato una copertura aggiornata, di comunicare la disponibilità a rinnovare l'Assicurazione a diverse condizioni di Premio e contrattuali, come previsto dall'Art. 1.3 – Assenza del tacito rinnovo dell'Assicurazione e Recesso anticipato per contratti poliennali.

Che obblighi ho

Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta l'Assicurazione sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Altre norme

Art. 1.12 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.13 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati ⁵

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i **7 giorni** successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell'Azienda agricola e/o agrituristica sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte salvo quanto previsto agli Artt. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e Limiti d'Indennizzo alla scadenza e 1.7 - Frazionamento del Premio in dodici rate mensili con pagamento tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali **con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata)** se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia/Intermediario alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per la Legge, ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa condolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Articolo 1910 del Codice Civile. Il Contraente, o l'Assicurato, è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per la Sezione Assistenza. In particolare, in caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.17 - Polizze con vincolo

Se la Polizza è vincolata a favore di un istituto di credito o di un ente finanziatore (vincolatario), e a condizione che il Premio non venga pagato anticipatamente in un'unica soluzione, il Contraente d'intesa con il vincolatario può scegliere di stipulare l'Assicurazione con tacito rinnovo. In tal caso il contratto è prorogato per un Anno e così successivamente, **in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni**

5 Se trasferisco la mia attività presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente una parte delle Attrezzature resta nei vecchi Locali, tali beni risultano fuori dalla copertura assicurativa?



Il trasferimento di un'attività in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento. Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto Unipol Agricoltura&Servizi - con le modalità indicate nelle condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che per i beni rimasti nei vecchi Locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per 7 giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata), se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società e al vincolatario.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 1.18 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.19 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 1.20 - Sanzioni economiche

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un Sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al rischio di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di Assicurazione.

Cosa assicura**Art. 2.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da:

- a) **Incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio;**
- d) **urto di veicoli e natanti;**
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) **urto o caduta di aeromobili** o di loro parti o di cose da essi trasportate, **caduta di satelliti, caduta di meteoriti;**
- g) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie;
- h) **caduta di ascensori, montacarichi** e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni. L'Assicurazione comprende inoltre:
- i) **i danni consequenziali**
i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- j) **i guasti causati** alle Cose assicurate **per ordine dell'Autorità** e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia opera anche per i danni:

- k) **a Fabbricati aperti** da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, barchesse, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- l) **a beni appartenenti al Contenuto**, all'aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- m) **demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire** alla più vicina discarica autorizzata, i residui del Sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro - sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro; nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali;

- n) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle **Cose particolari**, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto⁶ **fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro**.
Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati e Dati personali memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso;
- o) **la ricerca, rottura e riparazione di condutture gas** in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.
La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro**;
- p) **gli onorari ai periti e ai consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 15.5 – Procedura per l'accertamento del danno e controversie delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata **con il limite del 2% dell'Indennizzo**;
- q) **la riprogettazione del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione** - escluse comunque multe, ammende o sanzioni amministrative - che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati e/o della Casa colonica assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. La garanzia è prestata complessivamente **fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro**.

Le garanzie di cui alle lettere p) e q), per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti **entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro**.

L'Assicurazione è estesa:

- r) **ai beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare**
Il Contenuto, le Macchine agricole e gli Animali si intendono assicurati anche all'esterno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.
La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 50.000,00**;
- s) se assicurato il Contenuto, **agli Effetti personali dei dipendenti**; la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa**;
- t) **agli autoveicoli dell'Assicurato**
La partita Contenuto comprende gli autoveicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purché trovantisi nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata. Il valore di tali veicoli non concorre alla determinazione del valore

6 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto dei Locali = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto dei Locali (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).

complessivo della partita Contenuto per l'applicazione della Regola proporzionale, come previsto all'Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 25.000,00;

u) alla perdita delle pigioni

Nel caso in cui la garanzia R.C.T. sia limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato, la Società rimborsa inoltre la parte della pigione che l'Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato e/o della Casa colonica assicurati, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 20.000, 00 per Sinistro;

v) al commercio ambulante

Qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, le garanzie acquisite in questa Sezione si intendono operanti anche per il Contenuto assicurato e portato presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

Si intendono altresì comprese in garanzia:

w) l'autocombustione e/o fermentazione

I danni subiti dai cereali assicurati per effetto di fermentazione anormale e/o autocombustione spontanea senza sviluppo di fiamma che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'Assicurato sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo per Sinistro e Annualità assicurativa;

x) la dispersione liquidi ad uso alimentare

dispersione del vino, dell'olio, del latte e/o di altri liquidi per uso alimentare causata da guasto o rottura dei contenitori, delle condutture e delle valvole. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e 40.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- a) Preziosi e Valori: con il limite di € 5.000,00 per Sinistro, elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti;
- b) Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva, salvo se è operante l'Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi (Garanzia Supplementare);
- c) Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dai Prodotti, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo se è operante l'Art. 2.6.13 - Prodotti in refrigerazione (Garanzia Supplementare);
- e) Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni:

- f) di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo se è operante l'Art. 2.6.8 - Danni indiretti a percentuale (Garanzia Supplementare);
- h) di Fenomeno elettrico a Macchinari e Attrezzature, Macchine agricole, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- i) a Impianti arborei ed arbustivi, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.9 - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi (Garanzia Supplementare);
- j) a Serre, Serre a tunnel e a quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.16 - Serre e loro Contenuto (Garanzia Supplementare);
- k) a Piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.12 - Piante e colture in Vivaio (Garanzia Supplementare);
- l) da moria, Malattia ed infortuni, asfissia e folgorazione degli Animali, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.6 - Animali (Garanzia Supplementare).

Art. 2.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:

a) Esplosione, Implosione, Scoppio (Vedi Art. 2.1 lettera c)

- i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività esercitata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
- i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;

b) Urto di veicoli e natanti (Vedi Art. 2.1 lettera d)

- i veicoli e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

c) Dispersione liquidi ad uso alimentare (Vedi Art. 2.1 lettera x)

- i danni ai contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- i danni da corrosione od usura;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

Art. 2.5 - Franchigia

Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base ⁷

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una **Franchigia di € 500,00**.

In caso di Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia, per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base, si applicherà **uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00**.

Art. 2.5.2 - Concomitanza di Franchigie e Scoperti

In caso di Sinistro che interessi garanzie che prevedono l'applicazione di più Scoperti, **sarà applicata la percentuale di Scoperto maggiore, fermo l'eventuale minimo pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto e/o le Franchigie previsti.**

7 Nella Garanzia Base la Franchigia cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente una Franchigia unica di importo pari a € 500,00, che può essere ridotta o eliminata a scelta del cliente con l'acquisto di una tra le Condizioni Specifiche "Riduzione Franchigia" o "Abrogazione Franchigia". Tuttavia, in caso di Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia si applicherà uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00.



Come personalizzare ⁸

Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato e/o della Casa colonica, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono compresi in garanzia anche i Prodotti, i Macchinari e le Attrezzature inerenti l'Attività esercitata, durante il trasporto, comprese eventuali soste, posti su veicoli di proprietà od in uso all'Assicurato.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. Limitatamente ai danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

Questa Garanzia Supplementare è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.2 - Eventi atmosferici base ^{9 10}

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) fenomeni atmosferici

- Fenomeno atmosferico quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da Fenomeno atmosferico.

8 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Sì, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti.

9 Una forte grandinata si abbatte sulla mia coltivazione: questa non viene danneggiata grazie ai sistemi di protezione da me installati. Vengono però coperti i danni riportati dalle mie Coperture antigrandine?

Sì, i danni alle reti antigrandine rientrano in copertura ma solo se è stata acquistata la Garanzia Supplementare "Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi".

10 Una bufera di vento danneggia il mio Impianto fotovoltaico sul tetto: è sufficiente che io acquisti la copertura "Eventi atmosferici base"?

Per avere la copertura dei danni subiti dall'Impianto fotovoltaico a seguito di un evento atmosferico è necessario acquistare la Garanzia Supplementare "Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici".

Sono esclusi i danni:

- agli Impianti solari termici e agli Impianti fotovoltaici;
- a Impianti arborei e arbustivi;
- a Serre, Serre a tunnel e a quanto in esse contenuto;
- a serramenti, vetrate, lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine; sono altresì esclusi i danni al Contenuto, alle Macchine agricole e agli Animali, conseguenti al danneggiamento delle suddette lastre e manufatti;
- a tende frangisole, barchesse, tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture, Tunnel agricoli, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- a beni posti sotto tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture o tendostrutture, Tunnel agricoli, Coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- a Granaglie sullo stelo, a Piante e colture;
- da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto disciplinato dall'Art. 2.6.5 - Fuoriuscita di liquidi, lettera c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi;
- da Allagamenti, slavine, valanghe, frane e mareggiate.

Questa Garanzia Supplementare è prestata **fino alla concorrenza del 70% delle Somme assicurate alle singole partite.**

b) sovraccarico neve

crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
- ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Tunnel agricoli, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra e al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- da scivolamento delle tegole.

Questa Garanzia Supplementare è prestata **fino alla concorrenza del 50% delle Somme assicurate alle singole partite.**

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) sono prestate con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con un minimo di € 2.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle **72 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.3 - Eventi atmosferici estesi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) grandine su fragili

danni causati da grandine ai seguenti enti:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;

- lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica, escluse Serre e le Coperture antigrandine; sono compresi i danni al Contenuto; alle Macchine agricole e agli Animali conseguenti al danneggiamento delle suddette lastre e manufatti.

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa;

b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto

danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.2 a:

- Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, barchesse, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Tunnel agricoli, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- beni posti sotto tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Tunnel agricoli o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata (esclusi Impianti arborei e arbustivi, Piante e colture, frutti pendenti, fiori, Granaglie sullo stelo, tabacco, Canapa "light").

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Annualità assicurativa;

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) sono prestate con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.4 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti agli Impianti solari termici e fotovoltaici causati dagli eventi previsti:

- alla lettera a) dell'Art. 2.6.2 fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici;
- alla lettera b) dell'Art. 2.6.2, anche in assenza del crollo totale o parziale del Tetto, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti solari termici e fotovoltaici.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.5 - Fuoriuscita di liquidi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Acqua condotta e altri liquidi

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Sono esclusi i danni:

- da traboccamento o rigurgito di fognature;
- a Prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- da gelo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa.

Limitatamente alla fuoriuscita di acqua a seguito di **guasto o rottura di impianti** fissi di estinzione automatici a pioggia incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa.

Sono esclusi:

- i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti;

- le spese relative alla ricerca della rottura e per la sua riparazione. Limitatamente alla dispersione di liquidi ad uso non alimentare a causa di **rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos** e relativi raccordi, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.**

La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto.

La garanzia è operante se assicurato il Contenuto.

Sono esclusi:

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

b) Gelo

rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati ed al servizio degli stessi.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato e/o della Casa colonica e agli Impianti solari termici e fotovoltaici;
- a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- alle componenti esterne al Fabbricato degli Impianti solari termici e fotovoltaici.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.**

c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati e/o dei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- i danni a Prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.**

d) Infiltrazioni dal Tetto

a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o a mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- i danni alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.**

e) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi

in caso di danno indennizzabile ai sensi della presente Garanzia Supplementare Fuoriuscita di liquidi, la

Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato e/o gli Impianti solari termici e fotovoltaici.

La Garanzia Supplementare "Fuoriuscita di liquidi" è prestata con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.6 - Animali

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti agli Animali causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base e alle Garanzie Supplementari se richiamate, ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.3 - Esclusioni, nonché causati da:

- Correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, con esclusione di quelli causati da attrezzature e impianti elettrici non efficacemente collegati a terra;
- Fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito di Incendio che abbia colpito le Cose assicurate;
- Incendio, fulmine, caduta aeromobili quando gli stessi si trovano sui pascoli in alpeggio e sulle strade che ivi conducono.

Sono altresì comprese le spese per il recupero, il trasporto e il deposito della carcassa degli Animali, con esclusione delle spese di smaltimento, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

In caso di Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00.

Art. 2.6.7 - Canapa "light"

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti alle piante di Canapa "light", dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base e alle Garanzie Supplementari se richiamate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.8 - Danni indiretti a percentuale

La Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite assicurate in Polizza.

Questa indennità non viene corrisposta per:

- danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.15 – Ricorso terzi;
- danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.18 – Veicoli dei Clienti.

Art. 2.6.9 - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.2 a Impianti di produzione arborei e arbustivi.

Sono compresi danni consequenziali alle Piante che comportino l'abbattimento della pianta stessa, compreso il costo di reimpianto fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata in Polizza per la presente garanzia.

Sono esclusi i danni:

- 1) alle Piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- 2) agli arbusti, siepi ed essenze erbacee;
- 3) a parti dell'albero che non comportino il perimento o l'abbattimento della pianta;
- 4) conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte;
- 5) a Impianti arborei e arbustivi e Piante e colture nell'ambito di un Vivaio.

Sono altresì esclusi i costi di bonifica del terreno, i costi per mancato attecchimento ed ogni forma di deprezzamento dell'intero giardino o parco o dell'intero complesso conseguente agli eventi che ne hanno provocato l'abbattimento di alberi.

Sono altresì comprese le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.500,00.

La Garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.10 - Granaglie sullo stelo

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Granaglie sullo stelo, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 agosto di ogni Anno.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.11 - Macchine agricole

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti alle Macchine agricole, anche all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica e/o durante le attività agricole presso terzi, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, ferme le esclusioni di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) dell'Art. 2.3 - Esclusioni e lettera a) dell'Art. 2.4 - Esclusioni specifiche. Restano sempre esclusi i guasti o le rotture di natura meccanica o elettrica.

Sono esclusi altresì i danni a pneumatici, a cingoli, a funi, a utensili, ad accessori e parti intercambiabili in genere, salvo il caso di danno totale alla singola Macchina agricola.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro e con il Limite di Indennizzo di € 100.000,00 per singolo macchinario.

In caso di Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00, fermo il Limite di Indennizzo di € 100.000,00 per singolo macchinario.

Art. 2.6.12 - Piante e colture in Vivaio

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Piante e colture di qualsiasi essenza all'aperto purché allevati nell'ambito del Vivaio, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base e da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio e atti vandalici e dolosi.

Sono esclusi i danni:

- ai frutti pendenti;
- a Piante e colture che al momento del Sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;
- indiretti quali arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancorché favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi garantiti in Polizza.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

Art. 2.6.13 - Prodotti in refrigerazione

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Prodotti in refrigerazione, purché detti Prodotti siano smaltiti secondo le norme di Legge, causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo per una durata continuativa non inferiore a 6 ore o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:

- a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni e alla Sezione Fenomeno elettrico e Guasti;
- b) guasti o rotture accidentali degli impianti del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento dei Prodotti avariati, fino al 10% della Somma assicurata.

Si intendono esclusi i danni subiti da Prodotti:

- in atmosfera controllata;
- in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;
- poste su automezzi.

Questa Garanzia Supplementare è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.14 - Prodotti movimentati nell'ambito aziendale

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti subiti da Prodotti, durante il trasporto effettuato a mezzo carri o carretti trainati, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, purché il tutto avvenga nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica.

Sono esclusi tutti i danni provocati da eventi atmosferici.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.15 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi animali da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo Nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.¹¹

11 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice Penale e dello Statuto dei Lavoratori citati nel contratto, al fondo delle Condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.

?

Art. 2.6.16 - Serre e loro Contenuto

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti alle Serre con copertura in prevalenza nella tipologia indicata in Polizza ed al loro Contenuto, compresi Piante e colture, frutti pendenti e fiori, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base.

Qualora la tipologia di copertura prevalente sia vetro è tollerata la presenza fino ad un massimo del 10% di Serre con copertura diversa da quella indicata in Polizza.

Sono altresì compresi i danni causati da:

- grandine, uragano, bufera, vento, tempesta e Cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- sovraccarico neve;
- atti vandalici e dolosi.

Sono esclusi i danni alle colture da Fenomeni atmosferici, compresa la grandine, salvo che siano dovuti a rotture, brecce o sfondamento delle Serre, provocati dalla violenza degli eventi sopracitati.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

Art. 2.6.17 - Tabacco

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti alle foglie di tabacco, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base e alle Garanzie Supplementari se richiamate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.18 - Veicoli dei clienti

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini della presente Sezione Danni ai beni, ai veicoli a motore dei clienti (diverse dalle biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell'autorimessa dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.

Si intendono esclusi i danni conseguenti da quanto previsto dalla Garanzia Supplementare 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi e da grandine.

Sono sempre esclusi i danni a Prodotti, al Bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti ed a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

Fermo quanto disposto all'Art.15.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato. La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.19 - Foraggio e paglia

La Società indennizza, fino alla Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti a Foraggio e paglia, che si trovino nel sottotetto e all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base e alle Garanzie Supplementari se richiamate.

L'Assicurazione opera sulla base della presenza di Foraggio e paglia fino al quantitativo complessivo indicato in Polizza.

La garanzia è prestata con applicazione degli Scoperti e delle Franchigie previste dalla Garanzia Base e dalle Garanzie Supplementari operanti, salvo in caso di Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione per il quale si intende operante uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00,

Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 - Riduzione Franchigia

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati, ad esclusione dello Scoperto e del relativo minimo previsto nelle seguenti Garanzie Supplementari, Art. 2.6.2 - Eventi atmosferici base; Art. 2.6.3 - Eventi atmosferici estesi, Art. 2.6.4 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici, Art. 2.6.9 - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi, Art. 2.6.12 - Pianta e colture in vivaio e Art. 2.6.16 - Serre e loro Contenuto, nonché dello Scoperto e del relativo minimo previsto per i danni causati da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia all' Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e agli Artt. 2.6.6 - Animali, 2.6.11 - Macchine agricole e 2.6.19 - Foraggio e paglia.

Art. 2.7.2 - Abrogazione Franchigia

Si intende abrogata la Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base, ad esclusione dello Scoperto e del relativo minimo previsto per i danni causati da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia.

Le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati, ad esclusione dello Scoperto e del relativo minimo previsto per i danni causati da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia agli Artt. 2.6.6 - Animali, 2.6.11 - Macchine agricole e 2.6.19 - Foraggio e paglia.

Art. 2.7.3 - Raddoppio sottolimiti

Si prende atto tra le parti che i sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati, ad esclusione di quelli previsti per le garanzie di cui alle lettere m) e q) dell'Art. 2.1, che rimangono invariati.

Art. 2.7.4 - Protezione Somme assicurate

Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Impianti solari termici e fotovoltaici, Contenuto e Casa colonica separatamente considerate, la Società si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate **sino a un massimo del 30%** del valore delle stesse.

Le somme così aumentate si intendono operanti anche ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno nonché del computo del limite massimo di Indennizzo di cui all'Art. 15.14 - Limite massimo dell'Indennizzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.7.5 - Fabbricato a Primo Rischio Assoluto

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, indennizza i Danni materiali e diretti causati al Fabbricato da eventi garantiti nella Sezione Danni ai beni.

Art. 2.8 - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come assicura

Art. 2.9 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato e/o della Casa colonica

L'Assicurazione è convenuta sulla base delle seguenti caratteristiche costruttive del Fabbricato e/o della Casa colonica:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle loro rispettive superfici;

Le barchesse, le tettoie e i sili possono essere comunque costruiti.

Sono sempre tollerate:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno o all'interno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato e/o della Casa colonica aventi caratteristiche costruttive differenti **purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato e/o della Casa colonica.**

Restano esclusi i fabbricati in rovina o in stato di abbandono.

Art. 2.10 – Copertura prevalente del Fabbricato e della Casa colonica

Relativamente ai danni derivanti da Fenomeni atmosferici, se assicurati, l'Assicurazione è convenuta sulla base della copertura prevalente del Fabbricato e della Casa colonica dichiarata in Polizza:

Classe A

La copertura del Fabbricato e della Casa colonica è costituita prevalentemente da lastre di cemento-amianto, fibrocemento o materiale in plastica su orditura oppure presenza di lucernari per oltre il 50% della copertura complessiva.

Classe B

La copertura del Fabbricato e della Casa colonica è costituita prevalentemente da lastre di lamiera o pannelli sandwich su orditura.

Classe C

La copertura del Fabbricato e della Casa colonica è costituita prevalentemente da tegole o manti bituminosi non protetti.

Classe D

La copertura del Fabbricato e della Casa colonica è costituita prevalentemente da manti bituminosi protetti o lastre in calcestruzzo.

Nel caso in cui sia assicurato il solo Contenuto si fa riferimento al Fabbricato e alla Casa colonica in cui tale Contenuto è ubicato.

Art. 2.11 - Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali ¹²

Condizione essenziale per l'operatività delle garanzie della Sezione Danni ai beni è che in ogni Fabbricato e/o Casa colonica assicurati non esistano Infiammabili e/o Merci speciali **in quantità superiore a 500 Kg**

12 Se nei miei Locali mi capita di tenere Infiammabili e/o Merci Speciali che non riguardano l'esercizio dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata ci sono problemi in caso di Sinistro?

?

No, la garanzia opera anche per tali Merci, seppure in forma limitata fino a 500 Kg complessivi, in quanto tale copertura vuole essere un supporto per garantire l'Assicurato contro un Rischio residuale e occasionale. Se invece sono abitualmente presenti in magazzino quantità superiori di Merci non attinenti l'Attività assicurata è opportuno rivolgersi al proprio intermediario di fiducia e valutare un nuovo riesame del Rischio.

ed Esplosivi in quantità superiore a 1 Kg. In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. 2.12 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.13 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 2.14 - Deroga assoluta proporzionale fino a € 10.000,00

In caso di importo presumibile del danno non superiore a € 10.000,00 le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono prestate senza l'applicazione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2.15 - Indennità speciale BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, nel caso in cui l'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

Art. 2.16 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa, limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 2.6.2 e 2.6.3, ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 2.17 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti per singola ubicazione

2. SEZIONE DANNI AI BENI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 2.1 - Garanzia Base	Incendio	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro 20% min € 2.000,00 per Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia
	Fulmine	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Esplosione, Implosione, Scoppio	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Urto di veicoli e natanti	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Bang sonico	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Urto o caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Fumo, gas, vapori	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Caduta di ascensori, montacarichi e simili	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Danni consequenziali	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Guasti arrecati dai soccorritori	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Danni a Fabbricati aperti	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Danni a beni appartenenti al Contenuto	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire in discarica i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi	10% con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro compresi i residui tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto	
	Spese per il rifacimento di Cose particolari	€ 3.000,00 per Sinistro	
	Ricerca, rottura e riparazione condutture gas e di condizionamento	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	Riprogettazione Fabbricato e/o Casa colonica e Impianti solari termici e fotovoltaici Costi e/o oneri, compresi quelli di urbanizzazione	€ 15.000,00 per Sinistro	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.1 - Garanzia Base	Beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare	30% della Somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 50.000,00	€ 500,00 per Sinistro Scoperto 20% min € 2.000,00 per Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia
	Effetti personali dei dipendenti	€ 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa	
	Autoveicoli dell'Assicurato	30% Somma assicurata Contenuto con il massimo di € 25.000,00	
	Perdita delle pigioni	€ 20.000,00 per Sinistro con il limite di 1 Anno	
	Commercio ambulante	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Autocombustione e/o fermentazione	Somma assicurata indicata in Polizza Comprese le spese per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati fino alla concorrenza del 10% per Sinistro e Annualità assicurativa	
	Dispersione liquidi ad uso alimentare	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
Art. 2.2 - Delimitazioni	Preziosi e Valori	€ 5.000,00 per Sinistro elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti	€ 500,00 per Sinistro
	Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto	
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.1 - Atti vandalici e dolosi	70% Somme assicurate alle singole partite € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa per i danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.2 - Eventi atmosferici base a) fenomeni atmosferici b) sovraccarico neve	70% Somme assicurate alle singole partite 50% Somme assicurate alle singole partite	20% minimo € 2.000,00 per Sinistro
	Art. 2.6.3 - Eventi atmosferici estesi (*) a) grandine su fragili b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto	10% massimo € 20.000,00 € 20.000,00	20% minimo € 3.000,00
	Art. 2.6.4 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici a) fenomeni atmosferici b) sovraccarico neve	50% Somme assicurate alle singole partite 50% Somme assicurate alle singole partite	20% minimo € 3.000,00 per Sinistro

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.5 - Fuoriuscita di liquidi (**)		
	a) Acqua condotta e altri liquidi	€ 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa	(**) € 500,00 per Sinistro
	- Guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici	€ 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa	
	- Rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	b) Gelo	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
	c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi d) Infiltrazioni dal Tetto e) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	Art. 2.6.6 - Animali	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Spese per il recupero, trasporto e deposito della carcassa degli Animali, escluse spese di smaltimento	€ 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	20% min € 2.000,00 per Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia
	Art. 2.6.7 - Canapa "light"	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.9 - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei a arbustivi	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 3.000,00 per Sinistro
	Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro in discarica	Compreso il costo di abbattimento e reimpianto della pianta fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.500,00	
	Art. 2.6.10 - Granaglie sullo stelo	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.11 - Macchine agricole	Somma assicurata indicata in Polizza con il limite di € 100.000,00 per singolo macchinario	10% minimo € 500,00 per Sinistro 20% min € 2.000,00 per Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia
	Art. 2.6.12 - Piante e colture in Vivaio	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 3.000,00 per Sinistro
	Art. 2.6.13 - Prodotti in refrigerazione	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Smaltimento dei Prodotti avariati	10% Somma assicurata	
	Art. 2.6.14 - Prodotti movimentati nell'ambito aziendale	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.15 - Ricorso Terzi	Massimale indicato in Polizza	
	Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Danni da interruzioni o sospensioni attività	10% del Massimale indicato in Polizza	
	Art. 2.6.16 - Serre e loro Contenuto	Somma assicurata indicata in Polizza	20% min € 3.000,00 per Sinistro
	Art. 2.6.17 - Tabacco	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
Art. 2.15 - Indennità speciale BIO	Art. 2.6.18 - Veicoli dei clienti	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.19 - Foraggio e paglia	Somma assicurata indicata in Polizza	Scoperto 20% per sinistri causati da Incendio, autocombustione o fermentazione
		Indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti	

(Acquistabile in alternativa alla Sezione Danni ai beni)

Cosa assicura

Art. 2.1 (AR) - Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste agli Artt. 2.3 (AR) e 2.4 (AR) della presente Sezione.

Sono compresi in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

- a) **le spese** sostenute per **demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire** in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro - sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro; nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste illese per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro;
- b) **i guasti causati** alle Cose assicurate **per ordine dell'Autorità** e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza;
- c) **le spese** necessariamente sostenute **per ricercare e riparare le rotture accidentali** di Impianti del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto. La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato e/o la Casa colonica e/o gli Impianti solari termici e fotovoltaici. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa; La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni esterne interrato e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto ai Locali assicurati, fino al raggiungimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa.
Sono altresì comprese:
 - le spese per ricercare e riparare la rottura di condutture da gelo;
 - le spese per ricercare e riparare le condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.
- d) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle **Cose particolari**, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso;
- e) **gli onorari periti e consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 15.5 – Procedura per l'accertamento del danno e controversie delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia

13 Posso acquistare questa Sezione in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI?



No, l'acquisto è alternativo in quanto entrambe le Sezioni offrono una copertura sui danni ai beni assicurati, ma lo fanno utilizzando forme diverse: nella "Danni ai beni" vengono elencate nella garanzia base le singole ipotesi rientranti in copertura, mentre nella "Danni ai beni-All Risks" viene stabilita più genericamente l'operatività della copertura per qualsiasi evento dannoso e qualunque sia la causa, tranne le ipotesi esplicitamente escluse.

è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;

- f) la riprogettazione del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione - escluse** comunque multe, ammende o sanzioni amministrative - che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati e/o della Casa colonica assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro;

Le garanzie di cui alle lettere e) ed f), per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è estesa:

- g) ai beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare**

il Contenuto, le Macchine agricole e gli Animali si intendono assicurati anche all'esterno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 50.000,00;

- h) agli autoveicoli dell'Assicurato**

la partita Contenuto comprende gli autoveicoli iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purché trovantisi nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata. Il valore di tali veicoli non concorre alla determinazione del valore complessivo della partita Contenuto per l'applicazione della Regola proporzionale, prevista all'Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno/Deroga alla proporzionale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 25.000,00;

- i) alla parte del canone** che l'Assicurato non può percepire per i Locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro;

- j) al commercio ambulante**

qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria all'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, le garanzie acquisite in questa Sezione si intendono operanti anche per il Contenuto assicurato e portato presso il luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

Si intendono altresì comprese in garanzia:

- k) il crollo e il collasso strutturale dei Fabbricati e/o della Casa colonica**

la Società indennizza i Danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da cedimento delle fondazioni o delle strutture dei Fabbricati e/o della Casa colonica o degli impianti.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

- l) l'autocombustione e/o fermentazione**

i danni subiti dai cereali assicurati per effetto di fermentazione anormale e/o autocombustione spontanea senza sviluppo di fiamma che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'Assicurato sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo per Sinistro e Annualità assicurativa;

- m) la dispersione liquidi ad uso alimentare**

dispersione del vino, dell'olio, del latte e/o di altri liquidi per uso alimentare causata da guasto o rottura

dei contenitori, delle condutture e delle valvole.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro ed € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

n) i danni provocati da grandine su fragili

la Società indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica, escluse le Coperture antigrandine; sono compresi i danni al Contenuto conseguenti al danneggiamento delle suddette lastre e manufatti.

La garanzia è prestata con lo Scoperto e il Limite di indennizzo riportati nella tabella di cui all'Art. 2.2 - Delimitazioni.

Art. 2.1.1 (AR) - Lastre

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- b) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Art. 2.2 (AR) - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alle relative partite, la garanzia è prestata con l'applicazione di Scoperti, minimi non indennizzabili ed entro i Limiti di Indennizzo come da prospetto che segue.

Descrizione	Scoperto/Franchigia	Limite di Indennizzo/sottolimito per Anno assicurativo
Preziosi e Valori	€ 500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per Sinistro elevato a € 10.000,00 se in Casseforti
Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria	€ 500,00 per Sinistro	€ 5.000,00 per singolo oggetto
Effetti personali dei dipendenti	€ 500,00 per Sinistro	€ 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa
Atti vandalici e dolosi	10% minimo € 500,00 per Sinistro	70% Somma assicurata Fabbricato e/o della Casa colonica, Impianti solari termici e fotovoltaici e Contenuto
Acqua condotta e altri liquidi	€ 500,00 per Sinistro	€ 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa
Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione	€ 500,00 per Sinistro	€ 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa
Dispersione di liquidi ad uso non alimentare - Valore del liquido perduto	€ 500,00 per Sinistro	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa
Gelo	€ 500,00 per Sinistro	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa
Occlusione di condutture, rigurgito scarichi	€ 500,00 per Sinistro	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa
Fenomeni atmosferici	20% minimo € 2.000,00 per Sinistro	70% Somma assicurata Fabbricato e/o della Casa colonica e Contenuto

Descrizione	Scoperto/Franchigia	Limite di Indennizzo/sottolimito per Anno assicurativo
sovraccarico neve	20% minimo € 2.000,00 per Sinistro	50% Somma assicurata Fabbricato e/o della Casa colonica e Contenuto
grandine su fragili	20% minimo 3.000,00	15% Somma assicurata Fabbricato e/o della Casa colonica e Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa
fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti ed enti all'aperto	20% minimo 3.000,00	€ 30.000,00 per Annualità assicurativa; € 5.000,00 per singolo veicolo immatricolato limitato a € 2.500,00 per grandine
fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici	20% minimo € 3.000,00 per Sinistro	50% Somma assicurata Impianti solari termici e fotovoltaici
sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici	20% minimo € 3.000,00 per Sinistro	50% Somma assicurata Impianti solari termici e fotovoltaici
Prodotti movimentati nell'ambito aziendale	€ 500,00 per Sinistro	€ 40.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa
Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, barchesse, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Tunnel agricoli, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra	20% min. € 3.000,00	€ 20.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa
Beni posti sotto tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Tunnel agricoli o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata	20% min. € 3.000,00	€ 20.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa

Cosa NON assicura

Art. 2.3 (AR) - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, Cyber crime o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- inquinamento o contaminazione ambientale;
- eruzioni vulcaniche, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo;
- movimenti del terreno a seguito di scavi/sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, franamenti, slavine, dilavamento;
- dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;

- g) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione, subiti dai Prodotti, fuoriuscita del fluido frigorigeno, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.8 (AR) - Prodotti in refrigerazione (Garanzia Supplementare);
- h) ordinanze di Autorità o di Leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con detti eventi;

e quelli causati da o dovuti a:

- i) trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico delle Cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- j) umidità, brina e condensa, siccità;
- k) animali, vegetali in genere, compresi gli alberi;
- l) mancata e/o anormale manutenzione;
- m) guasti o rotture di natura meccanica o elettrica, fenomeni elettrici;
- n) uso o funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- o) montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
- p) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione del contratto della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- q) eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- r) difetti di fusione, vizio di materiale, errori di progettazione, calcolo o lavorazione;
- s) sospensione di fornitura di energia, gas, acqua;
- t) da moria, Malattia ed infortuni, asfissia e folgorazione degli Animali, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.1 (AR) - Animali (Garanzia Supplementare);
- u) Furto, salvo quanto previsto all'Art. 2.1.1 (AR) - Lastre, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, Rapina, saccheggio, estorsione, Scippo e loro tentativi, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti (a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2.12 AR - Colpa grave);

nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi un altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

- v) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore dei prodotti;
- w) danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, mancato reddito nonché qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo quanto previsto all' Art. 2.6.3 (AR) - Danni indiretti a percentuale (Garanzia Supplementare);
- x) assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, salvo che siano determinati da Incendio, fulmine, Esplosioni, Scoppio, trombe d'aria, tempeste, vento, uragani, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni;
- y) ammacature, deformazioni, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, salvo che siano diretta conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi;
- z) natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- aa) perdita, alterazione o distruzione di Dati, Dati personali, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati ovvero da violazione dei Dati personali (Data Breach), salvo che siano diretta conseguenza di un danno materiale non altrimenti escluso (Cyber Crime).

Sono inoltre esclusi i danni:

- ab) a Impianti arborei ed arbustivi, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.4 (AR) - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi (Garanzia Supplementare);

- ac) a Serre, Serre a tunnel e a quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.10 (AR) - Serre e loro Contenuto (Garanzia Supplementare);
- ad) a Piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, salvo quanto previsto all'Art. 2.6.7 (AR) - Piante e colture in Vivaio (Garanzia Supplementare).

Art. 2.4 (AR) - Esclusioni specifiche

Si intendono esclusi:

a) in conseguenza di Atti vandalici e dolosi

- i danni di Furto e Rapina, nonché i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o normale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi. Se i danni causati dai suddetti eventi sono avvenuti in occasione di occupazione (purché non militare) del Fabbricato e/o della Casa colonica, qualora la stessa si protraesse per oltre 15 giorni consecutivi, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- limitatamente ai danni causati da Atti di Terrorismo, le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni e da contaminazioni chimiche o biologiche;

b) con riferimento all'Acqua condotta e altri liquidi

- i danni da traboccamento o rigurgito di fognature;
- i danni ai Prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- i danni da gelo;

c) in conseguenza di Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione

- i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti;

d) in conseguenza di Dispersione liquidi

- i danni dovuti a imperfetta tenuta strutturale dei contenitori e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;

e) in conseguenza di Gelo

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti solari termici e idrici e tecnici al servizio del Fabbricato e agli Impianti solari termici e fotovoltaici;
- i danni alle componenti esterne al Fabbricato degli Impianti solari termici e fotovoltaici;
- i danni a Fabbricati e/o alla Casa colonica privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;

f) in conseguenza di occlusione di condutture, rigurgito scarichi

- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- i danni ai Prodotti la cui base è posta ad un'altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelli che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;

g) in conseguenza di fenomeni atmosferici

- i danni a Impianti arborei e arbustivi;
- i danni a Serre, Serre a tunnel e a quanto in essi contenuto;
- i danni a Granaglie sullo stelo;
- i danni a Piante e colture anche in Vivaio, frutti pendenti, fiori, Granaglie sullo stelo, tabacco, Canapa "light";
- i danni causati da Fenomeni atmosferici, alle Cose assicurate all'interno dei Fabbricati e/o della Casa colonica, qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti Locali attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non posti nelle vicinanze;

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro;

h) in conseguenza di sovraccarico neve

- i danni a Locali, strutture o serbatoi (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione;
- i danni ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Tunnel agricoli, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra e quanto in essi contenuto;
- i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- i danni causati da scivolamento delle tegole;

i) con riferimento ai Prodotti movimentati nell'ambito aziendale

- i danni provocati da eventi atmosferici;

j) con riferimento al crollo e al collasso strutturale dei Fabbricati e/o della Casa colonica:

- i danni causati da o conseguenti a Allagamenti, Alluvioni, Inondazioni, maremoto, Terremoto, slavine, valanghe, eruzione vulcanica, sovraccarico neve;
- i danni causati da o conseguenti a interventi di ampliamento, sottomurazione, sopraelevazione, demolizioni;
- i danni causati da o conseguenti a errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o difetto di costruzione o vizio di materiale;
- i danni causati da o conseguenti a mancata o inadeguata manutenzione, deperimento, usura, logorio, corrosione, ruggine e incrostazione;

nonché i danni subiti da edifici o porzioni di essi in corso di costruzione o avvenuti in fase di collaudo.

Restano inoltre esclusi i Danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie, i danni consequenziali o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

k) con riferimento alla Dispersione liquidi ad uso alimentare (Vedi Art. 2.1 AR lettera m) e ad uso non alimentare

- i danni ai contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
- i danni da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- i danni da corrosione od usura;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione;

l) con riferimento alla grandine su fragili (Vedi Art. 2.1 AR lettera n)

- gli Impianti solari termici e fotovoltaici;

m) con riferimento alle Lastre (Vedi Art. 2.1.1 AR)

- i danni derivanti dal crollo del Fabbricato e/o della Casa colonica o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato e/o della Casa colonica, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- i danni a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- i danni a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- i danni a Lastre aventi valore artistico;
- i danni a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- i danni di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

Art. .5 (AR) - Franchigia

Art. 2.5.1 (AR) - Franchigia Garanzia Base

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione la Società applica una Franchigia di € 500,00.

In caso di Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia, per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base, si applicherà uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00.

Art. 2.5.2 (AR) - Concomitanza di Franchigie e Scoperti

In caso di Sinistro che interessi garanzie che prevedono l'applicazione di più Scoperti, sarà applicata la percentuale di scoperto maggiore, fermo l'eventuale minimo pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto e/o le Franchigie previsti.

Come personalizzare

Art. 2.6 (AR) - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 (AR) - Animali

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti agli Animali causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.3 Esclusioni.

Si intendono compresi i danni causati da:

- Correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, con esclusione di quelli causati da attrezzature e impianti elettrici non efficacemente collegati a terra;
- Fumi, gas o vapori sviluppatasi a seguito di Incendio che abbia colpito le cose assicurate;
- Incendio, fulmine, caduta aeromobili quando gli stessi si trovano sui pascoli in alpeggio e sulle strade che ivi conducono.

Sono altresì comprese le spese per il recupero, il trasporto e il deposito della carcassa degli Animali, con esclusione delle spese di smaltimento, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

In caso di Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00.

Art. 2.6.2 (AR) - Canapa "light"

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti alle piante di Canapa "light", dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 (AR) - Garanzia Base e alle Garanzie Supplementari se richiamate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.3 (AR) - Danni indiretti a percentuale

La Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni-All Risks, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite assicurate in Polizza.

Questa indennità non viene corrisposta per:

- danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.9 (AR) – Ricorso terzi;
- danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.12 (AR) – Veicoli dei Clienti.

Art. 2.6.4 (AR) - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i danni causati da Fenomeni atmosferici a Impianti di produzione arborei e arbustivi.

Sono compresi danni consequenziali alle Piante che comportino l'abbattimento della pianta stessa, compreso il costo di reimpianto fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata in Polizza per la presente garanzia.

Sono esclusi i danni:

- 1) alle Piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- 2) agli arbusti, siepi ed essenze erbacee;

- 3) a parti dell'albero che non comportino il perimento o l'abbattimento della pianta.
- 4) conseguenti a lavori non eseguiti a regola d'arte;
- 5) a Impianti arborei e arbustivi e Piante e colture nell'ambito di un Vivaio.

Sono altresì esclusi i costi di bonifica del terreno, i costi per mancato attecchimento ed ogni forma di deprezzamento dell'intero giardino o parco o dell'intero complesso conseguente agli eventi che ne hanno provocato l'abbattimento di alberi.

Sono altresì comprese le spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.500,00.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.5 (AR) - Granaglie sullo stelo

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Granaglie sullo stelo, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 (AR) - Garanzia Base, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 agosto di ogni Anno.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.6 (AR) - Macchine agricole

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti alle Macchine agricole, anche all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica e/o durante le attività agricole presso terzi, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, ferme le esclusioni di cui alle lettere a), b), d), m), u) e w) dell'Art. 2.3 (AR) - Esclusioni.

Sono esclusi altresì i danni a pneumatici, a cingoli, a funi, a utensili, ad accessori e parti intercambiabili in genere, salvo il caso di danno totale alla singola Macchina agricola.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro e con il Limite di Indennizzo di € 100.000,00 per singolo macchinario.

In caso di Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00, fermo il Limite di Indennizzo di € 100.000,00 per singolo macchinario.

Art. 2.6.7 (AR) - Piante e colture in Vivaio

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Piante e colture di qualsiasi essenza all'aperto purché allevati nell'ambito del Vivaio, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 (AR) - Garanzia Base.

Sono esclusi i danni:

- ai frutti pendenti;
- a Piante e colture che al momento del Sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;
- indiretti quali arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancorché favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi garantiti in Polizza.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.8 (AR) - Prodotti in refrigerazione

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti a Prodotti in refrigerazione, purché detti Prodotti siano smaltiti secondo le norme di Legge, causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:

- a) eventi previsti in Polizza alla Sezione Danni ai beni-All Risks e alla Sezione Fenomeno elettrico e Guasti;
- b) guasti o rotture accidentali degli impianti dell'ubicazione assicurata.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento dei Prodotti avariati, fino al 10% della Somma assicurata.

Si intendono esclusi i danni subiti da Prodotti:

- in atmosfera controllata;
- in fase di surgelamento, stagionatura e affumicatura;
- poste su automezzi.

La Garanzia Supplementare "Prodotti in refrigerazione" è prestata con lo Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.9 (AR) - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi gli animali, da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni-All Risks.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo Nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 2.6.10 (AR) - Serre e loro Contenuto

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti alle Serre con copertura prevalente nella tipologia indicata in Polizza ed al loro Contenuto, compresi frutti pendenti e fiori, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 (AR) - Garanzia Base. Qualora la tipologia di copertura prevalente sia vetro è tollerata la presenza fino ad un massimo del 10% di Serre con copertura diversa da quella indicata in Polizza.

Sono esclusi i danni alle colture da Fenomeni atmosferici, salvo che siano dovuti a rotture, brecce o sfondamento delle Serre, provocati dalla violenza degli eventi sopracitati.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00 per Sinistro.

Art. 2.6.11 (AR) - Tabacco

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti alle foglie di tabacco, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 (AR) - Garanzia Base e alle Garanzie Supplementari se richiamate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.12 (AR) - Veicoli dei clienti

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate a termini della presente Sezione Danni ai beni-All Risks, ai veicoli a motore dei clienti (diverse dalle biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell'autorimessa dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.

Si intendono esclusi i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi e da grandine.

Sono sempre esclusi i danni a Prodotti, al Bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti ed a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

Fermo quanto disposto all'Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato. La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.13 (AR) - Foraggio e paglia

La Società indennizza, fino alla Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti a Foraggio e paglia, che si trovino nel sottotetto e all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica, causati dagli eventi previsti all'Art. 2.1 - Garanzia Base e alle Garanzie Supplementari se richiamate.

L'Assicurazione opera sulla base della presenza di Foraggio e Paglia fino al quantitativo complessivo indicato in Polizza.

La garanzia è prestata con applicazione degli Scoperti e delle Franchigie previste dalla Garanzia Base e dalle Garanzie Supplementari operanti, salvo in caso di Sinistro causato da Incendio, autocombustione o fermentazione per il quale si intende operante uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.000,00,

Art. 2.7 (AR) - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 (AR) - Raddoppio sottolimiti

Si prende atto tra le parti che i sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati, ad esclusione di quelli previsti per le garanzie di cui alle lettere a) e f) dell'Art. 2.1 (AR), che rimangono invariati.

Art. 2.7.2 (AR) - Protezione Somme assicurate

Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo, Impianti solari termici e fotovoltaici, Contenuto e Casa colonica separatamente considerate, la Società si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate sino a un massimo del 30% del valore delle stesse.

Le somme così aumentate si intendono operanti anche ai fini dell'applicazione della Regola di cui all'Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno - Deroga alla proporzionale nonché del computo del limite massimo di Indennizzo di cui all'Art. 15.14 - Limite massimo dell'Indennizzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.7.3 (AR) - Fabbricato a Primo Rischio Assoluto

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, indennizza i Danni materiali e diretti causati al Fabbricato da eventi garantiti nella Sezione Danni ai beni-All Risks.

Art. 2.8 (AR) - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.8.1 (AR) - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 (AR) - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigia di importo superiore ove espressamente previsti.

Come assicura

Art. 2.9 (AR) - Caratteristiche costruttive del Fabbricato e/o della Casa colonica

L'Assicurazione è convenuta sulla base delle seguenti caratteristiche costruttive del Fabbricato e/o della Casa colonica:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle loro rispettive superfici;

Le barchesse, le tettoie e i sili possono essere comunque costruiti.

Sono sempre tollerate:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno o all'interno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato e/o della Casa colonica aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato e/o della Casa colonica.

Restano esclusi i fabbricati in rovina o in stato di abbandono.

Art. 2.10 (AR) - Copertura prevalente del Fabbricato e della Casa colonica

Relativamente ai danni derivanti da Fenomeni atmosferici, se assicurati, l'Assicurazione è convenuta sulla base della copertura prevalente del Fabbricato e della Casa colonica dichiarata in Polizza:

Classe A

La copertura del Fabbricato e della Casa colonica è costituita prevalentemente da lastre di cemento-amianto, fibrocemento o materiale in plastica su orditura oppure presenza di lucernari per oltre il 50% della copertura complessiva.

Classe B

La copertura del Fabbricato e della Casa colonica è costituita prevalentemente lastre da lamiera o pannelli sandwich su orditura.

Classe C

La copertura del Fabbricato e della Casa colonica è costituita prevalentemente da tegole o manti bituminosi non protetti.

Classe D

La copertura del Fabbricato e della Casa colonica è costituita prevalentemente da manti bituminosi protetti

o lastre in calcestruzzo.

Nel caso in cui sia assicurato il solo Contenuto si fa riferimento al Fabbricato e alla Casa colonica in cui tale Contenuto è ubicato.

Art. 2.11 (AR) - Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali

Condizione essenziale per l'operatività delle garanzie della Sezione Danni ai beni All Risks è che in ogni Fabbricato assicurato non esistano Infiammabili e/o Merci speciali in quantità superiore a 500 Kg complessivi ed Esplosivi in quantità superiore a 1 Kg. In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. 2.12 (AR) - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.13 (AR) - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 2.14 (AR) - Deroga assoluta proporzionale fino a € 10.000,00

In caso di importo presumibile del danno non superiore a € 10.000,00 le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto", pertanto senza l'applicazione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2.15 (AR) - Indennità speciale BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, nel caso in cui l'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

Art. 2.16 (AR) - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa, limitatamente alle garanzie Fenomeni atmosferici, Sovraccarico neve, Grandine su fragili, Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti ed enti all'aperto, Fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici e Sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici di cui all'Art. 2.2 (AR), ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 2.17 (AR) - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti (fermo quanto previsto all'Art. 2.2 (AR) - Delimitazioni) per singola ubicazione

2. SEZIONE DANNI AI BENI - ALL RISKS			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 2.1 (AR)- Garanzia Base	Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire in discarica i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi	10% con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro compresi i residui tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto	€ 500,00 per Sinistro
	Guasti arrecati dai soccorritori	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Spese per ricercare e riparare le rotture accidentali	€ 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	Spese per il rifacimento di Cose particolari	€ 3.000,00 per Sinistro	
	Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	Riprogettazione Fabbricato e/o Casa colonica e Impianti solari termici e fotovoltaici Costi e/o oneri, compresi quelli di urbanizzazione	€ 15.000,00 per Sinistro	
	Beni presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare	30% della Somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 50.000,00	
	Autoveicoli dell'Assicurato	30% Somma assicurata Contenuto con il massimo di € 25.000,00	
	Parte del canone non percepito	€ 20.000,00 per Sinistro con il limite di 1 Anno	
	Commercio ambulante	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Crollo e collasso strutturale dei Fabbricati e/o della Casa colonica	€ 100.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Autocombustione e/o fermentazione	Somma assicurata indicata in Polizza Comprese le spese per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati fino alla concorrenza del 10% per Sinistro e Annualità assicurativa	€ 500,00 per Sinistro
	Dispersione liquidi ad uso alimentare	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
	Danni provocati da grandine su fragili	Somma assicurata Fabbricato e/o Casa colonica e Contenuto max € 20.000,00	20% minimo 3.000,00
	Art. 2.1.1 (AR) - Lastre Danni provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne	Somma assicurata indicata in Polizza alla partita Fabbricato e/o della Casa colonica 20% dell'Indennizzo	€ 500,00 per Sinistro

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 2.6 (AR) - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.1 (AR) - Animali Spese per il recupero, trasporto e deposito della carcassa, escluse spese di smaltimento	Somma assicurata indicata in Polizza € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	€ 500,00 per Sinistro 20% min € 2.000,00 per Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia
	Art. 2.6.2 (AR) - Canapa "light"	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.4 (AR) - Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare, i residui del Sinistro alla discarica	Somma assicurata indicata in Polizza, compresi i danni alle Piante che comportino l'abbattimento della pianta stessa, compreso il costo di reimpianto fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata indicata in Polizza 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 2.500,00	15% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.5 (AR) - Granaglie sullo stelo	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.6 (AR) - Macchine agricole	Somma assicurata indicata in Polizza con il limite di € 100.000,00 per singolo macchinario	10% minimo di € 500,00 per Sinistro 20% min € 2.000,00 per Incendio, autocombustione o fermentazione di Foraggio e paglia
	Art. 2.6.7 (AR) - Piante e colture in vivaio	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.8 (AR) - Prodotti in refrigerazione a) Smaltimento dei Prodotti avariati	Somma assicurata indicata in Polizza 10% Somma assicurata	20% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.9 (AR) - Ricorso Terzi Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati Danni da interruzioni o sospensioni attività	Massimale indicato in Polizza € 5.000,00 per Sinistro 10% del Massimale indicato in Polizza	
	Art. 2.6.10 (AR) - Serre e loro Contenuto	Somma assicurata indicata in Polizza	20% min € 3.000,00 per Sinistro

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 2.6 (AR) - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.11 (AR) - Tabacco	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.12 (AR) - Veicoli dei clienti	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.13 (AR) - Foraggio e paglia	Somma assicurata indicata in Polizza	Scoperto 20% per sinistri causati da Incendio, autocombustione o fermentazione
Art. 2.15 (AR) - Indennità speciale BIO		Indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti	

Cosa assicura**Art. 3.1 - Garanzia Base - R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali (da intendersi quali lesioni all'integrità fisica e psichica suscettibili di valutazione medico-legale) e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere.¹⁴

Sono compresi anche i danni cagionati da Animali, anche fuori dall'Azienda agricola, compresi i danni alle colture. Per i soli danni al di fuori dell'Azienda agricola la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 3.1.1 - Attività complementari

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività, se e in quanto inerenti all'Attività assicurata:^{15 16}

- a) **uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere**, posti all'interno dei Locali;
- b) **esercizio di mense e spacci aziendali interni**, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) **servizi di vigilanza** effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) **servizi sanitari aziendali** prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'Azienda agricola assicurata;
- e) **servizio antincendio** interno;
- f) partecipazione occasionale dell'Assicurato a **mostre, fiere, mercati ed esposizioni**, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- g) **organizzazione di visite guidate** all'interno dell'Azienda assicurata, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;

14 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente della Azienda agrituristica la garanzia assicurativa opera? ?

Sì, la copertura della Garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l'Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.

15 In ambito di responsabilità civile la mia attività è assicurata solo se mi trovo all'interno dei Locali adibiti al suo esercizio? ?

No, vale anche al di fuori dei Locali nelle ipotesi espressamente previste dalla Garanzia Base e dalle Garanzie Supplementari (a pagamento), quali la partecipazione dell'Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand o per l'organizzazione di visite guidate all'interno dell'Azienda assicurata.

16 Vengo tutelato nell'ambito della gestione della mia Azienda agricola se il figlio di un mio cliente cade da cavallo e si fa male durante una sessione di ippoterapia? ?

Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni relativi a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative attraverso l'ausilio di Animali allevati (cd. agricoltura sociale).

- h) **proprietà, uso, possesso, detenzione di animali domestici di proprietà dell'Assicurato;**
- i) utilizzo di **rastrelliere fisse per deposito biciclette** poste esternamente ai Locali dell'Azienda agricola ma di pertinenza dell'Azienda stessa;
- j) **pulizia e manutenzione dei Locali;**
- k) proprietà e/o gestione di **serbatoi di carburante, cabine elettriche e centrali termiche;**
- l) lavori di **manutenzione, riparazione e pulizia** di quanto necessario all'Attività esercitata, compresi **Macchinari, Attrezzature e Macchine agricole.**

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

Art. 3.1.2 - Danni da impiego di fitofarmaci

La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di fitofarmaci.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo e con uno Scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di € 500,00 per ogni Sinistro.

Art. 3.1.3 - Impiego veicoli

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) proprietà e/o uso **dei Macchinari, delle Attrezzature e delle Macchine agricole, purché avvenuto nell'ambito dell'Azienda agricola assicurata, con esclusione dei danni alle persone trasportate e purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età; resta ferma l'esclusione di cui alla lettera f) dell'Art. 3.3 - Esclusioni;**
- b) **committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dagli Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg** che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.**

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Addetti.

Art. 3.1.4 - Conduzione del Fabbricato e/o della Casa colonica - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici

a) Conduzione del Fabbricato e/o della Casa colonica

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati e dell'eventuale Casa colonica se assicurata, inclusi i relativi impianti e Dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse **purché utilizzati per l'esercizio dell'Attività.**

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- manutenzione ordinaria del Fabbricato e/o della Casa colonica predetti, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi in genere;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera j) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, **purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato e/o della Casa colonica assicurati.**

La garanzia opera altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario del Fabbricato e/o della Casa colonica.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) Antenne, insegne

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, **con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati**; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

c) Impianti solari termici e fotovoltaici

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione di Impianti solari termici e fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato e/o della Casa colonica ove l'Assicurato esercita l'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza della Azienda agricola e/o agrituristica assicurata.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.1.5 - Responsabilità civile personale degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del

servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro **sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.**

Art. 3.1.6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti, compresi i professionisti, e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Art. 3.1.7 - Danni subiti da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti da persone che non rientrano nel novero degli Addetti, compresi i professionisti, e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata. La garanzia non comprende le malattie professionali.

Art. 3.1.8 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.**

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00.**

Per i danni che siano diretta conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Art. 3.1.2 - Danni da impiego di fitofarmaci si precisa che la garanzia si intende prestata **con un sottolimito di € 100.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, fermo lo Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.**

Art. 3.1.9 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro Dati personali come definito all'Art. 4 n. 2 del Regolamento generale sulla protezione dei Dati - GDPR (a titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento Dati personali;
- b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei Dati personali; nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile per la protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.1.10 - Commercio ambulante

La garanzia opera per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale accessoria all'Attività assicurata, esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'Assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'Attività esercitata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Il Massimale per Sinistro indicato nella Polizza costituisce anche il limite massimo di copertura per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.11 - Operazioni di movimentazione

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di:

- a) prelievo, rifornimento e consegna presso terzi;
- b) carico o scarico.

Sono compresi in garanzia i danni:

- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ai veicoli che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico e scarico;
- derivanti da Incendio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Polizza per Sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per danni a Cose, e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.12 - Somministrazione e vendita di prodotti

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 Anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'Azienda agricola dell'Assicurato ovvero consegnati all'indirizzo del cliente consumatore finale.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati erboristici galenici od omeopatici di produzione propria.

La garanzia opera anche per la vendita o somministrazione al consumatore in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.

Per questa garanzia il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.13 - Danni da Incendio

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Sono compresi i danni derivanti da attività svolte presso terzi e/o per conto terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00.

Qualora per lo stesso Rischio esista analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

Art. 3.1.14 - Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda agricola

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi compresi gli Addetti che si trovano negli spazi di pertinenza dell'Azienda agricola assicurata.

Art. 3.1.15 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini

La garanzia opera per i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di giochi per bambini, esclusi i giochi gonfiabili e/o i tappeti/reti elastiche, situati nell'area di pertinenza dell'Azienda agricola assicurata, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita un'invalidità permanente.

La presente garanzia opera a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche ed integrazioni) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

Art. 3.1.16 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di minori temporaneamente affidatigli da clienti e per le lesioni personali subite dai minori medesimi.

La garanzia opera a condizione che, nell'ambito dell'Azienda agricola assicurata, la vigilanza e la custodia dei minori sia affidata a personale a ciò incaricato.

Restano esclusi i danni riconducibili a proprietà, conduzione e utilizzo di giochi gonfiabili e/o di tappeti/reti elastiche per bambini.

Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.1.17 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori per conto terzi o presso terzi, sempreché tale attività sia svolta con l'utilizzo prevalente di Macchinari e Attrezzature o risorse dell'Azienda agricola e che non assuma, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, carattere prevalente rispetto all'attività svolta nell'Azienda agricola.

Sono compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.1.18 - Responsabilità civile apicoltore

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di apicoltore, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all'altra degli stessi, escluso il rischio della circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate.

Restano parimenti esclusi i rischi derivanti da qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.

Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'Azienda agricola, su fondi di proprietà e/o di terzi e purché l'attività sia svolta nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3.1.19 - Agricoltura sociale

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative

finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di Animali allevati e della coltivazione delle piante;

- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

La garanzia è prestata purché le attività siano svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3.1.20 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo Nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.9 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 3.3 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T. - R.C.O. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- e) da uso e circolazione di monopattini anche elettrici.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e Macchine agricole, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili e, limitatamente a questi ultimi, fatto salvo quanto previsto all'Art. 3.6.4 - Agricoltura di precisione (Garanzia Supplementare);
- g) da impiego di Macchine agricole che siano condotte od azionate da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.5 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri (Garanzia Supplementare);
- i) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;

- j) determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- k) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- l) derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- m) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- n) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- p) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- q) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.11 - Operazioni di movimentazione e 3.1.13 - Danni da Incendio nonché al successivo Art. 3.6.6 - Danni a Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo (Garanzie Supplementari);
- r) cagionati da prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.12 - Somministrazione e vendita di prodotti;
- s) dovuti a difetto originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.12 - Somministrazione e vendita di prodotti;
- t) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.11 - Operazioni di movimentazione, 3.1.13 - Danni da Incendio e 3.1.17 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi;
- u) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale (Garanzia Supplementare);
- v) da Furto;
- w) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- x) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori;
- y) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali (Data Breach), nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- z) derivanti dalla proprietà del Fabbicato, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.1 - Proprietà del Fabbicato e/o della Casa colonica (Garanzia Supplementare);
- aa) ad aeromobili nonché derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno di perimetri aeroportuali;
- ab) per fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l'attività agricola, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.14 - Responsabilità civile del Nucleo familiare (Garanzia Supplementare);
- ac) derivanti dall'esercizio dell'Azienda agrituristica;
- ad) alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano;
- ae) agli Animali per contagio da malattie epidemiche;
- af) derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla Legge;
- ag) derivanti dall'esercizio della caccia;
- ah) provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;

- ai) derivanti da utilizzo di Macchine agricole esclusivamente per conto terzi;
- aj) derivanti dall'esercizio di stazioni di monta per conto di terzi, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.8 - Esercizio stazioni di monta conto terzi (Garanzia Supplementare);
- ak) provocati durante l'esecuzione di lavori svolti prevalentemente o esclusivamente per conto terzi o presso terzi, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.10 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi (attività prevalente) (Garanzia Supplementare);
- al) alle persone comunque trasportate sulle Macchine agricole e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo e salvo quanto previsto all'Art. 3.6.11 - Lesioni persone trasportate su Macchine agricole (Garanzia Supplementare);
- am) derivanti dalla circolazione di Macchine agricole e relativi rimorchi che, al momento del Sinistro risultino fuori sagoma, eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della strada o abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.11 - Lesioni persone trasportate su Macchine agricole e 3.6.12 - Macchine agricole eccedenti la sagoma limite (Garanzie Supplementari);
- an) causati da o dovuti a trattamenti chimici, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.17 - Trattamenti chimici (Garanzia Supplementare);
- ao) derivanti dall'esercizio dell'attività di fattoria didattica salvo quanto previsto all'Art. 3.6.15 - Responsabilità civile per la fattoria didattica (Garanzia Supplementare);
- ap) derivanti dalla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.13 - Impianti solari termici e fotovoltaici (Garanzia Supplementare).

Art. 3.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 3.1.5)**
 - subiti dall'Assicurato/Contraente.
- b) Operazioni di movimentazione (Vedi Art. 3.1.11)**
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso;
 - limitatamente a "Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi": a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.
- c) Somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 3.1.12)**
 - cagionati da Prodotti venduti ad aziende, all'ingrosso e che non siano destinati all'alimentazione umana eccetto preparati erboristici galenici od omeopatici di produzione propria;
 - relativi alla distribuzione di carburante;
 - da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
 - conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
 - subiti dalle Cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.
- d) Lavori per conto terzi e/o presso terzi (Vedi Art. 3.1.17)**
 - da Incendio.
- e) Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda agricola (Vedi Art. 3.1.14)**
 - da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.

Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base -R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.20), la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3.6.1 - Proprietà del Fabbricato e/o della Casa colonica

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati e/o della Casa colonica se assicurata, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'Assicurato esercita l'Attività; è compresa la proprietà dei Fabbricati e/o della Casa colonica divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, **purché tenuti in buono stato di manutenzione.**

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato e/o della Casa colonica condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma **esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.**

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato e/o della Casa colonica, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'Azienda agricola, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici **purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata;**
- manutenzione straordinaria del Fabbricato e/o della Casa colonica predetti, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti.
Si intende inoltre compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerate terzi. **La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori;**
- spargimento di liquidi in genere, **con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00;**
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera j) dell'Art.3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato e/o della Casa colonica assicurati, **con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00.**

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione.
La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Tale garanzia è prestata **con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;**
- c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende le malattie professionali.

Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.6.3 - Malattie professionali

L'Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro è estesa al Rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la Malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

La garanzia non opera:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 1 Anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% di quello previsto in Polizza. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo o originati dal medesimo tipo di Malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della Polizza sostituita, ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla/e Polizza/e sostituita/e e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Art. 3.6.4 - Agricoltura di precisione

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'uso di Macchine agricole che operano, all'interno del perimetro dell'Azienda agricola assicurata, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

L'Assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni involontariamente cagionati a terzi dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto (droni), aventi massa massima al decollo inferiore ai 20 Kg, relativamente alle operazioni di sorvolo delle aree relative l'Azienda agricola assicurata ed esclusivamente finalizzate all'attività dichiarata in Polizza.

La garanzia non opera per i danni:

- a) verificatisi in occasione di dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del proprietario;
- b) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;

- c) verificatisi mentre il drone si trova fuori del controllo visivo e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
- d) causati da droni non in regola con le disposizioni di Leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- e) causati a Cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- f) causati da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
- g) causati direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone assicurato;
- h) subiti ai modelli volanti a chiunque appartengano.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.6.5 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- a condutture ed impianti sotterranei;
- a Fabbricati e Cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro **30 giorni** dalla consegna dei lavori al committente. I danni in superficie sono compresi in garanzia, purché manifestatisi entro tale periodo, ed imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

Art. 3.6.6 - Danni a Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo

La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia. Restano esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.7 - Danni alle Cose movimentate di terzi

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 3.4 - Esclusioni specifiche, l'Assicurazione è operante per i danni alle Cose di terzi movimentate, sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.8 - Esercizio stazioni di monta conto terzi

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta per conto di terzi, annesse all'Azienda agricola.

Sono compresi in garanzia i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta ma con l'esclusione dei danni da contagio.

L'Assicurazione è prestata fino al Massimale indicato in Polizza e con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00.

Art. 3.6.10 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi (attività prevalente)

La garanzia, nell'ambito dell'Attività esercitata, comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori per conto terzi o presso terzi, svolta con l'utilizzo prevalente di Macchinari e Attrezzature o risorse

dell'Azienda agricola e, ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 3.1.17 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi, assunta per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, carattere prevalente rispetto all'attività svolta nell'Azienda agricola stessa.

Sono compresi:

- i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- i danni da Incendio fino alla concorrenza del 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Si intendono esclusi i danni relativi ad attività di giardinaggio e abbattimento piante.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% col minimo di € 500,00.

Art. 3.6.11 - Lesioni persone trasportate su Macchine agricole

L'Assicurazione è estesa anche a parziale deroga dell'Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi lettera e) alle lesioni subite dalle persone trasportate sulle Macchine agricole e sui relativi rimorchi anche quando il trasporto non sia conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo, purché:

- a) i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile;
- b) i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'Attività esercitata;
- c) le Macchine agricole siano di proprietà dell'Azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della responsabilità civile della circolazione.

La garanzia opera limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale ed è prestata fino a concorrenza del 50% del Massimale di Polizza e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.6.12 - Macchine agricole eccedenti la sagoma limite

L'Assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione di Macchine agricole e relativi rimorchi che, al momento del Sinistro:

- a) risultino fuori sagoma;
- b) eccedano la massa limite a norma delle disposizioni del Codice della strada;
- c) abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, i requisiti di idoneità tecnica alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada.

La garanzia è operante a condizione che:

- i danni siano conseguenti a fatti di cui l'Assicurato sia responsabile;
- i danni siano relativi a operazioni svolte nell'ambito dell'Attività esercitata;
- le Macchine agricole siano di proprietà dell'Azienda agricola e risultino regolarmente assicurate con la Società per i rischi della responsabilità civile della circolazione;

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.6.13 - Impianti solari termici e fotovoltaici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato e/o della Casa colonica ove l'Assicurato esercita l'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza della Azienda agricola e/o agrituristica assicurata; è compresa la proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici montati su Fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della Polizza, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.14 - Responsabilità civile del Nucleo familiare

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i componenti del suo Nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Non sono considerati terzi:

- le persone che compongono il Nucleo familiare;
- gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato.

b) Assicurazione responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, così come modificati dal Decreto legislativo n. 38/2000. L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge.

c) Rivalsa I.N.P.S.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche.

Ferme le esclusioni tutte di cui all'Art. 3.3 - Esclusioni, si precisa che l'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali e lavorative;
- b) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da federazioni o enti sportivi;
- c) derivanti dalla pratica di Sport motoristici;
- d) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di Legge in materia, nonché dall'esercizio della caccia.

Art. 3.6.15 - Responsabilità civile per la fattoria didattica

L'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi è estesa all'attività di fattoria didattica svolta presso l'Azienda agricola assicurata, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai clienti anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda agricola. In quest'ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;
- b) dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'Azienda agricola;
- c) dalla somministrazione ai clienti nella stessa Azienda agricola di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili e alla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione.

La presente garanzia opera con il limite di Risarcimento per Sinistro e per Annualità assicurativa indicato in Polizza, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per danni a Cose.

Art. 3.6.16 - Scambio di manodopera

La garanzia è estesa, nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, allo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli, ai sensi dell'Art. 2139 del Codice Civile. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di Macchinari, Attrezzature e Macchine agricole a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi.

La garanzia R.C.O. di cui all'Art. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. della presente Sezione si considera operante anche nei casi in cui i Prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso aziende agricole terze, sempreché si tratti di aziende svolgenti attività analoghe all'Attività esercitata dall'Assicurato.

A parziale deroga dell'Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi, lett e) della presente Sezione, i prestatori di lavoro di altre aziende agricole dei quali l'Assicurato si avvalga, si considerano terzi limitatamente ai casi di

morte o di lesioni personali con esplicita esclusione dei danni alle Cose.

Limitatamente ai danni a Cose, la presente garanzia opera con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 3.6.17 - Trattamenti chimici

L'Assicurazione è estesa ai danni causati in occasione di trattamenti chimici effettuati nell'Azienda agricola assicurata, ad esclusione di quelli derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla Legge.

Sono compresi i danni a terzi derivanti dall'utilizzo di agrofarmaci e insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti, il controllo degli insetti dannosi e la prevenzione di malattie fungine.

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi della presente clausola, la garanzia opera con un sottolimito di € 100.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo e con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per Sinistro.

Art. 3.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.7.1 - Riduzione Franchigia danni a Cose

Si conviene di ridurre ad € 250,00 la Franchigia stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose della presente Sezione salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.20).

Si intendono altresì ridotti ad € 250,00 tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione ad esclusione di quelli previsti agli Artt. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. e 3.6.9 - Inquinamento non graduale.

Art. 3.7.2 - Annullamento Franchigia danni a Cose

Si conviene di annullare la Franchigia stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose della presente Sezione salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.20).

Si intendono invece ridotti ad € 250,00 tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione ad esclusione di quelli previsti agli Artt. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. e 3.6.9 - Inquinamento non graduale.

Art. 3.7.3 - Aumento dei limiti di garanzia

Il limite di Risarcimento previsto per le sotto indicate garanzie si intende raddoppiato:

Art. 3.1.8 - Danni da interruzione di attività. Il raddoppio non è applicabile ai danni che siano diretta conseguenza di Sinistro indennizzabile che abbia interessato le garanzie di cui agli Artt. 3.1.2 - Danni da impiego di fitofarmaci e 3.6.17 - Trattamenti chimici.

Art. 3.1.13 - Danni da Incendio

Art. 3.1.17 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi

Art. 3.6.5 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri

Art. 3.6.7 - Danni alle Cose movimentate di terzi

Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale;

Art. 3.6.10 - Lavoro per conto terzi e/o presso terzi (attività prevalente).

Art. 3.7.4 - Estensione al mondo intero

A parziale deroga dell'Art. 3.11 - Validità territoriale, si conviene che la garanzia di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti e del Canada.

Art. 3.8 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose, gli specifici minimi di Scoperto e le specifiche Franchigie indicati nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.20), nonché le specifiche Franchigie e gli specifici minimi di Scoperto previsti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Art. 3.8.2 - Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici

Si richiamano le garanzie di cui all'Art. 3.6.1 - Proprietà del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici e si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici assicurati nella Sezione Danni ai beni oppure Danni ai beni-All Risks qualora il Fabbricato, la Casa colonica e i relativi Impianti siano locati o concessi a terzi.

Il Premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici dichiarati dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di oltre il 10% rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor Premio percepito e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.

Come assicura

Art. 3.9 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla responsabilità civile indicato in Polizza.

Art. 3.10 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. 3.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione di responsabilità civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei.

Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 3.1.1 lettera f) Partecipazione a mostre e fiere, sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione di cui alla lettera k) dell'Art. 3.3 - Esclusioni (per quanto dovuto per risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio).

L'Assicurazione per le garanzie di cui agli Artt. 3.1.4 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici, 3.6.1 - Proprietà del Fabbricato e 3.6.13 - Impianti solari termici e fotovoltaici, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. di cui all'Art. 3.6.2 delle Garanzie Supplementari vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 3.12 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza per le garanzie RCT è determinato in base al numero di ettari e/o di capi di Bestiame dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso

dell'Anno relativamente al numero di ettari e di capi di Bestiame;

- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di ettari e/o di capi di Bestiame appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero di ettari e/o di capi di Bestiame dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla Regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per la garanzia RCO il Premio è determinato solo in base al numero di ettari dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza.

Le aree utilizzate per l'alpeggio, qualora siano prese temporaneamente in affitto presso terzi, non devono essere conteggiate ai fini della determinazione del numero di ettari complessivi.

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro Danni agli Animali al di fuori dell'Azienda agricola: 10% min € 500,00
	Art. 3.1.1 - Attività complementari	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.2 - Danni da impiego di fitofarmaci	€ 100.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.3 - Impiego veicoli	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.4 - Conduzione del Fabbricato e/o della Casa colonica - Antenne, insegne - Impianti solari termici e fotovoltaici	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.5 - Responsabilità civile personale degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.6 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.7 - Danni subiti da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.8 - Danni da interruzione di attività	€ 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo Danni conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Art. 3.1.2. - Danni da impiego di fitofarmaci: € 100.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo.	10% minimo € 1.500,00
	Art. 3.1.9 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali	10% del Massimale di Polizza per Sinistro	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.10 - Commercio ambulante	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.11 - Operazioni di movimentazione	Massimale indicato in Polizza per Sinistro con il massimo di € 500.000,00 per danni a Cose	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.12 - Somministrazione e vendita di prodotti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.13 - Danni da Incendio	€ 150.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.14 - Autoveicoli e motoveicoli negli spazi di pertinenza dell'Azienda agricola	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.15 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini	50% Massimale di Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Sinistro	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.16 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.17 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: 10% minimo € 500,00 con il massimo di € 50.000,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Art. 3.1.18 - Responsabilità civile apicoltore	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.19 - Agricoltura sociale	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.1.20 - Rivalsa INPS	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.1 - Proprietà del Fabbricato e/o della Casa colonica	Massimale indicato in Polizza	- Spargimento liquidi: € 500,00 per Sinistro - Rigurgito fogna: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.6.2 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.	Massimale indicato in Polizza	Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata
	Art. 3.6.3 - Malattie professionali	50% del Massimale di Polizza per uno o più Sinistri per Periodo assicurativo	
	Art. 3.6.4 - Agricoltura di precisione	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00
	Art. 3.6.5 - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni da cedimento o franamento del terreno - Scavi e reinterri	€ 50.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.6 - Danni a Cose in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.7 - Danni alle Cose movimentate di terzi	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.8 - Esercizio stazioni di monta conto terzi	Massimale indicato in Polizza	€ 500,00
	Art. 3.6.9 - Inquinamento non graduale	€ 200.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 5.000,00
	Art. 3.6.10 - Lavori per conto terzi e/o presso terzi (attività prevalente)	Massimale indicato in Polizza compresi i danni da Incendio fino al 50% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: 10% minimo € 500,00
	Art. 3.6.11 - Lesioni persone trasportate su Macchine agricole	50% Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00
	Art. 3.6.12 - Macchine agricole eccedenti la sagoma limite	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.13 - Proprietà di Impianti solari termici e fotovoltaici	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 3.6.14 - Responsabilità civile del nucleo familiare	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 3.6.15 - Responsabilità civile per la fattoria didattica	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose € 500,00
	Art. 3.6.16 - Scambio di manodopera	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose € 500,00
	Art. 3.6.17 - Trattamenti chimici	€ 100.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00

Cosa assicura**Art. 4.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi e Valori, anche se di proprietà di terzi, causati da:

a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
- 2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
- 4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- 5) a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25%;
- 6) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrinate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 7) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- 8) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.

b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- 2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.

c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti presenti all'interno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Sinistro e € 3.000,00 per Annualità assicurativa.

L'Assicurazione comprende inoltre, purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b):

d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato purché l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.**e) Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici**

La garanzia è operante anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

f) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 25% con il minimo di € 250,00.

g) Infedeltà dei dipendenti

La Società, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per ciascuna Annualità assicurativa, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- 1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'Assicurazione;
- 2) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di 1 Anno dalla consumazione;
- 3) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti attinenti l'Attività esercitata, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

L'Assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di Premio.

h) **Aumento periodico dei Prodotti**

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente ai Prodotti, del 20% per il periodo indicato in Polizza.

i) **Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante**

Qualora il Contraente/Assicurato eserciti l'attività di commercio ambulante come attività accessoria dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, le garanzie comprendono:

- 1) Rapina di quanto assicurato alle partite Contenuto (esclusi Apparecchiature elettroniche, Valori e Preziosi), Macchine agricole, Animali, posti all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato di proprietà o in uso all'Assicurato con il quale egli effettua la propria attività.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00;

- 2) la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sulla persona del Contraente/Assicurato o di un Addetto.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore del Contraente/Assicurato o di un Addetto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 con uno Scoperto del 20%.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto le spese sostenute per:

- j) **Furto di Fissi ed infissi**, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato e/o della Casa colonica ad esclusione delle componenti in rame.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa e in caso di Riparazione diretta fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

k) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli**¹⁷

- 1) alle Cose assicurate (esclusi i Preziosi e i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d).

La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato;

- 2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa;

17 Qualcuno ha provato ad entrare nella mia Casa colonica forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine. Inoltre, se è stata acquistata la Condizione Specifica "Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione", entro 60 giorni dal tentato Furto in cui la porta è stata danneggiata si potranno anche potenziare i mezzi di protezione del Fabbricato (ad esempio aggiungendo una serratura alla porta) ed ottenere il rimborso di quanto speso.

- 3) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.**
- l) Spese accessorie** conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, consistenti in:
- 1) onorari ai periti scelti e nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 15.5 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri **fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato;**
 - 2) terapie sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;**
 - 3) sostituzione delle serrature di ingresso dei Locali contenenti i beni assicurati se effettuata **entro 48 ore** dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all'Autorità, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;**
 - 4) costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, anche personali dell'Assicurato o degli Addetti e di Cose particolari **fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa;**
 - 5) spese necessarie, documentate e non inconsiderate, a seguito di forzata inattività, per:
 - pubblicizzare il riavvio dell'attività;
 - utilizzare Macchinari, Attrezzature, Macchine agricole, Apparecchiature e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
 - il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
 - affittare nuovi Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;
 - rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato **escluse le penali;****fino a alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa.**

Il rimborso, per il complessivo delle spese di cui alla presente lettera l) Spese accessorie, è comunque limitato, se non diversamente indicato, a quelle sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 4.1.1 - Furto e Rapina di Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), la Società assicura i Valori riposti sotto chiave all'interno dei Locali, **limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato la serratura mediante Scasso.**

In riferimento al Rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, **a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza, nonché nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi.**

La copertura opera **fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00.**

I Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.

Art. 4.1.2 - Beni presso terzi e/o fiere e mostre

Le garanzie Furto e Rapina operano anche quando il Contenuto, le Macchine agricole e gli Animali, se richiamate in Polizza le relative Garanzie Supplementari, si trovano all'esterno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o, temporaneamente, presso terzi e/o fiere e mostre.

La garanzia Furto è operante **a condizione che l'autore si sia introdotto nei Locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) ed è prestata fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata alle relative partite.**

Art. 4.2 - Delimitazioni¹⁸

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione comprende Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per singolo oggetto.

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro.

Sono esclusi altresì i danni:

- e) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera e);
 - da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono, salvo quanto previsto all'Art. 4.1 lett.g)
- g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- h) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- i) ai veicoli a motore, salvo quanto previsto agli Artt. 4.5.5 - Macchine agricole (Garanzia Supplementare) e 4.5.9 - Veicoli dei clienti;
- j) a seguito di rottura di vetri non stratificati, salvi i casi previsti all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate, punti 5) e 6);
- k) derivanti da truffa;
- l) derivanti da Furto con destrezza, salvo quanto previsto dall'Art. 4.1 - Garanzia Base, lettera i) Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante;
- m) alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto agli Artt. 4.1 - Garanzia Base lettera i) Rapina e perdita di Valori durante lo svolgimento del commercio ambulante, 4.5.3 - Furto in aree recintate e 4.5.10 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici (Garanzia Supplementare);
- n) a Serre/Serre a tunnel, salvo quanto previsto all'Art. 4.5.7 - Serre e loro Contenuto.
- o) derivanti dalla perdita di Valori, salvo quanto previsto agli Artt. 4.1 - Garanzia Base lettera c) e i), 4.5.4 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte, 4.5.6 - Portavalori (Garanzie Supplementari).

Art. 4.4 - Scoperto

Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base (Artt. 4.1, 4.1.1 e 4.1.2) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

18 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle Condizioni di Assicurazione? ?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti

In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, fatta eccezione per quelli previsti agli Artt. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto e 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi, gli stessi saranno sommati con il massimo del 30% e il maggiore dei minimi previsti.

Come personalizzare

Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 4.5.1 - Animali

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza il Furto degli Animali posti nelle Stalle dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

La garanzia è estesa anche al Furto degli Animali posti all'aperto in aree recintate fino alla concorrenza del 10% della Somma assicurata indicata in Polizza e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Art. 4.5.2 - Canapa "light"

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti alle piante di Canapa "light", dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, causati dagli eventi garantiti in Polizza.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.5.3 - Furto in aree recintate

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza il Furto di Prodotti, Scorte, Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti fotovoltaici e solari termici, e Arredamento inerenti l'Attività esercitata poste all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata.

Questa garanzia non è operante per Furto di Valori e Preziosi.

L'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che l'area all'aperto sia fornita di adeguata illuminazione e che sia recintata secondo i seguenti requisiti:

- la recinzione deve essere costituita da muri e/o inferriate di altezza non inferiore 150 centimetri dal suolo, con i relativi accessi presidiati da cancelli di pari altezza chiusi con serrature e/o lucchetti;
- nelle recinzioni con inferriate, i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza;
- l'altezza sopra descritta potrà essere raggiunta anche con reti e/o filo spinato sovrastanti i muri e le inferriate anzidetti, purché questi ultimi siano comunque di altezza non inferiore a 30 cm;
- nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno.

Per l'operatività di questa Garanzia Supplementare è essenziale che l'evento sia avvenuto a seguito di Scasso della recinzione.

Inoltre, nel caso di Furto di cavi in rame degli Impianti fotovoltaici e solari termici, è condizione essenziale per l'indennizzabilità del danno:

- l'interramento dei cavi e conduttori;
- la cementificazione dei pozzetti che danno accesso ai cavi (la cementificazione può avvenire tramite colata diretta oppure mediante posizionamento di un pesante manufatto in cemento rimuovibile solo tramite mezzo meccanico).

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00, elevato al 30% nel caso in cui il Furto avvenga mediante Scasso di mezzi di chiusura non conformi ai suddetti requisiti.

Per la presente garanzia non è operante la Condizione Specifica "Reintegro automatico" di cui all'Art. 4.6.4 anche se richiamata in Polizza.

Art. 4.5.4 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte

La Società, in caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate e d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, assicura i Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto. L'Assicurazione Furto è operante:

- a) soltanto in caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni suindicati.

Nel caso di Rapina, la garanzia opera a condizione che sia avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia Rapina è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.5 - Macchine agricole

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza il Furto delle Macchine agricole poste nei Locali, sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica, esclusi quelli avvenuti durante le attività presso terzi.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 nel caso di Furto delle Macchine agricole poste nei Locali, elevato al 20% nel caso in cui le Macchine agricole si trovino sotto tetto o all'aperto.

Art. 4.5.6 - Portavalori

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi sulla persona dell'Assicurato o Contraente o degli Addetti all'Attività esercitata, durante il trasferimento al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'attività dell'Azienda agricola assicurata.

La garanzia è inoltre estesa al Furto:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Valori.

La garanzia si intende prestata da 2 ore prima dell'apertura dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata fino a 2 ore dopo la chiusura dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata e non opera se la persona che trasporta i Valori all'esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

La garanzia è prestata esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.5.7 - Serre e loro Contenuto

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza il Furto di Serre e del loro Contenuto ubicati in aree recintate all'interno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.5.8 - Tabacco

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti alle foglie di tabacco, dal momento della raccolta fino allo stoccaggio o lavorazione, causati dagli eventi garantiti in Polizza.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.5.9 - Veicoli dei clienti

L'Assicurazione è estesa e la Società assicura fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza alla relativa partita nella forma a Primo Rischio Assoluto, e con il Limite di Indennizzo € 50.000,00 per singolo veicolo, il Furto dei veicoli a motore dei clienti (diverse dalle biciclette elettriche o a pedalata assistita) custoditi nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica anche se posti all'aperto.

La garanzia è operante a condizione che i veicoli dei clienti siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.

Il Furto di accessori, accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti dei veicoli è compreso nell'Assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al Furto stesso.

Si intende sempre escluso il Furto di Prodotti, dei navigatori satellitari, del Bagaglio, dei Valori e dei Preziosi, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

Fermo quanto disposto all'Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo sottratto fosse già assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del Danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 250,00 per Sinistro nel caso in cui i veicoli siano custoditi in autorimessa, elevato al 25% con il minimo di 500,00 per Sinistro nel caso in cui i veicoli siano posti all'aperto purché sempre nell'ambito dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata.

Art. 4.5.10 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, il Furto degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al Tetto purché si riscontrino segni di Scasso dei suddetti fissaggi (qualora al momento del Sinistro tali impianti siano coperti per il rischio Furto da altra specifica polizza, la presente garanzia si intende operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza).

Qualora i Locali, ai cui Tetti risultino ancorati gli Impianti solari termici e fotovoltaici, rimangano per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.6.1 - Riduzione minimo di Scoperto

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti nelle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intende ridotto a € 250,00.

Art. 4.6.2 - Abrogazione dello Scoperto

Si intende abrogato lo Scoperto previsto dall'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base, salvo per la garanzia prevista all'Art. 4.1.2 - Beni presso terzi e/o fiere e mostre.

Art. 4.6.3 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo delle garanzie di cui agli Artt. 4.1 - Garanzia Base e 4.1.1 - Furto e Rapina di Valori espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

Art. 4.6.4 - Reintegro automatico

A parziale deroga dell'Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto e relativi Limiti di Indennizzo nonché alle Garanzie Supplementari Art. 4.5.1 - Animali, Art. 4.5.2 - Canapa "light", Art. 4.5.5 - Macchine agricole e Art. 4.5.8 - Tabacco dello stesso importo dell'Indennizzo. I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori

alle Somme e ai Limiti di Indennizzo originariamente assicurati.

Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell'imposta. Si precisa che, relativamente alla Sezione Furto, il Premio non goduto sarà rimborsato, al netto dell'imposta, esclusivamente sulle Somme assicurate rimaste in essere.

Art. 4.6.5 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

La Società rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

Il minimo dello Scoperto all'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.

Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto ¹⁹

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;

19 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il fatto che i miei Locali hanno un impianto di allarme antifurto, se una sera alla chiusura mi dimentico di attivarlo e nella notte avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, la denuncia è possibile ma la mancata attivazione dell'impianto di allarme comporterà l'applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (che ha comportato uno sconto sul Premio applicato) scelta al momento della stipula.

- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- d) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.7.4 - Pluralità ubicazioni assicurate

Nel caso di uno o più Sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata in Polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito in Polizza.

Per ciascun Sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per singola ubicazione dell'Azienda agricola e/o agrituristica.

Come assicura

Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato e/o della Casa colonica

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che il Fabbricato e/o la Casa colonica e, quando la linea di gronda si trovi in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il relativo Tetto abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, Solai o copertura: in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro stratificato, cemento armato;
- b) Tetto: in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi.

Qualora le pareti esterne e/o il Tetto siano costruiti con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituiti da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico (per il solo Tetto, è tollerata la copertura con tegole, purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali simili), in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti o Tetto aventi le predette caratteristiche, si conviene che l'Indennizzo liquidato sarà corrisposto con decurtazione di uno Scoperto del 20%.

Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che ogni apertura o luce verso l'esterno dei Locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in legno pieno, Vetro stratificato, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (barre catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate, fissate nel muro.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai Locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Se il danno avviene attraverso mezzi di protezione o chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia Furto si intenderà operante con l'applicazione di uno Scoperto del 20%, elevato al 25% qualora ricorra il caso previsto all'Art. 4.1 lettera a) punto 5).

Rimangono comunque esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati.

Non sono comunque indennizzabili i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione, ad eccezione dei locali facenti parte di fabbricati destinati a Stalla, ricovero in genere di Animali, fienile per i quali sono ammesse aperture non protette per l'aerazione. In tal caso il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 20% dell'Indennizzo stesso e a condizione che per l'asportazione dei beni assicurati vengano violate, dall'interno, le difese del Fabbricato e/o della Casa colonica mediante rottura, scasso dei mezzi di chiusura.

Art. 4.10 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio.

In caso di Sinistro, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente e proporzionale restituzione di Premio.

Art. 4.11 - Indennità speciale BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti, qualora l'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

Art. 4.12 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

4. SEZIONE FURTO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	A seguito di rottura delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo 25% Per tutti gli altri casi 10% minimo € 500,00
	Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00
	Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza € 1.500,00 per Sinistro e € 3.000,00 per Annualità assicurativa per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti	10% minimo € 500,00
	Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00
	Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00
	Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	25% minimo € 250,00
	Infedeltà dei dipendenti	€ 2.000,00 per Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00
	Aumento periodico dei Prodotti	Somma assicurata indicata in Polizza aumentata del 20% per i Prodotti per il periodo indicato in Polizza	10% minimo € 500,00
	Commercio ambulante	Rapina Contenuto (esclusi Apparecchiature elettroniche, Valori e Preziosi), Macchine agricole, Animali € 2.500,00	10% minimo € 500,00
		Perdita di Valori a seguito di Rapina o Scippo € 1.000,00	20%

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Furto di Fissi ed infissi	€ 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurata in caso di Riparazione diretta	10% minimo € 500,00
	Guasti cagionati dai ladri 1. alle Cose assicurate (esclusi Preziosi e Valori) (*) 2. ai Locali che contengono le Cose assicurate e ai relativi infissi 3. ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali (*)	Somma assicurata Contenuto € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	(*) 10% minimo € 500,00
	Spese accessorie	<ul style="list-style-type: none"> - Onorari periti 2% dell'Indennizzo liquidato - Terapie sanitarie € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Sostituzione serrature ingresso Locali € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa - Ricostruzione di documenti e Cose particolari € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa - Forzata inattività € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa 	10% minimo € 500,00
	Art. 4.1.1 - Furto e Rapina di Valori	10% Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000,00	10% minimo € 500,00
	Art. 4.1.2 - Beni presso terzi e/o fiere e mostre	10% Somma assicurata alle relative partite	10% minimo € 500,00
Art. 4.2 - Delimitazioni	Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria	€ 5.000,00 per singolo oggetto	10% minimo € 500,00
Art. 4.4 - Scoperto	Art. 4.4.2 - Concomitanza di due o più Scoperti		massimo 30%

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 4.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 4.5.1 - Animali Animali posti nelle Stalle	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00
	Animali posti all'aperto in aree recintate	10% Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 1.000,00
	Art. 4.5.2 - Canapa "light"	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00
	Art. 4.5.3 - Furto in aree recintate	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00 ulteriore 10% in caso di inosservanza degli obblighi
	Art. 4.5.4 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte	Somma assicurata indicata in Polizza	10% per Rapina
	Art. 4.5.5 - Macchine agricole	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00 elevato al 20% nel caso in cui si trovino sotto tetto o all'aperto
	Art. 4.5.6 - Portavalori	Somma assicurata indicata in Polizza	10%
	Art. 4.5.7 - Serre e loro Contenuto	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00
	Art. 4.5.8 - Tabacco	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00
	Art. 4.5.9 - Veicoli dei Clienti	Somma assicurata indicata in Polizza e con il limite di Indennizzo di € 50.000,00 per singolo veicolo	20% minimo € 250,00 per Sinistro
	Art. 4.5.10 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici	Somma assicurata indicata in Polizza	15% minimo € 500,00 per Sinistro
Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (a pagamento)	Art. 4.6.5 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	€ 1.500,00 per Annualità assicurativa	
Art. 4.7 - Condizioni Specifiche (con sconto)	Art. 4.7.2 - Impianto d'allarme antifurto	Somma assicurata indicata in Polizza	10% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.7.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi	Somma assicurata indicata in Polizza	20% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato e/o della Casa colonica			20% se pareti esterne e/o il Tetto costruiti con strutture metalliche o lega metallica o costituiti da pannelli prefabbricati
Art. 4.9 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali			20% se mezzi di protezione o chiusura non conformi elevato al 25% per il caso di cui all'Art. 4.1 lett. a) punto 5)
Art. 4.11 - Indennità speciale BIO		Indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti	

Cosa assicura**Art. 5.1 - Garanzia Base**
Fenomeno elettrico

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa, i Danni materiali e diretti di Fenomeno elettrico subiti dalle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, dai Macchinari, dalle Attrezzature, dalle Macchine agricole, dagli Impianti solari termici, dagli Impianti fotovoltaici e dagli Impianti del Fabbricato e/o della Casa colonica assicurati alla Sezione Danni ai beni oppure Danni ai beni-All Risks e se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e inerenti l'attività dell'Azienda agricola e/o agrituristica e/o durante le attività agricole presso terzi.

Relativamente alle Apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a Fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di Legge.

Cosa NON assicura**Art. 5.2 - Esclusioni**Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, rivoluzione, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio, Atti di Terrorismo, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizione;
- c) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- d) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;
- e) subiti da smartphone, telefoni cellulari, navigatori satellitari, tablet e palmari;
- f) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
- g) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- h) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore e/o il fornitore;
- i) ai Dati e ai Dati personali registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato;
- j) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, violazione dei Dati personali (Data Breach), se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime);
- k) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- l) causati da usura o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;
- m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- n) subiti da apparecchiature detenute dall'Assicurato a scopo di vendita;
- o) di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- q) subiti da accumulatori elettrici, batterie e quant'altro di simile.
- r) da carenza di manutenzione;
- s) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione.

Art. 5.3 - Scoperto

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro. In assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni sarà applicato uno Scoperto del 40% con il minimo di € 1.000,00.

Nel caso in cui i sistemi di protezione non venissero danneggiati sarà applicato uno Scoperto del 30% con il minimo di € 1.000,00. Limitatamente alle Apparecchiature, lo Scoperto è ridotto al 20% qualora il bene danneggiato risulti provvisto di un Contratto di assistenza tecnica in corso di validità.

Come personalizzare

Art. 5.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.4.1 - Guasti ²⁰

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Macchinari, Attrezzature, Macchine agricole, agli Impianti solari termici, agli Impianti fotovoltaici e agli impianti al servizio del Fabbricato e/o della Casa colonica assicurati alla Sezione Danni ai beni oppure Danni ai beni-All Risks e se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Azienda agricola e/o agrituristica e/o durante le attività agricole presso terzi, causati da guasti e/o rotture meccaniche da qualsiasi motivo occasionati.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Guasti sono compresi i danni ai conduttori esterni collegati alle Macchine agricole e alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza, compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Sono esclusi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Guasti, la Società rimborsa le spese:

- per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati, compresi i Dati personali, e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno. Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei Dati e dei Dati personali;
- delle spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature assicurate danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione, dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione;
- per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità (escluso il trasporto aereo) connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle Cose danneggiate.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) vengono prestate fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

Fermo quanto previsto all'Art. 5.2 - Esclusioni, sono esclusi i danni:

- da Incendio, colpo diretto di fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, caduta di aeromobili o loro parti, eventi naturali, atti dolosi di terzi, Furto o tentativo di Furto, crollo di Fabbricati, cedimenti del terreno, frane;
- di Fenomeno elettrico;
- causati da Terremoti, eruzione vulcaniche, Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, maremoti;

20 La mia Macchina agricola ha smesso di funzionare e l'ho portata a riparare, ma per alcuni giorni dovrò sostituirla con un'altra presa a noleggio: le spese di noleggio rientrano in copertura?

Sì, le spese di noleggio dell'attrezzatura sostitutiva rientrano in copertura ma solo se il cliente ha scelto di acquistare la Garanzia Supplementare "Guasti".



- verificatisi in conseguenza di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- alla mazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle, e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi (salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatesi ad altre parti della Macchina agricola);
- dovuti alla fuoriuscita di masse in fusione dai forni.

Sono altresì esclusi:

- le rotture dovute a vibrazioni o sollecitazioni anormali;
- i grippaggi causati da accidentale mancanza o insufficienza di lubrificazione;
- i guasti di ostruzione derivanti da introduzione di corpi estranei.

Per ogni Sinistro nell'ambito della garanzia Guasti, la Società applica **uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

Come assicura

Art. 5.5 - Vetustà

Relativamente alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai Macchinari, alle Attrezzature, alle Macchine agricole, agli Impianti solari termici, agli Impianti fotovoltaici e agli impianti a servizio del Fabbriato e/o della Casa colonica che abbiano vetustà superiore a 5 anni e fino a 10 anni calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato), l'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto del degrado d'uso al momento del Sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto. Se la vetustà supera i 10 anni la determinazione del danno avverrà con il criterio del Valore allo stato d'uso e il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 5.6 - Colpa grave

Le garanzie previste operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 5.7 - Forma dell'Assicurazione

Le garanzie sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 5.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

5. SEZIONE FENOMENO ELETTRICO E GUASTI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 5.1 - Garanzia Base	Fenomeno elettrico	Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa	10% min € 500,00 Assenza sistemi protezione sovratensioni: 40% min € 1.000,00 per Sinistro Sistemi protezione sovratensioni non danneggiati: 30% min € 1.000,00 per Sinistro Contratto di assistenza tecnica: 20%
Art. 5.4 - Garanzia Supplementare (a pagamento)	Art. 5.4.1 - Guasti (*)	Somma assicurata indicata in Polizza	(*) 10% minimo € 500,00
	a) Conduttori esterni	50% S.A. max € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	
	b) Spese <ul style="list-style-type: none"> - per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati, compresi i Dati personali, e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi - spese per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature - per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità 	50% S.A. max € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	3 gg

6.1 TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 6.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle partite assicurate causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- c) le spese per **demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare, stoccare e smaltire** i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata (sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro); nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00;

- d) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 15.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- e) le spese sostenute per **la riprogettazione del Fabbricato e/o della Casa colonica, degli Impianti solari termici e fotovoltaici e la direzione dei lavori nonché gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato e/o della Casa colonica** assicurati in base alle disposizioni vigenti al momento della ricostruzione, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**; sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico dei Fabbricati. **La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro.**

Le scosse registrate **nelle 72 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 6.1.2 - Delimitazioni

La garanzia Terremoto viene prestata **con i limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite riportati in Polizza.**

Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, bradisismo, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;

21 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione - Inondazione - Allagamento presenti nella Sezione CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI oppure DANNI AI BENI-ALL RISKS. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.



- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle partite assicurate;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art. 6.1.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto riportato in Polizza.

Come personalizzare

Art. 6.1.5 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 6.1.5.1 - Fabbricato a Primo Rischio Assoluto

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata e senza l'applicazione della Regola proporzionale sancita dall'Art. 1907 del Codice Civile, indennizza i Danni materiali e diretti causati al Fabbricato da eventi assicurati con la garanzia Terremoto della Sezione Eventi catastrofali.

Come assicura

Art. 6.1.6 - Caratteristiche costruttive

Ferme le Classi costruttive del Fabbricato e/o della Casa colonica dichiarate nella Sezione Danni ai beni o Danni ai beni-All Risks, si intendono per:

- a) **Fabbricato ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **Fabbricato TRADIZIONALE**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.
E' tollerata e pertanto non costituisce aggravamento di Rischio per la costruzione tradizionale l'armatura del Tetto in legno;
- c) **Fabbricato in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Qualora la tipologia costruttiva dichiarata in Polizza sia antisismica è tollerata la presenza fino ad un massimo del 20% di Fabbricati e/o della Casa colonica con tipologia costruttiva diversa.

Qualora la tipologia costruttiva dichiarata in Polizza sia tradizionale è tollerata la presenza fino ad un massimo del 20% di Fabbricati e/o della Casa colonica con tipologia costruttiva in muratura.

Art. 6.1.7 - Forma dell'Assicurazione ²²

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 6.1.8 - Indennità speciale BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo per i danni ai Prodotti, qualora l'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

Art. 6.1.9 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, **la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.**

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, **la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente,** mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e le maggiori Somme assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 6.1.10 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

6.2 ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 6.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle partite assicurate causati da:

- Alluvione e Inondazione;
- Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- le spese per **demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare** i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata (sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo

22 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = \left(\frac{\text{"Somma assicurata"}}{\text{"valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro"}} \right) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto del Fabbricato = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00
- $$\text{Indennizzo} = (\text{€ 10.000,00} / \text{€ 50.000,00}) \times \text{€ 20.000,00} = \text{€ 4.000,00}$$

di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro); nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, **le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate** per consentire il ripristino dei Locali.

La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00;**

- e) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 15.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- f) le spese sostenute per **la riprogettazione del Fabbricato e/o della Casa colonica, degli Impianti solari termici e fotovoltaici e la direzione dei lavori nonché gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato e/o della Casa colonica** assicurati in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.** La garanzia è prestata complessivamente **fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro.**

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi **nelle 168 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 6.2.2 - Delimitazioni

La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata **con i limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite riportati in Polizza.**

Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 6.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sulle partite assicurate;
- d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- e) ai Prodotti la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- f) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici;
- i) causati da rottura di Impianti solari termici.

Art. 6.2.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica lo Scoperto riportato in Polizza.

Limitatamente all'Art. 6.2.1 lettera b) Allagamento la garanzia è prestata con lo Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.

Come personalizzare

Art. 6.2.5 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Condizione Specifica di seguito proposta; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 6.2.5.1 - Fabbricato a Primo Rischio Assoluto

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata e senza l'applicazione della Regola proporzionale sancita dall'Art. 1907 del Codice Civile, indennizza i Danni materiali e diretti causati al Fabbricato da eventi assicurati con la garanzia Alluvione, Inondazione, Allagamento della Sezione Eventi catastrofali.

Come assicura

Art. 6.2.6 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 6.2.7 - Indennità speciale BIO

E' prevista un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo per i danni ai Prodotti, qualora l'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08).

Art. 6.2.8 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 6.2.9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

6. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie / Scoperti
Art. 6.1.1 - Terremoto	Art. 6.1.1 - Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle singole partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo di Scoperto indicati in Polizza
	c) Spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire, trasportare e stoccare i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi d) onorari dei periti e dei consulenti e) spese per la riprogettazione del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato e/o della Casa colonica	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 2% dell'Indennizzo € 15.000,00 per Sinistro	
Art. 6.1.8 - Indennità speciale BIO		Indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti	
Art. 6.2.1 - Alluvione, Inondazione, Allagamento	Art. 6.2.1 - Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle singole partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo di Scoperto indicati in Polizza
	b) Allagamento causato da eventi atmosferici d) Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e) onorari dei periti e dei consulenti f) spese per la riprogettazione del Fabbricato e/o della Casa colonica e degli Impianti solari termici e fotovoltaici, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato e/o della Casa colonica	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 250.000,00 2% dell'Indennizzo € 15.000,00 per Sinistro	10% minimo € 5.000,00
Art. 6.2.7 - Indennità speciale BIO		Indennità aggiuntiva pari al 20% dell'Indennizzo relativo ai Prodotti	

7.1 - MAGGIORI COSTI

Art. 7.1.1 - Garanzia Base

La Società, a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi delle Sezioni Danni ai beni o Danni ai beni - All Risks, rimborsa le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:

- 1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l'interruzione;
- nonché, escluse quelle relative ai primi 3 giorni, le spese sostenute per:
- 2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 3) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 4) lavorazioni presso terzi;
- 5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 6) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro e fino alla concorrenza della Somma assicurata.

Art. 7.1.2 - Delimitazioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

7.2 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ (A DIARIA) ²³

Cosa assicura

Art. 7.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività parziale o totale dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile alle seguenti Sezioni se indicate in Polizza:

Danni ai beni, Danni ai beni-All Risks, Furto, Fenomeno elettrico e Guasti, Eventi catastrofali, Protezione Digitale.

Art. 7.2.2 - Delimitazioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo assicurativo, un'indennità giornaliera maggiore di quella assicurata.

Cosa NON assicura

Art. 7.2.3 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e delle spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

23 A seguito di un Incendio che ha colpito i Locali assicurati sono costretto a sospendere - per fortuna solo parzialmente - l'attività: è possibile ottenere un'indennità, o questa è prevista solo nelle ipotesi di sospensione totale?

Sì, la copertura offerta prevede il riconoscimento da parte della Società di un'indennità giornaliera anche in caso di sospensione parziale dell'attività; l'importo riconosciuto sarà ridotto in proporzione rispetto all'indennità prevista nell'ipotesi di sospensione totale.

- tumulti popolari, scioperi e sommosse che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi della Garanzia Supplementare Prodotti in refrigerazione di cui all'Art. 2.6.13 della Sezione Danni ai beni o all'Art. 2.6.8 (AR) della Sezione Danni ai beni-All Risks, subito dai Prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- c) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

Art. 7.2.4 - Franchigia

La garanzia opera con una Franchigia di 3 giorni, elevata a 5 giorni in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Eventi Catastrofici e della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 5.4.1 - Guasti.

Come assicura

Art. 7.2.5 - Diaria giornaliera (forfettaria)

L'indennità (diaria) è convenuta in forma forfettaria per la somma assicurata riportata in Polizza, per ogni giorno lavorativo di forzata inattività, con esclusione dei primi 3 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa.

Tale somma, definita come "diaria giornaliera", può essere determinata dall'Assicurato sulla base dell'effettivo valore giornaliero della produzione dell'Azienda agricola assicurata.

L'Assicurato può altresì far riferimento per il calcolo della diaria a 1/360 del 75% del valore medio della Produzione standard determinata dal CREA per ettaro o per capo di Bestiame, a seconda della tipologia di prodotto o di Bestiame, moltiplicato per il numero degli ettari o dei capi di Bestiame assicurati.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'Attività esercitata, l'indennità giornaliera sarà ridotta in misura proporzionale alla riduzione della Produzione standard avvenuta nel periodo considerato.

Art. 7.2.6 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 7.2.7 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 7.2.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

7.3 - PERDITE DEL REDDITO CONSEGUENTI A INFORTUNIO ²⁴

Cosa assicura

Art. 7.3.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite economiche da inattività esclusivamente **in conseguenza di Infortuni** subiti dal titolare o dai soci (ad esclusione dei soci di capitale), avvenuti durante la validità del contratto, le seguenti indennità:

- a) **indennità per Ricovero:** in caso di Ricovero in Istituto di Cura, reso necessario da Infortunio occorso successivamente alla data di effetto della Polizza, la Società, a guarigione clinica ultimata, corrisponderà **un'indennità giornaliera indicata in Polizza per ogni giorno di degenza;**
- b) **indennità per Convalescenza:** a seguito di Ricovero in Istituto di Cura che renda necessaria una Convalescenza per un periodo prescritto dal medico all'atto delle dimissioni, in aggiunta all'indennità per Ricovero la Società corrisponderà una indennità per Convalescenza per un **importo giornaliero pari a quella del Ricovero;**
- c) **indennità per Immobilizzazione:** la Società corrisponderà il **medesimo importo giornaliero previsto per l'indennità assicurata in caso di Ricovero,** a seguito di Immobilizzazione resa necessaria da Infortunio.

Art. 7.3.2 - Delimitazioni

Per quanto concerne **l'indennità per Ricovero,** la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata in Polizza **per la durata massima di 90 giorni per ogni Infortunio e per Annualità assicurativa.**

Per quanto concerne **l'indennità per Convalescenza,** la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata in Polizza **fino ad un massimo pari al doppio dei giorni di degenza indennizzati, con il limite di 180 giorni per Annualità assicurativa.**

Per quanto concerne **l'indennità per Immobilizzazione,** la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata in Polizza **fino ad un massimo di 50 giorni per ogni Infortunio e per ogni Annualità assicurativa.**

Cosa NON assicura

Art. 7.3.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per:

- a) gli Infortuni conseguenza di una violazione dolosa di norme antinfortunistiche da parte dell'Assicurato;
- b) la guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- c) il pilotaggio e uso di aeromobili, deltaplani, ultraleggeri e parapendio;
- d) la guida e l'uso di mezzi subacquei;
- e) le conseguenze di Infortuni derivanti da azioni dolose, compiute o tentate dall'Assicurato nonché quelle da lui attuate volontariamente contro la sua persona;
- f) le conseguenze di Infortuni derivanti da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti o allucinogeni nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti o allucinogeni e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- g) le conseguenze di Infortuni causati dalla pratica di: Sport Professionistici, Sport Aerei, Sport ad Alto Rischio e Sport Motoristici o Motonautici;
- h) le cure odontoiatriche e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
- i) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), a meno che non si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili a termini di Polizza;

24 Cadendo dalla bicicletta mi sono rotto una gamba e me l'hanno ingessata: dato che non riesco ad andare a lavorare ho diritto all'indennità da Immobilizzazione?

Sì, in quanto la copertura opera anche per gli Infortuni subiti in ambito extraprofessionale.



- j) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; di atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva, i quali abbiano finalità politiche o sociali; di eruzioni vulcaniche;
- k) H.I.V. e gli stati patologici correlati ad essa;
- l) delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- m) le conseguenze da Malattia - compresi gli stati patologici correlati a epidemie o pandemie - salvo se operante l'Art. 7.3.5.1 - Protezione del reddito - Speciale Salute (Garanzia Supplementare).

Art. 7.3.4 - Franchigia

I giorni indennizzabili verranno calcolati **con detrazione di 3 giorni di Franchigia.**

Come personalizzare

Art. 7.3.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 7.3.5.1 - Protezione del reddito - Speciale Salute

Le garanzie di cui all'Art. 7.3 - Perdite del reddito conseguenti a Infortunio sono estese alle **conseguenze da Malattia**, compresi **gli stati patologici correlati a epidemie e pandemie**, limitatamente al **Ricovero**, **con l'applicazione della Franchigia di cui all'Art. 7.3.4.**

L'Assicurazione non è operante per:

- a) le patologie preesistenti alla decorrenza delle garanzie e note all'Assicurato; qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza emessa dalla stessa Società e riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, la presente esclusione ha effetto dalla decorrenza della Polizza sostituita;
- b) le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto e di quelli di cui l'Assicurato sia portatore non consapevole; si intendono esclusi gli interventi per la correzione di vizi di rifrazione oculare;
- c) le Malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive;
- d) le Malattie correlate al consumo di stupefacenti o allucinogeni e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- e) il parto, le Malattie da gravidanza e puerperio, l'aborto terapeutico e non terapeutico ed eventuali conseguenze;
- f) le terapie della fecondità, della sterilità, dell'impotenza sessuale;
- g) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di Infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di Polizza);
- h) le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (Decreto Ministeriale n. 31 ottobre 1991 pubblicato sulla G.U. 262 del 8/11/1991) quali per esempio le omeopatiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere;
- i) ricoveri per Malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e istituti diversi da case di cura) ancorché qualificate come cliniche o Istituti di Cura.

Art. 7.3.5.1.1 - Delimitazioni

Per quanto concerne l'indennità da Ricovero, la diaria è pari alla "diaria giornaliera" di cui all'Art. 7.3.6 ed opera **per un massimo di 20 giorni.** In caso di ricovero in terapia intensiva sarà riconosciuto un indennizzo fisso pari alla Somma assicurata indicata in Polizza.

Art. 7.3.5.1.2 - Decorrenza della garanzia e Carenza

Fermo il disposto dell'Art. 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione" delle Norme che regolano il contratto in generale **la copertura per la Malattia decorre dal trentesimo giorno successivo a quello di effetto del contratto per**

le Malattie insorte dopo la stipulazione dello stesso. Le Malattie intervenute durante questo periodo non verranno considerate ai fini della presente garanzia.

Come assicura

Art. 7.3.6 - Diaria giornaliera (forfettaria)

L'indennità (diaria) è convenuta in forma forfettaria per la somma assicurata riportata in Polizza, per ogni giorno lavorativo di forzata inattività del titolare o dei soci (ad esclusione dei soci di capitale), che comporti una perdita di reddito relativamente all'Attività assicurata.

Tale somma, definita come "diaria giornaliera", può essere determinata dall'Assicurato sulla base dell'effettivo valore giornaliero della produzione dell'Azienda agricola assicurata.

L'assicurato può altresì far riferimento per il calcolo della diaria a 1/360 del 75% del valore medio della Produzione standard determinata dal CREA per ettaro o per capo di Bestiame, a seconda della tipologia di prodotto o di Bestiame, moltiplicato per il numero degli ettari o dei capi di Bestiame assicurati.

Relativamente a:

- **indennità per Ricovero:** si conviene che la prima giornata di Ricovero e l'ultima sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora di Ricovero o della dimissione;
- **indennità per Immobilizzazione** viene corrisposta:
 - dal giorno dell'applicazione al giorno della rimozione quando l'Infortunio non comporti Ricovero;
 - dal giorno della dimissione, se non c'è Convalescenza, o dal giorno successivo al termine del periodo di Convalescenza fino al giorno della rimozione quando l'applicazione è stata effettuata in regime di Ricovero.

Si conviene inoltre che in caso di Malattia recidiva, l'Indennità verrà corrisposta una sola volta nel periodo di validità della Polizza.

In caso di evento che coinvolga più titolari o soci (ad esclusione dei soci di capitale), l'Indennizzo complessivo non potrà superare il valore della diaria indicata in Polizza.

In caso di evento che non determini la chiusura dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata, la diaria giornaliera si intende ridotta del 50%.

Nel caso in cui l'Assicurato adotti volontariamente comportamenti che abbiano come conseguenza l'automatico ricorso alla quarantena, per effetto di ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, non è previsto alcun indennizzo.

Art. 7.3.7 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

Art. 7.3.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

7. SEZIONE PROTEZIONE DEL REDDITO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 7.1 – Maggiori costi	Art. 7.1.2 - Delimitazioni	Somma assicurata indicata in Polizza massimo 90 gg per Sinistro e Annualità assicurativa	3 gg escluso il punto 1)
	Art. 7.2.2 - Delimitazioni	Indennità giornaliera assicurata indicata in Polizza	3 gg elevati a 5 gg per la Sezione Eventi Catastrofali e per la garanzia Guasti
Art. 7.2 - Danni da interruzione di attività (a diaria)	Art. 7.1.5 – Diaria giornaliera (forfettaria)	Somma assicurata indicata in Polizza massimo 90 gg per Sinistro e Annualità assicurativa	
	Art. 7.3.2 - Delimitazioni		
Art. 7.3 – Perdite del reddito conseguenti a Infortunio	a) Indennità per Ricovero	Indennità giornaliera indicata in Polizza per la durata massima di 90 giorni per ogni Infortunio e per Annualità assicurativa	3 giorni
	b) Indennità per Convalescenza	Indennità giornaliera indicata in Polizza fino ad un massimo pari al doppio dei giorni di degenza indennizzati con il limite di 180 giorni per Annualità assicurativa	
	c) Indennità per Immobilizzazione	Indennità giornaliera indicata in Polizza fino ad un massimo di 50 giorni per ogni Infortunio e per Annualità assicurativa	
	Art. 7.3.5.1 - Protezione del reddito - Speciale Salute	Indennità giornaliera indicata in Polizza per la durata massima di 20 giorni	3 giorni
	Ricovero in terapia intensiva	Indennizzo fisso pari alla Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 7.3.6 - Diaria giornaliera (forfettaria)	Somma assicurata indicata in Polizza	

Cosa assicura**Art. 8.1 - Garanzia Base** ²⁶

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti oggetto dell'Attività indicata in Polizza - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose diverse dai prodotti difettosi descritti in Polizza, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 8.1.2 - Prodotti naturali

L'Assicurazione comprende i danni da difetto dei prodotti del suolo e dell'allevamento - che non abbiano subito trasformazioni - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di Cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

Art. 8.1.3 - Mancata rispondenza dei prodotti

La garanzia comprende i danni fisici e i Danni materiali conseguenti alla mancata rispondenza dei prodotti indicati in Polizza all'uso ed alle necessità cui sono destinati.

Art. 8.1.4 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 30.000,00.

Art. 8.1.5 - Danni al prodotto finito

La garanzia comprende i danni che i prodotti indicati in Polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente.

La presente garanzia è prestata con il Limite di Indennizzo del 20% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa.

25 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO?

No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie presenti nella Sezione RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO è indispensabile l'acquisto contestuale della Sezione RESPONSABILITA' CIVILE.

26 Se il prodotto difettoso lavorato dalla mia Azienda provoca danni ai clienti o ad altri soggetti, posso essere tenuto indenne - oltre che dalle richieste di Risarcimento dei danneggiati - anche delle spese necessarie per ritirare tutti i prodotti dello stesso tipo dopo la loro messa in circolazione?

Sì è possibile, a condizione però di aver acquistato la Garanzia Supplementare "Ritiro dei prodotti dell'Assicurato".

Art. 8.1.6 - Errori di concezione e/o progettazione - Difetti di imballaggio e confezionamento - Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione

La garanzia comprende i danni cagionati dai prodotti indicati in Polizza derivanti da difetti di imballaggio e confezionamento e da errori nelle istruzioni per l'uso e/o manutenzione.

Art. 8.1.7 - Danni da organismi geneticamente modificati (OGM)

L'Assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).

Art. 8.1.8 - Perdita di immagine a seguito di contaminazione da OGM

Qualora l'Azienda assicurata abbia la certificazione biologica EU (Reg. CE 834/07 e CE 889/08) e l'Assicurato abbia subito un danno all'immagine a seguito di contaminazione accidentale dei propri prodotti con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati), la Società rimborsa le spese sostenute per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte al ripristino della reputazione dell'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 5.000,00.**

Art. 8.1.9 - Esportazione occulta in USA e Canada

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in USA e CANADA, **purché provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA e CANADA, all'insaputa dell'Assicurato.**

Cosa NON assicura

Art. 8.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo Nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 8.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultanti difettosi o presunti tali, salvo quanto previsto agli Artt. 8.5.1 - Ritiro dei prodotti dell'Assicurato e 8.5.2 - Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza (Garanzie Supplementari);
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- e) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore;
- f) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) i danni derivanti da prodotti fabbricati per veicoli a motore in genere destinati alla circolazione su strade pubbliche nonché quelli destinati all'industria aeronautica e/o spaziale;

- i) i danni punitivi e/o sanzionatori (es. punitive or exemplary damages);
- j) i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- k) i danni derivanti da Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- l) i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m) i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- n) i danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- o) i danni di cattiva conservazione, derivanti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, composizione dei gas ambientali);
- p) i danni da Incendio e Furto da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto;
- q) i danni da insufficiente o mancata germinazione delle sementi;
- r) derivanti da prototipi;
- s) i danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte alterato, salvo quanto previsto all'Art. 8.5.4 - Latte alterato (Garanzia Supplementare);
- t) i danni derivanti dalla manifattura di Tabacco;
- u) i danni derivanti da muffe tossiche (muffa, fungo, fermento e biocontaminante).

Art. 8.4 - Scoperto

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 30.000,00, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Nel caso di esportazione occulta in USA e Canada, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00.

Come personalizzare

Art. 8.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 8.5.1 - Ritiro dei prodotti dell'Assicurato

a) Oggetto dell'Assicurazione

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in Polizza, dopo la loro messa in circolazione, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:

- 1) danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti;
- 2) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali a terzi;
- 3) ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

b) Danno indennizzabile

La garanzia comprende le spese sostenute dall'Assicurato per comunicare i motivi che giustificano il ritiro ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità. La garanzia vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti purché questa ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità. Sono indennizzabili le spese della riparazione effettuata presso il consumatore in alternativa al ritiro, purché uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

La garanzia non opera per il ritiro di:

- prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di Legge;
- prodotti complessi in cui siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in Polizza;
- prodotti a seguito di fatti o circostanze riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di Leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento

- della messa in circolazione del prodotto;
- prodotti in cui sia presente l'amianto;
- prodotti, dovuto a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale degli stessi, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'Assicurato.

È peraltro escluso il controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

c) Limiti di Indennizzo

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, nel caso di esportazione occulta in USA e Canada; fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

d) Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione opera per le spese sostenute dall'Assicurato a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati durante il periodo di efficacia della presente Assicurazione - o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola - e limitatamente alle operazioni di ritiro iniziate nel periodo di validità della presente garanzia.

e) Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, consegnati nei territori dei paesi di cui all'Art. 8.7 - Validità territoriale della presente Sezione, e per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tali Paesi.

Art. 8.5.2 - Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza

La garanzia comprende le spese e gli altri oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi diversi da quelli indicati in Polizza, purché durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze riconducibili a responsabilità dell'Assicurato:

- 1) danni fisici o danni materiali cagionati a terzi dai prodotti;
- 2) documentata possibilità che i prodotti arrechino danni fisici o danni materiali;
- 3) ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che ci si può legittimamente attendere.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Anno assicurativo e comunque con il massimo di € 300.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 30.000,00;
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 nel caso di esportazione occulta in USA e Canada, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Art. 8.5.3 - Estensione territoriale agli USA e Canada

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 8.7 - Validità territoriale della presente Sezione, l'Assicurazione vale anche per i prodotti consegnati negli USA e CANADA e per i danni ovunque verificatisi, esclusi comunque i danni derivanti dal ritiro dei prodotti in tali Paesi.

Questa specifica estensione territoriale opera solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente Assicurazione - o di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società senza soluzione di continuità, sempreché operante l'estensione di garanzia di cui alla presente clausola - e per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

La presente garanzia è prestata:

- con il Limite di Indennizzo pari al Massimale indicato in Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa,
- con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 20.000,00 ed il massimo di € 50.000,00, fermi comunque gli importi superiori previsti per specifiche garanzie.

Art. 8.5.4 - Latte alterato

L'Assicurazione si intende estesa ai danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte alterato causato da:

- a) comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi da parte dell'animale trattato farmacologicamente così come prescritti dal medico veterinario e riportati nel registro di trattamenti farmacologici previsti dalla normativa vigente;
- b) contaminazione del latte da sostanze chimiche, anche conseguenti all'uso di detergenti o disinfettanti utilizzati per la manutenzione dell'impianto di mungitura, compreso il tenk (o cisterna);
- c) presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate.

A parziale deroga dell'Art. 8.2 - Soggetti non considerati terzi, si conviene che, nel caso in cui Contraente sia una cooperativa di allevatori produttori, la cooperativa è considerata terza nei confronti dei soci conferenti, e che i soci conferenti sono considerati terzi tra loro; **resta tuttavia sempre escluso il socio danneggiante nonché il controvalore del prodotto difettoso e le relative spese di smaltimento.**

Si intendono compresi in garanzia i seguenti danni:

- a) il danno diretto cagionato agli altri produttori conferenti, alla cooperativa o ad altri eventuali proprietari del restante latte raccolto nella cisterna, a seguito di alterazione per confusione dell'intero contenuto della cisterna; tale danno va commisurato al prezzo del latte che sarebbe stato pagato ai produttori danneggiati o che dovrà essere pagato /o è stato pagato dagli acquirenti danneggiati;
- b) il danno diretto cagionato al proprietario della cisterna che ha raccolto il latte alterato presso uno o più Assicurati per le spese di smaltimento del latte alterato contenuto nella cisterna, nonché le spese di pulizia della stessa.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa e con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.

Come assicura

Art. 8.6 - Massimale

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per Sinistro;
- per più Sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o - per le Polizze di durata inferiore all'Anno - per più Sinistri avvenuti nell'intero periodo di Assicurazione;
- per Sinistri in serie.

Art. 8.7 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (**esclusi U.S.A. e Canada**) e per i danni ovunque verificatisi.

Art. 8.8 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione opera per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che al momento della stipula del contratto il Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di Risarcimento indennizzabili a termini della presente Sezione.

Le richieste di Risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'Assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 8.9 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base al numero di ettari dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero di ettari; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad

- una "fascia di ettari" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di ettari appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
 - c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero di ettari dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla Regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
 - d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce di ettari

Fino a 10 ettari
Oltre 10 fino a 20 ettari
Oltre 20 fino a 50 ettari
Oltre 50 fino a 100 ettari
Oltre 100 fino a 150 ettari

8. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 8.1 - Garanzia Base	Art. 8.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.2 - Prodotti naturali	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.3 - Mancata rispondenza dei prodotti	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.4 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività	30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa	10% minimo € 1.500,00 e con il massimo di € 30.000,00
	Art. 8.1.5 - Danni al prodotto finito	20% del Massimale di Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.6 - Errori di concezione e/o progettazione - Difetti di imballaggio e confezionamento - Errori nelle istruzioni per l'uso e/o la manutenzione	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.7 - Danni da organismi geneticamente modificati (OGM)	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 8.1 - Garanzia Base	Art. 8.1.8 - Perdita di immagine a seguito di contaminazione da OGM	€ 5.000,00	10% minimo € 500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.1.9 - Esportazione occulta in USA e Canada	Massimale indicato in Polizza	10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00
Art. 8.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 8.5.1 - Ritiro dei prodotti dell'Assicurato	10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa con il massimo di € 300.000,00	10% minimo € 2.500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.5.2 - Ritiro prodotti diversi da quelli risultanti in Polizza	10% del Massimale di Polizza per Sinistro ed Anno assicurativo con il massimo di € 300.000,00	10% minimo € 2.500,00 con il massimo di € 30.000,00 10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00 per esportazione occulta in USA e Canada
	Art. 8.5.3 - Estensione territoriale agli USA e Canada	Massimale indicato in Polizza per Sinistro ed Annualità assicurativa	10% minimo € 20.000,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 8.5.4 - Latte alterato	€ 50.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	20% minimo € 1.000,00

Cosa assicura**Art. 9.1 - Garanzia Base ²⁷**

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.

Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.

Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite **nel limite di 2 tentativi per Sinistro.**

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un Procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- delle spese non concordate con ARAG.

La garanzia è operante per:

Prestazioni garantite

1) Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento Danni extracontrattuali a persona e/o a Cose subiti per Fatti illeciti di terzi.

2) Danni causati

la resistenza a richieste di Risarcimento Danni extracontrattuali causati a terzi ove, ai sensi dell'Art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. La prestazione opera in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame. **L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza di una polizza di responsabilità civile.**

3) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

4) Difesa penale dolosa

difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione.**

27 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). Il recapito di quest'ultima per le nuove denunce è il seguente: E-MAIL a denunce@arag.it
Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE".



Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

5) Rapporti di lavoro

sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

6) Rapporti di lavoro dipendente

sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).

7) Locali dell'Attività assicurata

controversie in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili e ai fondi assicurati. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione se la richiesta è avvenuta nel periodo di efficacia della copertura assicurativa. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

8) Inadempienze contrattuali

sostenere vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempimenti proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

9) Arbitrati

arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

10) Ambito sicurezza

la prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 300,00 per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- Decreto legislativo n. 81/08 e Decreto legislativo n. 106/09 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'Attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori.
- Decreto legislativo n. 193/07 in materia di sicurezza alimentare.
- Decreto legislativo n. 152/06 in materia di tutela dell'ambiente. Le prestazioni valgono anche per i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

11) Tutela della privacy (ex Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo n. 101/2018 e successive modifiche e/o integrazioni)

Le garanzie coprono il Contraente, in relazione ai trattamenti di cui sia titolare.

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal Decreto legislativo n. 101/2018.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per Delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero se il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale. ARAG rimborserà le spese

- di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 300,00;**
- resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
- resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'assicurato e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, alla tenuta del registro dei trattamenti.

La garanzia copre le spese sostenute dagli assicurati se non dipendenti **solo per le attività svolte su incarico del contraente.**

A parziale deroga dell'Art. 15.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente Articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di Procedimento penale per delitto doloso, per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti insorti durante il periodo di validità del contratto e nel termine di **2 Anni** dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in Polizza, o loro dimissioni dall'Azienda agricola e/o agrituristica.

Art. 9.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 9.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente.

Qualora il Contraente sia una ditta individuale, le garanzie sono operanti anche per il Nucleo familiare dell'imprenditore individuale; qualora il Contraente sia una società di persone, una società cooperativa o una società consortile le garanzie sono operanti anche per il Nucleo familiare del socio indicato in Polizza.

Per le società di persone, per le società di capitali, per le società cooperative e consortili sono coperti anche i soci e i soci lavoratori. Per le società di capitali è coperto anche il legale rappresentante.

L'Assicurazione opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti allo svolgimento dell'attività esercitata, compreso l'Agriturismo;
- nell'ambito della vita privata extralavorativa;
- quale lavoratore dipendente;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'Azienda agricola e/o agrituristica.

L'Assicurazione vale altresì quando gli Assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Sarà esclusa ogni controversia relativa all'esercizio della libera professione da parte di un componente del Nucleo familiare assicurato.

Le garanzie di cui all'Art. 9.1 - Garanzia Base punti 1), 2), 3) e 4) valgono, inoltre, in favore dei dipendenti del Contraente, regolarmente assunti a norma di Legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il Contraente.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 9.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'Assicurato - ai sensi della presente Sezione - può rivolgersi chiamando il numero

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali e amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza;
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessari.

Il numero è operativo:

lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00;

venerdì: 09:00 - 13:00.

Cosa NON assicura

Art. 9.4 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide per Sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa, salvo laddove espressamente previsto;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- g) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- h) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- i) a fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 9.1 - Garanzia Base punti 4) e 11);
- j) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dall'Art. 9.6.1 - Vertenze contrattuali con i clienti compreso recupero crediti, solo in caso di acquisto della Garanzia Supplementare;
- m) alla compravendita o alla permuta di immobili;
- n) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- o) all'affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- p) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivo o alla fabbricazione di armio o di equipaggiamento militare;
- q) all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- r) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- s) a vertenze con la Società;
- t) all'adesione ad azioni di classe (class action);
- u) per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network;
- v) ad attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- w) a vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti.

Art. 9.5 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 15.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Come personalizzare

Art. 9.6 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 9.6.1 - Vertenze contrattuali con i clienti compreso recupero crediti

Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del Sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La prestazione viene garantita con il limite di 5 Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.

Come assicura

Art. 9.7 - Validità territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, per la resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze relative alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali;
- nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative e per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei Dati personali.

Art. 9.8 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base al numero di ettari dichiarato dal Contraente e

indicato in Polizza, distribuiti in fasce progressive di appartenenza:

- a) alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, entro 15 giorni, si fa obbligo al Contraente di comunicare per iscritto alla società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificati nel corso dell'Anno relativamente al numero di ettari; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una "fascia di ettari" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere Tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di ettari appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.
In tal caso, sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui al punto precedente, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dagli Artt. 1.1. - Decorrenza dell'Assicurazione e 1.5 - Pagamento del Premio delle Norme che regolano il contratto in generale;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero degli ettari dichiarati risulta inferiore rispetto al numero degli ettari effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, il Risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9.9 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Tabella fasce di ettari

fino a 10 ettari
Oltre 10 fino a 20 ettari
Oltre 20 fino a 50 ettari
Oltre 50 fino a 100 ettari
Oltre 100 fino a 150 ettari

9. SEZIONE TUTELA LEGALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 9.1 - Garanzia Base	- operazione di esecuzione forzata	massimo 2 tentativi per Sinistro	
	- pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali a persone e/o Cose subiti per fatti illeciti	Massimale indicato in Polizza	
	- richieste di risarcimento danni extracontrattuali causati a terzi	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in procedimenti penali e delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili e ai fondi assicurati	Massimale indicato in Polizza	
	- vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00	Massimale indicato in Polizza	
	- arbitrati	Massimale indicato in Polizza	
Art. 9.6 - Garanzia Supplementare (a pagamento)	- contestazione di inosservanza dei seguenti decreti legislativi: <ul style="list-style-type: none"> Decreto legislativo n. 81/2008 e Decreto legislativo n. 106/09 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per le attività svolte presso il Contraente Decreto legislativo n. 193/07 in materia di sicurezza alimentare Decreto legislativo n. 152/06 in materia di tutela dell'ambiente 	Massimale indicato in Polizza	
	- Tutela della privacy	Massimale indicato in Polizza	
Art. 9.6 - Garanzia Supplementare (a pagamento)	Art. 9.6.1 - Vertenze contrattuali con i clienti compreso recupero crediti	5 Sinistri stragiudiziali insorti in ciascun Anno assicurativo	

Cosa assicura**Art. 10.1 - Garanzia Base**

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti.²⁸

La Società per il tramite della Centrale Operativa:

- a) fornisce informazioni su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi.
Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;
- b) invia presso i Locali personale di vigilanza, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo di 15 ore, anche non consecutive, per evento;
- c) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'Azienda agricola assicurata, qualora l'evento renda necessaria la sua presenza in loco ed egli si trovi ad oltre 50 km dalla sede della stessa.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente.

Le Prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono operanti in conseguenza dei seguenti eventi, verificatisi all'interno dei Locali:

- Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente; guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o scoppio, atti vandalici;
- rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;

28 Cosa devo fare per utilizzare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:
chiamata al Numero Verde 800 331166 (non valido dall'estero) o al numero +390116523200 (dall'estero) o via FAX al numero +390116533875 oppure tramite E-MAIL a areaassistenza@unipolassistance.it
Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



- d) invia presso i Locali uno o più artigiani, tra le professionalità di seguito elencate: ²⁹
- **idraulico**, in caso di Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
 - **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente; guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
 - **fabbro/serrandista**, in caso di impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
 - **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici.
- La Società tiene a proprio carico i costi del diritto d'uscita e della manodopera **fino ad un importo massimo di € 350,00, per professionista intervenuto, per evento.**
Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo;
- e) invia personale specializzato in tecniche di asciugatura qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dei Locali e del relativo contenuto.
La Prestazione è erogata per i seguenti casi:
- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei Locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei Locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
- La Società tiene a carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento;**
- f) invia personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente, in caso di mancanza temporanea di energia elettrica nei Locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente e all'impianto di distribuzione interna.
La Società tiene a carico i costi relativi:
- al noleggio di un generatore **fino a 3 kw**, corredato di prese per il collegamento di apparecchi elettrici di primaria importanza ed eventuali fari d'illuminazione;
 - all'invio del personale specializzato;
- fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento.**
Sono esclusi gli interventi conseguenti a:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
 - guasti del cavo di alimentazione dei Locali a monte del contatore;
 - interruzione della fornitura di elettricità da parte dell'ente erogatore.
- g) ricerca e spedisce i pezzi di ricambio, non reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia, necessari per effettuare la riparazione delle Macchine agricole.
La Società tiene a carico i costi relativi alle spese di spedizione **fino ad un importo massimo di € 300,00 per evento.**
Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio ed eventuali spese doganali, per i quali l'Assicurato deve dare garanzia di pagamento.
La Prestazione non opera per pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

29 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia Base.

Art. 10.2 - Delimitazioni

La Società non si assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato. La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura Organizzativa.

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Cosa NON assicura

Art. 10.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- f) di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- g) di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- h) di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come assicura

Art. 10.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 10.5 - Validità territoriale

Le Prestazioni di Assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

10. SEZIONE ASSISTENZA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 10.1 - Garanzia Base	- Invio presso i Locali di personale di vigilanza	Massimo 15 ore per evento	
	- Organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'Azienda agricola assicurata	Se l'Assicurato si trova ad oltre 50 km dalla sede	
	- Invio di un idraulico, elettricista, fabbro/serrandista, vetraio	€ 350,00 per professionista intervenuto, per evento	
	- Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 500,00 per evento	
	- Invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente	€ 500,00 per evento	
	- Ricerca e spedizione di pezzi di ricambio, non reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia, necessari per la riparazione delle Macchine agricole	€ 300,00 per evento	

11.1 - PROTEZIONE DANNI

Cosa assicura

Il Contraente può scegliere di acquistare alternativamente una delle seguenti garanzie.

Art. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato:

- a) una Prestazione di assistenza per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata.

La Prestazione viene erogata a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento o la sottrazione o il danneggiamento dei Dati e Dati personali in essi contenuti.

La Struttura organizzativa provvede a mettere in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che:

- 1) risolverà, se possibile, il malfunzionamento mediante Intervento da "remoto";
- 2) si recherà presso l'Azienda agricola assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante Intervento da "remoto" e la Società ritenga necessario l'intervento diretto.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa.

- b) la Prestazione di un tecnico informatico per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa.

La Società non garantisce la completa e congrua ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l., come meglio specificato all'Art. 15.1. - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici)

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società indennizza le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per:

- a) la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook, Desktop o del Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata;

- b) la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati.

Relativamente a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo, l'Indennizzo verrà corrisposto a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, del Sistema informatico o l'interruzione totale o parziale del loro funzionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo e con applicazione di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

Art. 11.1.3 - Garanzie accessorie

Le seguenti garanzie si intendono sempre operanti.

Art. 11.1.3.1 - Lesione della reputazione

La Società indennizza le spese necessarie sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica.

La presente garanzia opera a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi od operando abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato.³⁰ La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Perdite patrimoniali conseguenti a violazione e divulgazione di Dati, Dati personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell'espletamento dell'Attività assicurata ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali.

La presente garanzia opera a condizione che la violazione e la divulgazione di tali Dati si sia verificata a causa della condotta di soggetti che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata e/o nella pagina web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati nello stesso periodo.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione della stessa.

Si intendono esclusi tutti i danni risarciti o risarcibili a termini della Sezione Responsabilità civile.

Art. 11.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio

La Società, nell'ambito di un Sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza, rimborsa i costi e le spese sostenute e debitamente documentati dall'Assicurato per:

- informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le autorità di settore, della violazione o perdita di Dati e Dati personali;
- servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati e di Dati personali, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 11.1.4 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;

30 La garanzia mi copre anche per recensioni negative su portali web?

No, la garanzia non opera per recensioni personali con contenuti lesivi della reputazione. Affinché la garanzia PROTEZIONE DIGITALE intervenga il presupposto necessario è che vi sia una sottrazione non autorizzata di informazioni da parte di terzi che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Sistema Informatico o nella pagina web dell'Assicurato.



- c) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- d) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- e) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- h) diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- i) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- j) utilizzo di servizi di Cloud computing;
- k) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di Dati personali;
- l) ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- m) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- n) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte;
- o) concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- p) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi;
- q) perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- r) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- s) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- t) i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- u) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- v) il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- w) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
- x) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto;
- y) mancanza di ordinaria manutenzione del Sistema informatico, salvo che non siano conseguenza di altri eventi compresi in garanzia.

Art. 11.1.5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini delle garanzie di R.C.T.:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo Nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 11.1.6 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza e 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici), la Società:

- non si assume responsabilità per i danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né Indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Come assicura

Art. 11.1.7 - Condizioni di operatività delle garanzie

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza e 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici), l'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- le apparecchiature utilizzate dall'Assicurato siano esclusivamente Computer Notebook o Desktop. Pertanto non sono comprese in garanzia tutte le Prestazioni di assistenza su apparecchiature quali a titolo esemplificativo e non limitativo tablet, smartphone, memorie esterne, ecc.;
- il Computer Notebook o Desktop operi in ambiente Windows, OSX o Linux;
- l'Assicurato possieda la licenza dei software utilizzati;
- che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antimalware in grado di rilevare la presenza di Malware, e antivirus, che sia operante un Firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne.³¹

Art. 11.1.8 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia di cui all'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza venga prestata per una pluralità di Assicurati, il relativo Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

31 La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antimalware e antivirus ed il Firewall?

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dalla Sezione PROTEZIONE DIGITALE vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verifichino in caso di inefficacia delle protezioni antimalware e antivirus e del Firewall che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa pertanto interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente ad evitare il danno.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente abbiano sottoscritto polizze di assicurazione della responsabilità civile che comprendano il Rischio oggetto della presente Polizza, quest'ultimo - fermi restando i limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Art. 11.1.9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

11.2 TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 11.2.1 - Garanzia Base

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un Procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Le garanzie sono operanti per i seguenti casi:

1) Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento Danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un Procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

2) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto, commessi tramite l'utilizzo del web. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

3) Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi commessi dagli Assicurati, tramite l'utilizzo del web, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo,

ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del Procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all' Art. 11.2.4 - Esclusioni lett. b) ed f).

4) Inadempienze contrattuali per acquisto via web

sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, per acquisto via web di beni o prestazioni di servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00.

5) Controversie contrattuali

sostenere controversie contrattuali:

- con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore in lite sia superiore a € 200,00;
- con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00;
- con chi ha registrato il dominio web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00.

Art. 11.2.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 11.2.1 - Garanzia Base vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti che coinvolgano gli Assicurati in qualità di utenti di web e social e media network nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- per le ditte individuali: il Contraente ed il suo Nucleo familiare;
- per le società di persone, per le società cooperative e per le società consortili: il Contraente e il Nucleo familiare del socio indicato in Polizza.

Per le società di persone, per le società di capitali, per le società cooperative e consortili sono coperti anche i soci e i soci lavoratori. Per le società di capitali è coperto anche il legale rappresentante.

Le garanzie di cui all'Art. 11.2.1 - Garanzia Base punti 1), 2) e 3) valgono, inoltre, in favore dei dipendenti del Contraente, regolarmente assunti a norma di Legge, in qualità di utenti di web e social e media network nell'esercizio dell'attività indicata in Polizza.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 11.2.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza, ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica, al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il seguente numero:

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria.

Il numero è operativo:

lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00.

Cosa NON assicura

Art. 11.2.4 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di terro-

risimo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società compravendita di quote societarie;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- p) per le controversie con la Società;
- q) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- r) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- s) per controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- t) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- u) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- v) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- w) per adesione ad azioni di classe (class action);
- x) per difesa penale per abuso di minori.

Come assicura

Art. 11.2.5 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 15.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri e a parziale deroga dell'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione nelle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia **dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.**

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11.2.6 - Validità territoriale

Le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 11.2.7 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

11. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 11.1 - Protezione Danni	Art. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza		
	a) Malfunzionamenti software	Fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa	
	b) Ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati e Programmi	Fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa	
	Art. 11.1.2 - Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici)	Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo	€ 100,00 per Sinistro
Art. 11.1.3 - Garanzie accessorie	Art. 11.1.3.1 - Lesione della reputazione	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 11.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
Art. 11.2 - Tutela legale	Art. 11.2.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	

12.1 - ATTIVITA' DELL' AZIENDA AGRITURISTICA

Cosa assicura

Art. 12.1.1 - Garanzia Base

La Garanzia Base della Sezione Responsabilità civile, nonché le relative Garanzie Supplementari se richiamate in Polizza, sono estese all'esercizio dell'Azienda agrituristica in deroga all'Art. 3.3 lettera ac) della suddetta Sezione.

Cosa NON assicura

Art. 12.1.2 - Soggetti non considerati terzi

Si intende richiamato tutto quanto disciplinato dall'Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi della Sezione Responsabilità civile.

Art. 12.1.3 - Esclusioni

Si intendono operanti tutte le esclusioni previste agli Artt. 3.3 - Esclusioni e 3.4 - Esclusioni specifiche della Sezione Responsabilità civile.

Art. 12.1.4 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 12.1.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 12.1.5.1 - Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti

a) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e consegnati all'Assicurato

La garanzia è estesa, nei limiti del Massimale indicato in Polizza alla partita Cose Valori e Preziosi dei clienti ed alle condizioni che seguono, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ex Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i Danni materiali e diretti alle Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e consegnate in custodia all'Assicurato o ai suoi Addetti.

Relativamente ai Preziosi e ai Valori la garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati consegnati dai clienti e riposti nelle Casseforti dell'Assicurato.

La garanzia per il caso di Furto opera a condizione che:

- l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- oppure vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;

32 La copertura assicurativa opera solo a favore del titolare o possono usufruirne anche i clienti dell'Azienda agrituristica?

No, la copertura offerta dalla Sezione AGRITURISMO prevede anche Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui il cliente dell'Azienda agrituristica si trovi in difficoltà quali invio di medicinali urgenti, trasporto sanitario, spese di traino e noleggio auto sostitutiva.



- oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

La garanzia, opera altresì per i danni alle Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 500,00.

L'Assicurazione non è pertanto operante per:

- le Cose (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Valori e i Preziosi dei clienti, non consegnati all'Assicurato o ai suoi Addetti;
- i veicoli a motore dei clienti.

b) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati all'Assicurato

La garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato alla partita Cose Valori e Preziosi dei clienti e alle condizioni che seguono, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ex Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i Danni materiali e diretti alle Cose (escluse le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita) portate dai clienti e non consegnate in custodia all'Assicurato o ai suoi Addetti.

Relativamente ai Preziosi e ai Valori, la garanzia opera nel caso in cui siano riposti nelle Casseforti delle singole camere, o degli appartamenti o dei Locali messi a disposizione dall'Assicurato; qualora gli stessi non fossero riposti nelle Casseforti suindicate la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per cliente e € 10.000,00 per Annualità assicurativa. Agli effetti dell'applicazione di tale limite le persone che occupano la stessa camera vengono considerate unico cliente.

La garanzia per il caso di Furto opera a condizione che:

- a) l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

La presente garanzia non è operante per i veicoli a motore in generale dei clienti.

Art. 12.1.5.2 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali e relativi impianti, attività di Spa e beauty farm, saune, annessi all'Azienda agrituristica assicurata.

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nell'Azienda agrituristica assicurata.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da essi svolta.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Periodo assicurativo e, relativamente ai danni a Cose con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 12.1.5.3 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di impianti e attrezzature sportive e piscine gestiti dall'Assicurato e presenti nell'area di pertinenza dell'Azienda agrituristica assicurata nonché dal noleggio di biciclette, attrezzature e materiale sportivo in genere.

La garanzia comprende altresì i danni derivanti dalla proprietà, uso, noleggio e circolazione di autoveicoli elettrici "golf car", di proprietà o in uso all'Assicurato, sempre che i danni si verifichino nelle aree private dell'Azienda agrituristica assicurata.

La garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nell'Azienda agrituristica assicurata.

Qualora i suddetti servizi siano affidati a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purché siano

eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

Si intendono esclusi i danni derivanti:

- dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi;
- dall'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- dall'organizzazione di corsi per sommozzatori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Periodo assicurativo e, relativamente ai danni a Cose con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 12.1.5.4 - Gite ed escursioni

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre, di durata massima di 3 giorni, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi Addetti.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato la garanzia sarà operante per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente, purché siano eseguite da personale professionalmente abilitato e autorizzato. Si intende comunque esclusa l'organizzazione di immersioni, di gite e di escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di helisnow e di snowboard acrobatico.

La garanzia comprende i danni subiti dalle persone che cavalcano gli Animali limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall'Art. 583 Codice Penale.

Per l'equitazione e le attività equestre si intendono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione dell'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;
- agli indumenti e alle Cose delle persone che cavalcano gli Animali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Periodo assicurativo e, relativamente ai danni a Cose con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 12.1.5.5 - Gonfiabili

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione in proprio, nell'ambito dell'Azienda agrituristica assicurata, di giochi gonfiabili e/o tappeti/reti elastiche. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle Autorità competenti per l'esercizio dell'attività suddetta e che i giochi e i tappeti/reti elastiche siano provvisti di tutte le disposizioni di sicurezza ed uso previsti dalle norme di Legge per il loro utilizzo.

Si precisa comunque che per i tappeti/reti elastiche la garanzia vale a condizione che i percorsi/corridoi tra ogni rete elastica siano protetti e rivestiti da materiale gommoso ad assorbimento d'urto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Periodo assicurativo e, relativamente ai danni a Cose, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Art. 12.1.5.6 - Servizi di catering

La garanzia opera per i servizi di catering svolti presso terzi.

Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati, la garanzia è operante a condizione che la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della Polizza e che il danno si manifesti entro 1 Anno dalla somministrazione. Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria. Relativamente ai danni arrecati ai locali ove si esegue il servizio e alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione, si intendono compresi anche i danni derivanti da Incendio.

Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato e i danni cagionati da Prodotti venduti ad aziende, all'ingrosso e che non siano destinati all'alimentazione umana eccetto preparati erboristici galenici od omeopatici di produzione propria.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per Sinistro anche nel caso in cui vi sia corresponsabilità di più Assicurati nella causazione del danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Limitatamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da obblighi dallo

stesso assunto contrattualmente nei confronti del committente del servizio di catering, quando a causa di un guasto ai macchinari e/o attrezzature di proprietà o in locazione all'Assicurato stesso, non si possa materialmente procedere alla preparazione e alla somministrazione del cibo.

La garanzia è prestata a condizione che il guasto si sia verificato non oltre 24 ore prima del giorno in cui il servizio doveva essere erogato e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e per Annualità assicurativa.

Art. 12.1.5.7 - Veicoli dei clienti

La garanzia è estesa, nei limiti del Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza alla relativa partita e alle condizioni che seguono, alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i Danni materiali e diretti ai veicoli a motore dei clienti (escluse le biciclette elettriche o a pedalata assistita), custoditi nell'autorimessa dell'Azienda agrituristica assicurata o all'aperto nell'area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa. La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio con esclusione dei danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, antenne, tergicristalli e tergicristalli.

La garanzia è prestata con il limite di € 50.000,00 per singolo veicolo.

La garanzia è operante a condizione che i veicoli dei clienti siano regolarmente chiusi a chiave e i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.

Sono sempre esclusi i danni cagionati ai Prodotti, ai navigatori satellitari, al Bagaglio, ai Valori e ai Preziosi, agli indumenti e a ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

Fermo quanto disposto all'Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno, Sinistri relativi a più Sezioni, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, qualora un veicolo danneggiato fosse assicurato con altra polizza diretta, la presente garanzia è operante per la sola parte del danno che eventualmente ecceda tale assicurazione.

L'Assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo nei confronti dell'Assicurato.

L'intera garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro.

Come assicura

Art. 12.1.6 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O. previste in Polizza, il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla responsabilità civile indicato in Polizza.

Art. 12.1.7 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. 12.1.8 - Validità territoriale

Si intende richiamato tutto quanto disciplinato dall'Art. 3.11 - Validità territoriale della Sezione Responsabilità civile.

Art. 12.1.9 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero di posti letto; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di posti letto" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di posti letto appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;

- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero di posti letto dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla Regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce posti letto

fino a 10 posti letto
Oltre 10 fino a 15 posti letto
Oltre 15 fino a 20 posti letto

12.2 - ASSISTENZA CLIENTI

Cosa assicura

Art. 12.2.1 - Garanzia Base

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, **con i limiti e secondo le disposizioni in essi contenuti.**

La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede a fornire i seguenti servizi:

a) Consulto medico e segnalazione di uno specialista

accertamento da parte dei medici della Struttura organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

b) Invio di medicinali urgenti

quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.

c) Trasporto sanitario

- al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
- dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato.

L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

d) Rientro sanitario dell'Assicurato e dei Familiari

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di Infortunio o Malattia che, a giudizio dei medici della Struttura organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

E' compreso anche il rientro dei Familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

e) Rientro dell'Assicurato convalescente

qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare con il mezzo inizialmente utilizzato per raggiungere l'Agriturismo.

Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalente a quello utilizzato per raggiungere l'Agriturismo ma comunque esclusivamente con volo classe economica o treno.

f) Anticipo spese di prima necessità

se l'Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevedibili di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria **fino ad un massimo di € 5.000,00.**

g) Assistenza abitazione (in Italia) per la durata del soggiorno

qualora l'Assicurato necessitasse di assistenza, alla sua abitazione per un intervento di emergenza

occorso alla stessa durante il viaggio, o nelle 24 ore successive al check out, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare 24 ore su 24, compresi i giorni festivi:

- **un fabbro** a seguito di:
 - Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso all'abitazione;
 - Furto o tentato Furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nell'abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;
- **una guardia giurata:**
 - per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per Furto o tentato Furto. La Società tiene a proprio carico il costo **sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;**
- **un idraulico** a seguito di:
 - Allagamento o infiltrazione;
 - mancanza d'acqua nell'abitazione o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature dell'impianto idraulico;
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da una otturazione alle tubature di scarico dell'impianto idraulico;
- **un elettricista:**
 - a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

La Società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'idraulico, del fabbro e dell'elettricista **fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.**

Tutti i costi relativi al materiale per la riparazione restano a carico dell'Assicurato. Per poter usufruire della prestazione è necessario che presso l'abitazione sia presente una persona indicata dall'Assicurato.

h) Spese di traino e noleggio auto sostitutiva

in caso di incidente d'auto durante il soggiorno nell'Agriturismo assicurato e nelle 24 ore successive al check out, che renda non utilizzabile il mezzo, chiamando la Struttura organizzativa potrà essere richiesto il traino presso la più vicina officina autorizzata. La garanzia inoltre prevede il rimborso, o il pagamento diretto da parte della Struttura organizzativa, **fino ad € 500,00**, delle seguenti spese effettivamente sostenute:

- **spese di traino** del veicolo **entro l'importo massimo di € 250,00** fino alla officina o concessionaria più vicina in grado di ripristinarne l'utilizzo;
- **spese noleggio auto sostitutiva:** qualora l'incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento presso una officina autorizzata superiore alle 8 ore di manodopera, verranno rimborsate, **fino all'importo massimo di € 250,00** le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva.

La Società, per il tramite della Centrale Operativa rimborsa altresì:

- i) le spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate **per il soccorso e la ricerca dell'Assicurato** in caso di Infortunio purché siano eseguite da organismi ufficiali italiani, **fino alla concorrenza di € 2.500,00.**

Art. 12.2.2 - Delimitazioni

La Società:

- a) **non si assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;**
- b) **non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;**
- c) **non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate;**
- d) **non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.**

Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura organizzativa.

Per le sole Prestazioni di cui alle lettere c) Trasporto sanitario, d) Rientro sanitario dell' Assicurato e dei Familiari ed e) Rientro dell'Assicurato convalescente dell'Art. 12.2.1 - Garanzia Base, qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso delle suddette spese entro e non oltre l'importo massimo di € 750,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.

Per i residenti all'estero in viaggio in Italia, e per i residenti all'estero domiciliati temporaneamente in Italia, le Prestazioni di cui di cui alle lettere c) Trasporto sanitario, d) Rientro sanitario dell' Assicurato ed e) Rientro dell'Assicurato convalescente dell'Art. 12.2.1 - Garanzia Base, sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.

L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle Prestazioni godute.

Cosa NON assicura

Art. 12.2.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza di:

- c) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- d) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di Terrorismo e di vandalismo;
- e) Terremoti, Alluvioni, Fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fatta eccezione per la garanzia di cui alla lettera i) dell'Art. 12.2.1 - Garanzia Base;
- f) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- h) malattie ed Infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- i) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione e stati di Malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- j) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- k) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.

Sono inoltre escluse:

- l) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse, tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 2.500,00;
- m) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- n) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- o) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
- p) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a Sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla Legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";

Le Prestazioni non sono dovute nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Struttura organizzativa, ovvero:

- q) si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei medici della Struttura presso la quale egli si trova ricoverato;

- r) l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso la Struttura organizzativa sospenderà immediatamente l'assistenza, e la Società provvederà al rimborso delle eventuali ulteriori spese sostenute se ritenute congrue e, comunque, fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

Limitatamente alla garanzia Assistenza abitazione (in Italia) per la durata del soggiorno di cui alla lettera h) dell'Art. 12.2.1 - Garanzia Base, sono altresì esclusi:

- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
- il corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- i guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Come assicura

Art. 12.2.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 12.2.5 - Validità territoriale

Le Prestazioni di assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Limitatamente alla garanzia di cui alla lettera i) dell'Art. 12.2.1 - Garanzia Base, le Prestazioni di assistenza operano anche per gli eventi occorsi negli Stati confinanti con l'Italia.

Art. 12.2.6 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base al numero dei posti letto dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente al numero di posti letto; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di posti letto" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di posti letto appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;

- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero di posti letto dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla Regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce posti letto

fino a 10 posti letto
Oltre 10 fino a 15 posti letto
Oltre 15 fino a 20 posti letto

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

12. SEZIONE AGRITURISMO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 12.1.1 - Garanzia Base	Attività dell'Azienda agrituristica	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
Art. 12.1.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 12.1.5.1 - Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti a) Cose, Valori e Preziosi consegnati all'Assicurato	Massimale indicato in Polizza	€ 500,00
	Danni a Cose sottoposte a stiratura, lavatura, smacchiatura e simili	€ 5.000,00 per Periodo assicurativo	
	b) Cose, Valori e Preziosi portati dai clienti e non consegnati all'Assicurato	50% del Massimale indicato in Polizza, per i Preziosi e Valori solo se riposti nelle Casseforti; € 1.000,00 per cliente e € 10.000,00 per Annualità assicurativa per i Preziosi e i Valori non riposti nelle Casseforti	
	Art. 12.1.5.2 - Centri e percorsi benessere, stabilimenti di cure termali, attività di Spa e beauty farm, saune	€ 500.000,00 per Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 12.1.5.3 - Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive	€ 500.000,00 per Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 12.1.5.4 - Gite ed escursioni	€ 500.000,00 per Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 12.1.5.5 - Gonfiabili	€ 500.000,00 per Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 12.1.5.6 - Servizi di catering	€ 500.000,00 per Sinistro Guasto ai macchinari e/o attrezzature di proprietà o in locazione verificatosi non oltre 24 ore prima del giorno in cui il servizio doveva essere erogato € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	Solo per danni a Cose: 10% minimo € 250,00
	Art. 12.1.5.7 - Veicoli dei clienti	Massimale per Sinistro e Periodo assicurativo indicato in Polizza con il limite di € 50.000,00 per singolo veicolo	20% minimo € 500,00 per Sinistro

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 12.2.1 - Garanzia Base	Assistenza clienti:		
	f) Anticipo spese di prima necessità	€ 5.000,00	
	g) Assistenza abitazione (in Italia) per la durata del soggiorno: - Fabbro - Guardia giurata - Idraulico - Elettricista	per la guardia giurata massimo 10 ore di sorveglianza; per il fabbro, l'idraulico e l'elettricista massimo € 150,00 per Sinistro	
	h) Spese di traino e noleggio auto sostitutiva - Spese di traino del veicolo fino all'officina o concessionaria più vicina - Spese di noleggio auto sostitutiva	Massimo € 500,00 € 250,00 € 250,00	
	i) Spese per il soccorso e la ricerca dell'Assicurato in caso di Infortunio	€ 2.500,00	

Cosa assicura**Art. 13.1 – Garanzia Base** ³³

L'Assicurazione è operante per:

a) Prodotti in refrigerazione su automezzi

La Società indennizza a parziale deroga delle Esclusioni di cui all'Art. 2.3 lettera d) per la Sezione Danni ai beni e all'Art. 2.3 (AR) lettera g) per la Sezione Danni ai beni - All Risks e della Garanzia Supplementare "Prodotti in refrigerazione", se resa operante, di cui agli Artt. 2.6.13 della Sezione Danni ai beni e 2.6.8 (AR) della Sezione Danni ai beni - All Risks, i Danni materiali e diretti a Prodotti in refrigerazione, purché detti Prodotti siano smaltiti secondo le norme di legge, posti su automezzi causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.

Sono comprese le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento dei Prodotti avariati fino a € 500,00.

b) Deterioramento Prodotti

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai Prodotti assicurati, trovantisi all'interno dell'ubicazione assicurata, durante:

- 1) la conservazione in atmosfera controllata, ossia in impianti ove non si raggiunge il punto di congelamento e l'atmosfera è regolata da gas e miscele;
- 2) il surgelamento o il congelamento, intendendosi per tali i processi in cui il Prodotto subisce un rapido o lento abbassamento di temperatura;
- 3) la stagionatura e l'affumicatura in armadi o celle;
- 4) il confezionamento in atmosfera modificata, cioè inserendo miscele di gas all'interno dell'imballaggio, a seguito di danni indennizzabili a termini della Sezione Danni ai beni oppure Danni ai beni-All Risks e Fenomeno elettrico e Guasti se indicata in Polizza, che abbiano colpito Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Macchinari, Attrezzature, Macchine agricole e impianti pertinenti o al servizio delle suddette lavorazioni;
- 5) la pastorizzazione di alimenti, intendendo per tale il procedimento per la conservazione di alimenti liquidi o semiliquidi di varia natura, consistente nel portare rapidamente le sostanze da trattare a temperature comprese fra circa 60 °C e circa 80 °C e per tempi di durata variabile compresi fra circa 30 minuti e 15 secondi.

La garanzia è operante se l'evento ha comportato un deterioramento dei Prodotti tale da comprometterne la vendita a seguito di accertamento dell'Autorità.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino ad un massimo di € 25.000,00 per Anno assicurativo, con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 1.000,00.

c) Protezione Prodotti liquidi

La Società indennizza, i Danni materiali ai Prodotti liquidi di natura alimentare assicurati, direttamente causati da:

- 1) movimentazioni effettuate all'interno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata o da collasso accidentale di scaffalature e ripiani destinati a magazzino;

33 Se durante la fase di surgelamento/congelamento il prodotto lavorato dalla mia Azienda si è deteriorato in maniera tale da comprometterne la vendita posso essere tenuto indenne dai danni subiti?

Sì, la copertura offerta prevede il riconoscimento di un Indennizzo da parte della Società dei Danni materiali e diretti subiti dai Prodotti assicurati.

- 2) inquinamento, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza accidentale fra una sostanza o Prodotto in genere con altra sostanza (compresa l'acqua);
- 3) carente igienizzazione dei beccucci di imbottigliamento, intendendosi per tale la sola contaminazione responsabile di odore e sapore anomalo;
- 4) difettosa etichettatura a causa di guasto meccanico dei macchinari costituenti le linee di imbottigliamento e/o carente o eccessivo apporto di sostanza incollante e/o errore umano.
L'Indennizzo comprende le spese di rietichettatura e/o reimpastigliamento, qualora necessarie;
- 5) espulsione repentina dei tappi od esplosione delle bottiglie, quando gli eventi siano riscontrabili su una pluralità di bottiglie.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 25.000,00 col sottolimito di € 5.000,00 per le garanzie di cui ai punti 3, 4, 5 e con l'applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

La Società in caso di Sinistro che abbia colpito Prodotti liquidi di natura alimentare venduti e in attesa di consegna indennizzerà i Prodotti stessi in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente garanzia è operante a condizione che:

- i Prodotti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti Prodotti illesi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti/documenti aventi data certa.

Limitatamente ai vini e ai liquori tale valutazione viene estesa ai Prodotti in fase di maturazione e affinamento in botti di legno o in bottiglie di vetro ancorché non vendute; in tal caso dal prezzo di vendita verranno sottratti anche i costi non sostenuti per l'invecchiamento residuo e l'imbottigliamento dei Prodotti. L'Assicurato dovrà fornire alla Società i documenti contabili per la valutazione dei vini danneggiati, i giudizi di idoneità per i vini DOC e DOCG e le prove di laboratorio per i restanti vini.

d) **Dispersione liquidi ad uso alimentare**

Il limite di indennizzo previsto per la dispersione liquidi ad uso alimentare di cui all'Art. 2.1 – Garanzia Base lettera x) della Sezione Danni ai beni o Art. 2.1 (AR) – Garanzia Base lettera m) della Sezione Danni ai beni – All Risks, si intende elevato a € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa, con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

e) **Contaminazione Prodotti**

Qualora durante il processo produttivo si verifichi una contaminazione fortuita e non graduale dei Prodotti, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per:

- la distruzione dei Prodotti contaminati, compreso il loro conferimento in discarica;
- la collaborazione di consulenti esterni la cui opera sia necessaria per limitare le conseguenze della contaminazione e ristabilire la situazione che precedeva il Sinistro.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00 per Anno assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.

f) **Tampering - Assicurazione ritiro Prodotti per contaminazione dolosa**

L'Assicurazione comprende:

- sino alla concorrenza massima complessiva di € 100.000,00 per Annualità assicurativa, le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati in Polizza, dovuto a intenzionale contaminazione, alterazione, manomissione degli stessi da chiunque commesse, compresi i dipendenti dell'Assicurato, effettuate ovunque nel Mondo ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada;
- sino alla concorrenza di € 50.000,00 per ciascuna Annualità assicurativa, le spese di comunicazione per il recupero dell'immagine dell'Assicurato, nonché quelle per avvalersi della collaborazione di consulenti esterni la cui opera sia necessaria per impedire le conseguenze della contaminazione o per difendersi dalle stesse.

g) **Perdita di immagine a seguito di intossicazione alimentare**

Qualora l'Assicurato abbia subito un danno all'immagine a seguito di intossicazione alimentare provocata a terzi dagli alimenti prodotti, la Società rimborsa le spese sostenute per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte al ripristino della reputazione dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e Anno assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 13.2 – Esclusioni

Relativamente alle garanzie di cui all'Art. 13.1 - Garanzia Base:

- lettera a), b), c), d) ed e) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. 2.3 – Esclusioni della Sezione Danni ai beni o all'Art. 2.3 (AR) – Esclusioni della Sezione Danni ai Beni - All Risks salvo quelle espressamente derogate;
- lettere e) ed f) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. 8.3 – Esclusioni della Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso, salvo quelle espressamente derogate, nonché tutto quanto disciplinato all'Art. 8.2 - Soggetti non considerati terzi della medesima Sezione;
- lettera g) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. 3.3 – Esclusioni della Sezione Responsabilità civile, salvo quelle espressamente derogate, nonché tutto quanto disciplinato all'Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi della medesima Sezione;
- lettera c), la Società non risponde altresì dei danni derivanti da:
 - movimentazione causati da errori di manovra, da negligenza, da imperizia commessi da persone non alle dipendenze dell'Assicurato;
 - inquinamento riconducibile a:
 - inquinamenti preesistenti alla loro immissione nei contenitori dell'Assicurato;
 - mescolanze accidentali in fase di "taglio vini";
 - effetti ossidativi e/o alterazioni ascrivibili all'aria;
 - ricerca e riparazione di guasti o rotture a impianti e contenitori in genere.

Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

13. SEZIONE TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 13.1 – Garanzia Base	Prodotti in refrigerazione su automezzi	€ 5.000,00 € 500,00 per spese sostenute per lo smaltimento di Prodotti avariati	€ 250,00 per Sinistro
	Deterioramento Prodotti	€ 25.000,00 per Anno assicurativo	20% minimo € 1.000,00
	Protezione Prodotti liquidi	€ 25.000,00 con il sottolimito di € 5.000,00 per le garanzie di cui ai punti 3, 4, 5	20% minimo € 250,00
	Dispersione liquidi ad uso alimentare	€ 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa	€ 500,00 per Sinistro
	Contaminazione Prodotti	€ 20.000,00 per Anno assicurativo	20% minimo € 1.000,00
	Tampering – Assicurazione ritiro Prodotti per contaminazione dolosa		
	- Spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti ovunque nel Mondo ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada	€ 100.000,00 per Annualità assicurativa	
	- Spese di comunicazione per il recupero dell'immagine nonché quelle per avvalersi della collaborazione di consulenti esterni	€ 50.000,00 per Annualità assicurativa	
	Perdita di immagine a seguito di intossicazione alimentare	€ 10.000,00 per Sinistro e Anno assicurativo	

Cosa assicura**Art. 14.1 – Garanzia Base**

L'Assicurazione è operante per:

a) Asfissia Animali

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a Valore intero, i Danni materiali e diretti agli Animali, **esclusi gli avicoli**, in conseguenza di guasti o rotture degli impianti di ricambio forzato dell'aria e degli impianti di riscaldamento installati nei Fabbricati assicurati.

Condizione essenziale per l'operatività della presente garanzia è che gli impianti siano a norma di Legge. **La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

b) Furto Animali all'aperto

Il limite di Indennizzo previsto per il Furto degli Animali posti all'aperto in aree recintate di cui all'Art. 4.5.1 – Animali si intende elevato all'intera Somma assicurata alla partita Animali della Sezione Furto, **ferma l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 4.5.1 – Animali della Sezione Furto, la garanzia Furto degli Animali si intende estesa sui pascoli (compreso alpeggio) e sulle strade che ivi conducono **fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Animali della Sezione Furto, ferma l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.**

Il limite di Indennizzo di cui all'Art. 4.1.2 – Beni presso terzi e/o fiere e mostre, previsto per il Furto degli Animali quando si trovano all'esterno dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell'Attività esercitata o temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre, si intende elevato al 30% della Somma assicurata alla partita Animali della Sezione Furto, **ferma l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

Dalla presente garanzia, Furto di Animali all'aperto, si intendono sempre esclusi gli avicoli.

c) Danni agli Animali causati da fauna selvatica

La Società indennizza le lesioni o la morte degli Animali dell'allevamento, **esclusi gli avicoli**, che si trovino al pascolo, provocati dall'attacco di animali selvatici.

La Società corrisponderà l'Indennizzo anche per gli Animali dispersi, **esclusi gli avicoli**, qualora la scomparsa sia associata ad un attacco predatorio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.

Cosa NON assicura**Art. 14.2 – Esclusioni**

Relativamente alle garanzie di cui all'Art. 14.1 - Garanzia Base:

- lettera a) e c) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. 2.3 – Esclusioni della Sezione Danni ai beni o all'Art. 2.3 (AR) – Esclusioni della Sezione Danni ai Beni - All Risks salvo quelle espressamente derogate.
- lettera b) si intendono operanti tutte le esclusioni previste all'Art. 4.3 – Esclusioni della Sezione Furto, salvo quelle espressamente derogate.

34 La garanzia copre i danni che gli Animali dell'allevamento cagionano ad altri?

No, le coperture previste dalle garanzie Asfissia Animali, Furto Animali all'aperto e Danni agli Animali causati da fauna selvatica riguardano solamente i danni subiti dagli Animali dell'allevamento.



Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

14. SEZIONE ALLEVAMENTO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 14.1 – Garanzia Base	Asfissia Animali	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00
	Furto Animali all'aperto	Somma assicurata indicata in Polizza (Art. 4.5.1)	10% minimo € 1.000,00
		30% Somma assicurata indicata in Polizza (Art. 4.5.1) per il Furto di Animali sui pascoli (compreso alpeggio)	10% minimo € 1.000,00
		30% Somma assicurata indicata in Polizza (Art. 4.1.2) per il Furto di Animali presso terzi e/o fiere e mostre	10% minimo € 500,00
	Danni agli Animali causati da fauna selvatica	€ 5.000,00	€ 500,00

Art. 15.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento del Sinistro o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso;³⁵
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

In caso di Sinistro relativo alle **Sezioni Responsabilità civile, Responsabilità civile da prodotto difettoso, Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza) e alle garanzie di Responsabilità civile delle Sezioni Agriturismo e Trasformazione Agroalimentare**, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta ai sensi della normativa in materia di tutela degli infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alle **Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - Tutela legale**, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

35 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E' obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.



In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Protezione del reddito**, il Contraente o l'Assicurato, fermi gli obblighi sopra indicati, deve:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Società, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile.

Per quanto concerne le **Perdite del reddito conseguenti a Infortunio e la garanzia Protezione del reddito - Speciale Salute** il titolare o socio deve in particolare:

- fornire denuncia di Sinistro in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto corredata da certificato medico;
- fornire ulteriori certificati medici per il decorso delle lesioni;
- presentare alla Società per Indennità per Ricovero e Convalescenza i documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del Ricovero entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza;
- presentare alla Società per Indennità per Immobilizzazione i documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

In sede di liquidazione del danno la Società ha il diritto di verificare la congruenza dell'importo assicurato con la perdita effettivamente subita dall'Assicurato. La Società si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la perdita economica effettivamente subita.

In caso di Sinistro relativo alle **Sezioni Assistenza, Protezione digitale (Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 11.1.1 - Protezione danni - Assistenza) e Agriturismo - Assistenza Clienti**, il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- b) tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul Luogo dell'assistenza, presenza di eventuali Animali).

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 15.2 - Riduzione o eliminazione Franchigia su cliente virtuoso

La Società, in occasione della liquidazione del primo eventuale Sinistro denunciato nel corso dell'Annualità assicurativa, provvede:

- per i contratti indenni da Sinistro **da almeno 2 Anni assicurativi** ad applicare la metà dell'importo della Franchigia, se prevista.
Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il Danno liquidabile sarà integrato di un importo pari alla metà del minimo non indennizzabile;
- per i contratti indenni da Sinistro **da almeno 4 Anni assicurativi** a non applicare l'importo della Franchigia, se prevista.
Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il Danno liquidabile sarà integrato di un importo pari al minimo non indennizzabile.

Qualora il contratto in vigore al momento del Sinistro abbia sostituito un altro contratto "Unipol Agricoltura&Servizi", nel conteggio degli Anni si terrà conto anche del periodo di validità della Polizza sostituita.

La presente clausola non trova applicazione in caso di Sinistro che interessi le garanzie di cui agli Artt. 2.6.3 - Eventi atmosferici estesi e 2.6.4 - Eventi atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici della Sezione Danni ai beni, 2.2 (AR) - Delimitazioni per grandine su fragili, Fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti ed enti all'aperto e Fenomeni atmosferici su Impianti solari termici e fotovoltaici della Sezione Danni ai beni All Risks, 3.6.1 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O., 6.1 - Terremoto, 6.2 - Alluvione-Inondazione-Allagamento e la Sezione 7 - Protezione del reddito se prestata.

Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri, distinti per Sezione.

Sezione Danni ai beni/Danni ai beni-All Risks - Sezione Eventi catastrofici

Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso.

Si applica il criterio di valutazione **Valore a nuovo** per:

- Fabbricato;
- Rischio locativo;
- Casa colonica;
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Macchinari e Attrezzature;
- Arredamento;
- Impianti solari termici e fotovoltaici;
- Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato;
- Lastre;
- Cose particolari;
- Impianti arborei e arbustivi;
- Macchine agricole;
- Serre;
- Lastre;
- Cose particolari.

Si applica il criterio di valutazione **Valore allo stato d'uso** per:

- Prodotti;
- Foraggio e paglia
- Animali;
- Canapa "light";
- Granaglie sullo stelo;
- Pianta e colture;
- Tabacco;
- Veicoli dei clienti;
- Autoveicoli dell'Assicurato.

Se prestato il **Valore a nuovo**, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- a) per il **Fabbricato/Rischio locativo e Casa colonica** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per **Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Macchinari, Attrezzature, Arredamento, Impianti solari termici e fotovoltaici, Contenuto della Casa colonica e dell'abitazione dell'Assicurato, Macchine agricole** è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

Per il Contenuto della Casa colonica e dell'abitazione dell'Assicurato la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre **24 mesi**, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per quest'ultime la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro;

- c) per le **Lastre** si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della Regola proporzionale.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e degli Impianti solari termici e fotovoltaici nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Il valore delle **aree adibite ad Alpeggio**, qualora siano prese temporaneamente in affitto presso terzi, non influisce sulla determinazione della Somma assicurata della partita Fabbricato ai sensi dell'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per le **Cose particolari** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di **1 Anno** dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a Valore allo stato d'uso:

- per i **Prodotti** si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e dei Prodotti illesi. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per gli **Animali** si stima il loro valore al momento del Sinistro in base al prezzo corrente di mercato meno l'eventuale recupero delle spoglie, che la Compagnia si riserva in ogni caso di valutare nella misura minima del 20% del valore dell'animale. L'indennizzo viene comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni e contributi che spettassero al Contraente da parte dello Stato, Regione, Comune o altro Ente;
- per le **Piante e colture**, si intende:
 - I. per le Piante madri: il costo iniziale maggiorato delle spese di coltivazione fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità utilizzate, costituenti la produzione;
 - II. per le Piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda assicurata: il costo iniziale all'azienda delle Piante e/o parti di esse, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo. Relativamente alle Piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo si dedurrà dal valore di cui sopra la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata in rapporto all'età effettiva delle piante rispetto all'intero ciclo produttivo.

L'ammontare del danno si determina sommando al valore di tutte le Piante distrutte (valutate sulla base della stima di cui sopra) la quota parte di valore di tutte le Piante parzialmente danneggiate (applicando al valore unitario di esse, la percentuale di danno stimato) e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

- per i **Veicoli dei clienti**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo dei beni illesi. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. Per i danni parziali subiti dai veicoli l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Relativamente alla Garanzia Supplementare **Fenomeni atmosferici su Impianti arborei e arbustivi** di cui agli Artt. 2.6.9 della Sezione Danni ai beni e 2.6.4 (AR) della Sezione Danni ai beni - All Risks, per costo di reimpianto si intende il costo di acquisto di alberi e/o Piante della stessa specie e di età non superiore a quelli danneggiati e da sostituire, maggiorato delle spese necessarie per la preparazione del terreno, al netto di eventuali recuperi.

Fermo restando la valutazione del danno sopra indicata, è facoltà dell' Assicurato sostituire le Piante danneggiate con Piante di altra tipologia od età.

Sinistri relativi a più Sezioni

Per la garanzia Veicoli dei clienti, in caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione Danni ai beni oppure Danni ai beni-All Risks.

Deroga alla proporzionale

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l' Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale, di cui all'Art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale), è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 5%.

La percentuale sopra indicata non sarà applicata nel caso in cui sia stata richiamata la Condizione Specifica Protezione Somme assicurate di cui agli Artt. 2.7.4 della Sezione Danni ai Beni e 2.7.2 (AR) della Sezione Danni ai beni – All Risks.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.

Sezione Furto

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per i **Prodotti, Tabacco e Canapa "light"**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Cose illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per gli **Animali** si stima il loro valore al momento del Sinistro in base al prezzo corrente di mercato;
- per **Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Macchinari e Attrezzature, Macchine agricole, Arredamento, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, Contenuto della Casa colonica e dell'abitazione dell'Assicurato**, viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le **Cose particolari** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di **1 Anno** dal Sinistro.
- per i **Veicoli dei clienti**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo dei veicoli illesi. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. Per i danni parziali subiti dai veicoli l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari al deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati e costituente la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle Cose rubate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso. La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Sinistri relativi a più Sezioni

Per la garanzia **Veicoli dei clienti** in caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione Furto.

Sezione Fenomeno elettrico e Guasti

Per tutte le garanzie prestate nella Sezione Fenomeno elettrico e Guasti, l'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, pertanto in caso di Sinistro non verrà applicato quanto disposto all'Art. 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale.

Per le componenti elettriche ed elettroniche delle Apparecchiature, dei Macchinari, delle Attrezzature, delle Macchine agricole, degli Impianti solari termici, degli Impianti fotovoltaici e degli impianti a servizio del Fabbricato e/o della Casa colonica:

- se la vetustà dei beni assicurati è inferiore a 5 anni: l'ammontare del danno è pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.
Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del Sinistro la Somma rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la Somma assicurata ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del Sinistro;
- se la vetustà è superiore a 5 anni e fino a 10 anni: si applica un degrado d'uso al momento del Sinistro, convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto;
- se la vetustà è superiore a 10 anni si applica il criterio del Valore allo stato d'uso. Il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo.

Si precisa che la vetustà deve essere calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato). La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia alla riparazione o al rimpiazzo delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, dei Macchinari, delle Attrezzature, delle Macchine agricole, degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, e degli Impianti del Fabbricato, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non derivi aggravio per la Società, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Sinistri relativi a più Sezioni

In caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società indennizza per queste Sezioni solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Sezione Fenomeno elettrico e Guasti.

Sezione Protezione del reddito

L'ammontare del danno si determina:

- a) per l'Indennizzo derivante all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'Azienda agricola e/o agrituristica assicurata di cui al punto 7.2 – Danni da interruzione di attività (a diaria), valgono le norme previste nella singola garanzia;
- b) per l'Indennizzo delle prestazioni relative alle garanzie **Indennità per Ricovero, Convalescenza e Immobilizzazione** di cui all'Art. 7.3.2 – Perdite del reddito conseguenti a Infortunio e alla garanzia **Indennità per Ricovero** di cui all'Art. 7.3.5.1 – Protezione del reddito Speciale Salute, valgono le norme previste nelle singole garanzie.

Sezione Agriturismo

Sinistri relativi a più Sezioni

Per la garanzia Veicoli dei clienti in caso di Sinistro indennizzabile anche nell'ambito di altre Sezioni di Polizza, se acquistate, la Società risarcisce nell'ambito della Sezione Agriturismo i danni cagionati agli stessi in eccedenza alle Somme assicurate alle suddette Sezioni.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI (Limitatamente alla Garanzia Supplementare "Ricorso terzi" Art. 2.6.15) - DANNI AI BENI-ALL RISKS (Limitatamente alla Garanzia Supplementare "Ricorso terzi" Art. 2.6.9 (AR)) - RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 11.1.3.2 - Violazione riservatezza) - AGRITURISMO - TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

Art. 15.4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - DANNI AI BENI-ALL RISKS - FURTO - FENOMENO ELETTRICO E GUASTI - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DIGITALE - TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ALLEVAMENTO

Art. 15.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

- a) direttamente dalle Parti, previo accordo;
- oppure, in difetto di accordo:
- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito **entro 30 giorni**; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo. I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel

caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 15.6 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato e/o della Casa colonica assicurati, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art. 15.3 - Criterio di valutazione del danno.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 15.5 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 15.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Articolo 15.5, è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale, la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:
 - a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
 - b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
 - c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
 - d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti all'Articolo 15.1- Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e ai seguenti Articoli:

- Art. 2.6.12/2.6.8 (AR) - Prodotti in refrigerazione;
- Art. 4.1 lettera l) punto 5) Spese a seguito di forzata inattività;
- 7.1.1 - Garanzia Base;
- 11.1.2 - Protezioni danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici);
- Art. 11.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio;

- Art. 12.2.1 lettera i) Spese per il soccorso e la ricerca dell'Assicurato;
- Art. 13.1 lettera a) Prodotti in refrigerazione su automezzi.

Resta ferma l'eventuale applicabilità di prevalenti disposizioni di legge - quali ad esempio l'articolo 23 della Legge 18 marzo 2025 n. 40 in materia di ricostruzione post calamità, che prevede la possibilità per il Contraente di richiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del danno complessivamente indennizzabile pattuito in Polizza, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato - nei termini ed al ricorrere delle condizioni da esse previste.

Art. 15.8 - Anticipo sull'Indennizzo

Limitatamente alle Sezioni Danni ai beni, Danni ai beni-All Risks, Eventi catastrofici e Furto, fermo il disposto dell'Art. 15.7 - Pagamento dell'Indennizzo e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, **a condizione che:**

- a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 15.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- c) l'Indennizzo presumibile **non sia inferiore a € 15.000,00;**
- d) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo **dopo 60 giorni** dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi **almeno 30 giorni** dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- **€ 50.000,00** in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto;
- **€ 500.000,00** in caso di Sinistro relativo alla Sezione Danni ai beni, Danni ai beni-All Risks ed Eventi catastrofici qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 15.9 - Raccolte e collezioni

Qualora una Raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 15.10 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, **non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci,** per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 15.11 - Selling Price

La Società in caso di Sinistro che abbia colpito Prodotti già venduti e in attesa di consegna, indennizzerà i Prodotti stessi in base al prezzo di vendita convenuto, **dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.** Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- a) i Prodotti danneggiati non possano essere sostituiti con equivalenti Prodotti illesi;
- b) l'avvenuta vendita risulti comprovata.

La presente norma non è operante nel caso di operatività della Sezione Protezione del reddito.

Art. 15.12 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo.**

Art. 15.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15.14 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 15.15 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, **sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.** Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - DANNI AI BENI-ALL RISKS - FURTO ^{36 37}

Art. 15.16 - Modalità di riparazione del danno

Limitatamente alle garanzie prestate alla:

- **Sezione Danni ai Beni** all'Art. 2.6.5 - **Fuoriuscita di liquidi** lettere a) e e), per i danni al Fabbricato e alla Casa colonica;

36 Che vantaggio ho se al momento di denunciare il Sinistro scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?

Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (attivabile solo relativamente alle Sezioni DANNI AI BENI, DANNI AI BENI-ALL RISKS e FURTO, quest'ultima riguardo all'ipotesi di guasti cagionati dai ladri, in assenza della Condizione Specifica Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy) - qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei 5.000 € - ottiene un triplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che potrà scegliere un artigiano riparatore tra quelli suggeriti dal perito;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, e neanche per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento in favore di quest'ultimo da parte della Società su mandato del cliente;
- al Sinistro non vengono applicate le Franchigie eventualmente previste per la tipologia di danno che ha subito.

37 Se un Incendio danneggia le mie Attrezzature, interviene la Riparazione diretta?

No, la Riparazione diretta può essere scelta nel caso di danni al Fabbricato in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti, danni a Lastre/cristalli e guasti cagionati dai ladri nel tentativo di commettere un Furto/Rapina. Per le Attrezzature invece le garanzie di cui alla Sezione Danni ai beni oppure Danni ai beni-All Risks, intervengono secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

- **Sezione Danni ai Beni - All Risks** agli Artt. 2.1 (AR) – **Garanzia Base** lettera c), 2.2 (AR) – **Delimitazioni** per Acqua condotta e altri liquidi, Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione, Dispersione liquidi, per i danni al Fabbricato e alla Casa colonica;
- **Sezione Furto** agli Artt. 4.1 – **Garanzia Base** lettera j) **Furto Fissi ed infissi** e lettera k) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli** punto 2);

L'Assicurato all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o la riparazione del danno:

- a) **Riparazione diretta:** L'Assicurato ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società per il tramite di UnipolAssistance S.c.r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.
- b) **Indennizzo ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato dopo aver contattato l'Agenzia o la Direzione della Società, dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro così come previsto dall'Art. 15.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e successivamente la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, pagherà quanto dovuto con l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti.

Art. 15.17 – Riparazione diretta³⁸

L'Assicurato, limitatamente alle garanzie prestate alla:

- **Sezione Danni ai Beni** all'Art. 2.6.5 - **Fuoriuscita di liquidi** lettere a) e e), per i danni al Fabbricato e alla Casa colonica;
- **Sezione Danni ai Beni - All Risks** agli Artt. 2.1 (AR) – **Garanzia Base** lettera c), 2.2 (AR) – **Delimitazioni** per Acqua condotta e altri liquidi, Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione, Dispersione liquidi, per i danni al Fabbricato e alla Casa colonica;
- **Sezione Furto** agli Artt. 4.1 – **Garanzia Base** lettera j) **Furto Fissi ed infissi** e lettera k) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli** punto 2);

per i Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00, nel caso in cui non siano state richiamate le Condizioni Specifiche previste dall'Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni, 2.8.1 (AR) - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni-All Risks e dall'Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Furto, potrà liberamente scegliere all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di "Riparazione diretta".

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

Per quanto riguarda i danni da **AVVENUTO FURTO**, inerenti la Sezione Furto, la riparazione del guasto verrà indennizzata dalla Società all'artigiano che ha eseguito i lavori senza l'applicazione della Franchigia, mentre la parte di danno riguardante la sottrazione del Contenuto verrà liquidato dalla Società all'Assicurato con l'applicazione dello Scoperto previsto in Polizza.

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è in corso il contratto ovvero telefonando al numero verde 800 331166 (dall'estero +39 011 6523200), o via fax al numero +39 011 6533875 o via e-mail all'indirizzo areaassistenza@unipolassistance.it, dovrà contattare UnipolAssistance S.c.r.l. per richiedere la Riparazione diretta;
- b) UnipolAssistance S.c.r.l. invierà un perito per verificare il danno e fornire un preventivo che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) se il danno preventivato non supera l'importo di € 5.000,00, sempreché non siano state richiamate le Condizioni Specifiche previste dall'Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni, 2.8.1 (AR) - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni-All Risks e dall'Art. 4.7.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Furto:

38 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?

La scelta è possibile sia al momento della stipula della Polizza, che al momento della denuncia del Sinistro.



- l'Assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore mandato di incassare l'Indennizzo dovuto dalla Società e autorizzando la stessa a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato; la Società, valutata l'indennizzabilità del danno, pagherà l'Indennizzo dovuto al riparatore, **fino all'importo massimo di € 5.000,00**, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;
 - tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato;
- d) **se l'importo preventivato supera il limite di € 5.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;**
- e) **qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) la Società si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario;** in questi casi resta comunque confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente Sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Norme per la Sezione

DANNI AI BENI /DANNI AI BENI-ALL RISKS /EVENTI CATASTROFALI

Art. 15.18 - Pronta ripresa

Fermo quanto disposto dall'Art. 15.1 – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni ai beni oppure Danni ai beni-All Risks e Eventi catastrofici per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile **in almeno € 5.000,00**, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-Sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra la Società e la l'azienda incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) bonifica e risanamento di beni danneggiati;

per un valore compreso tra € 5.000,00 e € 50.000,00, IVA esclusa.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento della società, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento della società (se coperte da Polizza) vengano liquidate direttamente dalla Società, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

Nel caso in cui, dopo l'intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia.

Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'anno solare la cifra di € 3.000,00 (IVA esclusa) resta inteso che la società incaricata non avrà titolo per recuperare

dalla Società altro importo in eccedenza a tale somma.

I servizi di Pronta ripresa possono essere attivati tramite UnipolAssistance S.c.r.l., utilizzando:
il numero verde 800 331166

numero per l'estero +39 0116523200,

oppure

rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

I servizi di Pronta ripresa operano in Italia e nello Stato Città del Vaticano.

Norme per la Sezione

FURTO

Art. 15.19 - Recupero delle Cose rubate ³⁹

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo 90 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Norme per le Sezioni

TUTELA LEGALE – PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE – Art. 11.2.1)

Relativamente alle Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- e-mail per invio della successiva documentazione relativa al Sinistro: sinistri@arag.it

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale e Protezione digitale-garanzia Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 15.20 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto Danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine in relazione alla Sicurezza sul posto di lavoro, alla Normativa per la protezione dei Dati personali, alla Sicurezza Alimentare e ai reati in materia di respon-

39 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

sabilità amministrativa delle società e degli enti; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al Risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di Risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la Carenza di 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 15.1 – Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 15.21 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 15.21 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi tra gli iscritti all'Albo, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 15.22 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa e obblighi di comunicazione

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato, dopo la denuncia del Sinistro, ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del Sinistro;
- per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione alla Società e/o ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.

Art. 15.23 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 15.21 – Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria da parte di ARAG, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 15.24 - Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in Polizza, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta Assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta Assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 15.25 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per le Sezioni

ASSISTENZA – AGRITURISMO (Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA CLIENTI di cui all' Art. 12.2)

Art. 15.26 – Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno, per tutte le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**.

La Società non riconosce Indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Art. 15.27 – Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni previste dall'Art. 10.1 – Garanzia Base nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogarle direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.

Qualora l'Assicurato si procuri autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, la Società rimborsa le spese da lui sostenute **entro 60 giorni** dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Limitatamente alle prestazioni di cui alla lettera c) Trasporto sanitario, d) Rientro sanitario dell'Assicurato ed e) Rientro sanitario convalescente dell'Articolo 12.2.1 - Garanzia Base, qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio senza previo accordo con la Struttura organizzativa, sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso delle suddette spese **entro 60 giorni** dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 15.28 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- **l'accesso ai Locali** sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;

- **l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato** sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto;
- **l'attestazione di agibilità dei Locali** sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dalle Autorità preposte.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 11.1.1 - Protezione danni – Assistenza)

Art. 15.29 – Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e sede operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno e garantirà l'intervento di assistenza tutti i giorni dell'Anno dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200;**
- **FAX +39 011 6533875;**
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it.**

La Società non riconosce Indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

In tal caso la Società rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute, entro 60 giorni previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti all'Articolo 15.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per ogni tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 15.30 – Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società eroga le Prestazioni previste dall'Art. 11.1.1 - **Protezione danni – Assistenza** attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.

Limitatamente alla garanzia **Ricostruzione Archivi, Dati e Programmi** (Art. 11.1.1 lettera b), il tecnico incaricato dalla Centrale Operativa provvederà al ritiro dell'apparecchiatura ed alla spedizione presso un laboratorio di assistenza per le attività di ricostruzione e ripristino. Successivamente, l'Assicurato verrà informato circa l'esito dell'attività e nello specifico se è stato o meno possibile ricostruire gli Archivi, i Dati e i Programmi e circa le modalità di restituzione dell'apparecchiatura.

Art. 15.31 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento), ad identificare con precisione le sue

conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- **l'accesso ai Locali** sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- **l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato** sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE E AGRITURISMO (limitatamente alle garanzie di cui all'Articolo 12.1 - Attività dell'Azienda agrituristiche)

Art. 15.32 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alle garanzie di cui agli Articoli 11.1.2 - Protezione danni-Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), 11.1.3.1 - Lesione della reputazione, 11.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio)

Art. 15.33 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società rimborsa le spese sostenute e debitamente documentate, ai sensi di quanto previsto agli Articoli 11.1.2 - Protezione danni-Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), 11.1.3.1 - Lesione della reputazione e 11.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

Norme per la Sezione PROTEZIONE DEL REDDITO

Art. 15.34 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società provvede alla liquidazione del Sinistro entro 30 giorni dal compimento delle attività e/o dalla produzione della documentazione previsti all'Articolo 15.1.

Testo Articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia

nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di

un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2139 Scambio di manodopera o di servizi

Tra i piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 530 Sentenza di assoluzione

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 - Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 23 Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia

asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

Provider	Recapiti
UnipolAssistance S.c.r.l. Centrale Operativa	Numero verde: 800331166 Numero dall'estero: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it
ARAG	Telefono: 045 8290411 e-mail (per invio denuncia Sinistro): denunce@arag.it e-mail (per invio successiva documentazione Sinistro): sinistri@arag.it

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come infra definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i **“Servizi Assicurativi”** o i **“Servizi”**) e attività connesse: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** - Finalità antifrode: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - Esercizio e difesa dei diritti: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - Finalità statistiche e/o tariffarie: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** - Comunicazioni di servizio: il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** - Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, **“Soft spam”**): il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, **“I Suoi diritti”**).

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, **"Autorità Giudiziaria"**), ente pubblico (di seguito, **"Pubblica Amministrazione"**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

